

CXXVII.

TORNATA DI VENERDÌ 18 MARZO 1938

ANNO XVI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>
Congedi	4809
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>)	4809
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	4810
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.	4810
GIOVANNINI	4810
TERUZZI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	4813
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Stato di previsione della spesa del Ministero per la cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939	4862
PIERANTONI	4862
PAOLONI	4865
PETTINI	4867
MANTOVANI	4871
MORO	4873
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, contenente norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.	4859
Concessione di un nuovo termine agli ex-combattenti per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti.	4859
Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali di complemento e di quelli della riserva provenienti dal complemento	4859
Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra	4860
Conferimento dell'autonomia amministrativa agli autogruppi delle divisioni motorizzate del Regio esercito	4860

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2628, che integra gli articoli 11 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375	4861
Estensione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di agevolazioni per la concessione di prestiti di miglioramento	4862
Disegni di legge (<i>Votazione segreta</i>)	4879

La seduta comincia alle 16.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole camerata Coselschi, di giorni 1; per motivi di salute, l'onorevole camerata Peverelli, di giorni 5; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: De Carli, di giorni 1; Puppini, di 4; Klinger, di 5, e Carlini, di 1.

(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole Ministro delle finanze ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, tre disegni di legge. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 144, che abolisce

la imposta di fabbricazione sull'acido acetico e la corrispondente soprattassa di confine sul similare prodotto estero; (2221)

Approvazione del contratto 16 novembre 1937-XVI riguardante vendita alla Società Anonima Orbetellese Bonifiche, in deroga all'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 novembre 1937-XVI, n. 2461, dell'immobile « Torre Avvoltore », in Monte Argentario, d'importante interesse storico ed artistico; (2222)

Modificazione della composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. (2223)

PRESIDENTE. Questi disegni di legge sono stati inviati alla Giunta generale del bilancio.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo di invertire l'ordine del giorno e di proseguire senz'altro la discussione del bilancio dell'Africa Italiana.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

PRESIDENTE. Procediamo, dunque, al seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Giovannini. Ne ha facoltà.

GIOVANNINI. Onorevoli Camerati, or sono meno di due anni, sulle direttrici di marcia delle gloriose e vittoriose legioni la volontà fascista serrava il ritmo del lavoro, per realizzare i 2800 chilometri della rete delle strade fondamentali dell'Impero, che il Duce aveva tracciata mentre ancora perdurava lo stupore del mondo sanzionista, folgorato dalla fulminea marcia su Addis Abeba.

E in un periodo di tempo che ad altri non sarebbe bastato nemmeno per predisporre il programma tecnico, l'Italia Fascista realizzava un complesso imponente di opere, con una volontà ferrea, con una potenza di azione che non hanno confronti nella storia

della attività costruttiva delle vie di comunicazione coloniali.

Sono 2036 i chilometri che la rapida e perfetta organizzazione dell'Azienda autonoma statale della strada, continuamente sorretta dalla vigile guida del Ministro dei lavori pubblici, ha realizzato in un territorio come l'etiopico, povero di materiali da costruzione, privo di ogni attrezzatura tecnica, avulso da ogni forma preesistente di civiltà.

L'Etiopia aveva infatti un privilegio: quello di possedere un primato negativo in fatto di viabilità. Parlando di strade, dovevasi intendere pista o sentiero, perchè di strade, nel senso proprio della parola, l'Etiopia non ne ha mai avute, nemmeno quando missioni militari straniere furono chiamate per la formazione di un esercito all'europea, e per dare una sia pur rudimentale organizzazione civile al paese.

Le cosiddette camionali costruite negli ultimi anni altro non erano che pochi e brevi tronchi mal costruiti e peggio mantenuti, privi di ponti ed altre opere d'arte, eseguite generalmente senza direzione tecnica e col sistema delle corvées imposte agli abitanti delle zone attraversate.

La rete stradale dell'Impero è stata quindi costruita ex-novo, senza che sia stato possibile utilizzare una preesistente viabilità, al di fuori di quella che noi stessi eravamo venuti costituendo per le necessità logistiche e operative della Campagna.

Ed è stata ed è veramente una titanica fatica, è stato ed è veramente un superbo sforzo costruttivo che ha superato in rapidità ogni precedente e che ha un significato chiaro ed ammonitore, perchè l'Italia Fascista, nel cuore di un acrocorno africano, ha realizzato un complesso di opere, non solamente stradali, che altre potenze coloniali hanno tradotto in atto dopo un decennio, e qualche volta dopo un secolo.

Le arterie fondamentali si svolgono prevalentemente a nord del nono parallelo e attraversano le regioni dell'altipiano, che più si prestano alla valorizzazione agricola e industriale da parte del lavoro italiano, mentre altre importanti arterie, strade e piste di carattere sussidiario sono costruite dagli Uffici delle opere pubbliche e del Genio militare in modo da costituire una rete di viabilità completa ed organica, rispondente alle necessità economiche, politiche e militari dell'Impero. Come può rilevarsi dalla bella relazione che ci ha dato il Camerata Bolzon e per la quale noi gli siamo vera-

mente grati, questa rete di viabilità complementare è costituita da 2222 chilometri di strade, dei quali 722 chilometri ultimati e 1500 sui quali sono tutt'ora in corso i lavori; è costituita inoltre da 8441 chilometri di pista, dei quali 1428 di transitabilità assicurata e 7013 sui quali i lavori sono in corso. In totale 10.700 chilometri di viabilità complementare la cui importanza è evidente, perchè una strada di grande comunicazione considerata a sè stante è come l'alveo di un corso d'acqua, alimentato da una sola sorgente che, per quanto cospicua, non potrà mai dare al corso d'acqua la sua piena portata per la quale è necessario l'apporto dei piccoli e grandi affluenti; tale importanza risulta inoltre dalla funzione tipica della rete stradale complementare che è quella di captare e convogliare, di addurre ed irraggiare il traffico, oltre ad essere mezzo essenziale per la difesa del territorio.

E non è superfluo che io rilevi, nei riguardi della domanda che sto per pormi, che di questo sistema di viabilità capillare alcune strade hanno già palesato tutta la loro importanza; tali, per esempio, i 60 chilometri della pista Giggica, 9° parallelo, per la quale è prevista la trasformazione in strada di grande comunicazione; tali le piste Aiscia-Danaulà-Confin francese; la Dire Daua-Auasc; la Dire Daua-Aiscia, rispettivamente di 48, 235 e 175 chilometri, sulle quali è segnalato un traffico molto intenso.

Ma io mi domando, onorevoli Camerati, quale sarebbe la spesa che si dovrebbe sostenere se in Africa Orientale, ai fini di un sistema totalitario di autotrasporti, si volesse provvedere a dare la necessaria, continua funzionalità ai 10.700 chilometri della viabilità complementare, adottando per questa gli stessi criteri tecnici e costruttivi che sono stati adottati per le strade della rete fondamentale?

Qualche considerazione è necessario premettere al riguardo.

La creazione dal nulla dell'attrezzatura necessaria per affrontare il formidabile compito di realizzare rapidamente le strade e dare in pochi mesi la transitabilità su alcune direttrici, ha influito sensibilmente sulle spese generali della costruzione, come pure hanno influito su tali spese la difficoltà dei trasporti e la mancanza di vie di comunicazione: la stessa strada Adigrat-Macallè-Amba-Alagi-Lago Ascianghi-Dessiè-Addis Abeba, la così detta « strada imperiale » dell'Etiopia, che era senza dubbio il più importante fra tutti gli itinerari dell'altipiano etiopico ed in

particolare del Tigrai orientale, non era in realtà — malgrado il pomposo nome — che una pista simile ad una mediocre carrareccia, la quale, con ponti fatti finanche di semplice ramaglia, pretendeva di congiungere la capitale con alcuni dei suoi più importanti centri: indice sicuro, onorevoli Camerati, del concetto estremamente primitivo che in Etiopia si aveva della civiltà, prima della conquista italiana.

Non si poteva inoltre fare assegnamento sulla mano d'opera indigena e si è dovuto lavorare, almeno nei primi tempi, quasi esclusivamente con mano d'opera nazionale, perchè — diversamente — le costruzioni non avrebbero potuto effettuarsi con la voluta e necessaria rapidità, mano d'opera nazionale che però con tutti gli oneri relativi ai viaggi di andata e ritorno all'equipaggiamento, all'impianto e funzionamento dei cantieri, ecc. richiede una spesa che è circa quattro volte quella che si ha sui lavori eseguiti in Patria.

Tuttavia la cura portata nell'adattare il tracciato al terreno, l'adozione delle strutture più economiche nella costruzione delle opere d'arte, e la massima utilizzazione dei materiali locali hanno permesso di prevenire un costo chilometrico relativamente non molto elevato; il quale, per la rete affidata alla Azienda della strada, è di 950.000 lire al chilometro.

Ora è certo che per le nuove strade che si inizieranno nell'Impero, diverse saranno le condizioni nelle quali si svolgeranno i lavori, perchè l'attrezzatura dei cantieri è già sul posto, le vie di comunicazione principali sono già aperte, i trasporti sono diminuiti nel loro costo, e l'indigeno si va abituando al lavoro anche specializzato.

Senza dubbio il costo dei lavori diminuirà notevolmente e quindi per le nuove strade, come per tutte le altre opere, notevolmente minore sarà la spesa rispetto a quella finora incontrata.

Ma se anche si riuscisse a ridurre a metà l'indicato costo, sarebbe pur sempre necessaria una spesa di 5 miliardi di lire per costruire i 10.700 chilometri di strade minori, ove per queste — ripeto — si volessero adottare gli stessi criteri tecnici e costruttivi adottati per le arterie fondamentali.

Alla stregua di questa conclusione appare quindi ben giustificato il criterio adottato dal Ministero di graduare nel tempo le opere, e risultano, altresì, pienamente giustificate le leggere variazioni che sono state introdotte nella pendenza massima, nel raggio minimo di curva, nella larghezza della

piattaforma per le strade fondamentali ancora da iniziare, le quali, mentre praticamente manterranno immutata la loro potenzialità al traffico, risulteranno, invece, di costo sensibilmente minore.

Ma io mi permetto di ritenere che qualche altro criterio possa essere formulato per conseguire il minor costo possibile delle nostre strade in Africa Orientale. Io penso che per le strade di secondaria importanza, assicurato che sia il drenaggio del corpo stradale, che è la condizione essenziale per l'integrità del corpo stradale stesso, sia opportuno di abbandonare per la pavimentazione, quei criteri, dirò così, classici di costruzione: ossatura della massicciata, spargimento di pietrisco, cilindratura, trattamento superficiale, e via dicendo, per adottare invece sistemi di costruzione rapidi e di basso costo, dei quali occorre, però, riconoscere che la tecnica stradale non si è gran che occupata, onde queste pavimentazioni cui accenno sono non solo poco studiate, ma sono, anche, poco note.

Ed è perciò, onorevoli Camerati, che questo importantissimo argomento della nostra tecnica coloniale io avrei visto volentieri posto all'ordine del giorno del prossimo Congresso nazionale stradale, il quale, pur essendo di preparazione per il Congresso internazionale del 1939, avrebbe, secondo me, potuto cogliere la propizia occasione per vivere e partecipare, in modo concreto e conclusivo, ai problemi tecnici dell'Impero.

La rete stradale già esistente e quella che sarà ulteriormente costruita, integrata dalle teleferiche, integrata dai tronchi ferroviari esistenti migliorati nel materiale rotabile, secondo le notizie che ci ha dato nella sua relazione il camerata Bolzon, e inoltre migliorati — ritengo — nelle possibilità di incrocio e nel servizio idrico, dovrebbe, questa rete stradale, essere largamente sufficiente per molti anni al traffico locale e d'oltre mare, sempre che sia percorsa da autotreni potenti.

Tuttavia, per ragioni a voi note e d'altra parte con ampia visione delle possibilità future dell'immenso territorio, si è ritenuto d'impostare anche il problema della ferrovia di Assab, limitata in un primo tempo fino alla base dell'altopiano, su cui, e precisamente a Dessiè, una teleferica avrebbe dovuto trasportare la merce che sarebbe stata trasportata poi con autocarri fino ad Addis Abeba.

Credo che questa impostazione iniziale del problema della ferrovia di Assab sia ormai superata e che, se si farà, la ferrovia

di Assab si farà per la grande vallata dell'Auasc.

Ho letto a questo proposito in una interessante e pregevole relazione tecnica che, per la ferrovia anzidetta, gli studi eseguiti hanno portato ad escludere che si potesse collocare il binario sulla sede stradale, anche opportunamente allargata, come si riteneva in un primo tempo in base alle cognizioni che si avevano sulla conformazione orografica della Dancalia. Fortunata circostanza questa perchè, secondo me, ci ha senz'altro evitato di incorrere in un pericoloso errore, perchè una strada che abbia un tracciato ferroviario od una ferrovia che sia costretta a flettersi su una strada, rappresenta semplicemente la somma dei difetti tipici di queste due vie di comunicazione e covano latente l'amaro bacillo della concorrenza.

Voi, Eccellenza Teruzzi, che per tanti anni avete valorosamente combattuto e mirabilmente operato in Africa, e che quindi dell'Africa avete una precisa e diretta conoscenza, sapete meglio di me come l'Africa sia inesorabile con ogni diletantismo e con ogni improvvisazione: del tipo, per esempio, di quelle con cui si intenderebbe di istituire dei confronti fra il costo della tonnellata-chilometro ferroviario e la tonnellata-chilometro stradale, trasferendo, *sic et simpliciter*, in Africa Orientale i dati di costo dei quindici e magari dei dieci centesimi per tonnellata-chilometro ferroviaria, che sono dati di costo metropolitani, relativi a zone industriali che hanno una densità di popolazione di 50 abitanti per chilometro quadrato! Funzioni e caratteristiche dei mezzi di trasporto sono invece estremamente diverse in Europa e nelle colonie, ed in particolare nelle colonie africane.

Per esempio, in Europa le ferrovie sono da ritenersi uno dei mezzi di trasporto celere, qualche volta rapidissimo. In Africa il trasporto deve essere anche celere, ma non soprattutto celere, perchè, invece, importanza predominante ha il basso costo del trasporto, il che presuppone l'esistenza di un flusso continuo di traffico sulla via più breve, fra un porto marittimo ed una zona già messa in valore o fra un porto marittimo ed una serie di centri importanti dell'interno: caratteristiche, queste, comuni in Africa a tutte le linee ferroviarie di penetrazione.

Le odierne tendenze degli studiosi di economia coloniale sono tutt'altro che favorevoli per le costruzioni ferroviarie, cui invece i colonialisti, diciamo così, tradizionali attribuiscono ancora funzioni di penetrazione,

di avanguardia e di messa in valore dei territori.

Fuori però da queste disquisizioni teoriche e dagli esempi che sono adottati in favore dell'una o dell'altra tesi, io penso che per noi — a meno che non intervengano elementi diversi da quelli tecnico-economici — l'attuazione di un programma ferroviario nell'Impero è evidentemente subordinato al grado di saturazione della potenzialità al traffico della rete stradale che abbiamo già costruito: ond'è che oggi sarebbe, secondo me, azzardata una affermazione sulla necessità o meno di un programma ferroviario nell'Impero.

Con ciò non voglio dire che siano superflui o prematuri gli studi per questa eventuale futura rete ferroviaria; penso, anzi, che questi studi siano indispensabili per poter istituire i necessari confronti e per poter giungere a ponderare definitive conclusioni, così come ritengo indispensabile decidere sullo scartamento che sarebbe adottato, perchè questo è un elemento essenziale affinché studi, confronti e conclusioni abbiano un reale significato.

Se dovessi intrattenermi sulla questione dell'adozione dello scartamento normale o dello scartamento ridotto e, fra gli scartamenti ridotti, sulla preferenza da dare a quello di 0,95 o di un metro o di 1.067, certamente abuserei della vostra cortese attenzione più di quello che non abbia già fatto. Consentitemi tuttavia di dirvi che, a mio modesto avviso, non bisogna sottovalutare eccessivamente quelle che sono le possibilità dello scartamento ridotto, sol perchè sono note le deficienze di potenzialità del tronco Ghinda-Asmara; tronco, però, che ha pendenze del 35 per mille e raggi di curva di 70 metri: caratteristiche, queste, che nessuno oggi penserebbe più di adottare nella costruzione di una nuova linea coloniale, a parte il fatto che la limitata potenzialità del tronco Ghinda-Asmara è stata sempre dovuta, almeno nel passato, oltre che alle caratteristiche sfavorevoli della linea, anche alle difficoltà del rifornimento d'acqua per le locomotive, le quali erano, come sono ancora, del tipo Mallè, con casse d'acqua di tre metri cubi, e costrette quindi a rifornirsi ad ogni stazione o fermata distanti l'una dall'altra 12 chilometri, mentre le torri idrauliche di queste erano pressochè vuote. Di contro all'esempio della Ghinda-Asmara sta quello delle ferrovie del Sud-Africa, per non citare quello tipico delle ferrovie giapponesi.

Nella Colonia del Capo, la prima ferrovia, che fu la Capetown-Wellington, è stata ben costruita a scartamento normale; ma poi, quando nel 1869, a mille chilometri dal Capo, furono scoperti i giacimenti diamantiferi di Kimberley, ragioni industriali e commerciali portarono all'adozione dello scartamento ridotto per quel primo considerevole tronco della futura rete del Sud, così che lo scartamento normale, fatta eccezione per l'Isola Maurizio, scomparve dai territori della Colonia del Capo.

Aspetti, quindi, estremamente complessi e necessità, sovente fra loro contrastanti hanno i problemi che riflettono il sistema di comunicazioni terrestri dell'Impero, i quali non si prestano ad essere raggruppati e risolti con una unica formula. Questo però non turba menomamente in noi la piena certezza che essi saranno tutti affrontati e risolti con soluzioni tipicamente fasciste, cioè meditate e poi fortemente volute, così da potenziare a sommo grado l'economia e la produttività dell'Impero che il Duce volle e fondò per le maggiori fortune dell'Italia Fascista e proletaria. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole Relatore e al Governo.

L'onorevole Relatore intende parlare?

BOLZON, *Relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*. (*Vivissimi generali prolungati applausi*). Camerati! Il bilancio dell'Africa Italiana si discute quest'anno non solo nel segno, ma nel nome del Duce che, per la terza volta, ha assunto il comando di questo Ministero. Lavorare ai diretti ordini del Fondatore dell'Impero è altissimo onore ed è conforto e incitamento a quanti sono tesi nello sforzo di rendere le opere della pace e della civiltà degne della folgorante vittoria militare.

Noi sentiamo profonda la responsabilità che ci incombe: sentiamo l'ansioso e geloso interesse di tutto il popolo italiano per questo suo Impero che il genio e l'audacia mussoliniana gli hanno assicurato per i secoli. La Nazione sta formandosi un'anima imperiale e attende ai nuovi compiti con metodo, serietà e tenacia di propositi.

Se v'è ancora da arginare qualche impazienza o da eliminare qualche ingiustificato

pessimismo, non abbiamo certo bisogno di scuotere l'indifferenza: dalle più alte gerarchie del Regime sino ai camerati dei campi e delle officine l'Impero rappresenta, oggi, la fede della razza nel suo sicuro destino.

Ora io dovrei, Camerati, rispondere a questa ansia che ci circonda, alle domande che da ogni parte ci vengono rivolte: sulla situazione dell'Impero, sulle opere di valorizzazione, sulle possibilità di lavoro, sulle sue ricchezze.

Cercherò nella mia esposizione — riservandomi di parlare in ultimo dell'Africa Settentrionale — di dare una risposta a queste domande, col rammarico di non potere corredate la mia parola con riferimenti statistici e col lusso di precisione che in altri campi sono consentiti.

Un paese vasto quanto sei volte l'Italia, e abbandonato per secoli nella più oscura barbarie, non può essere nè esplorato nè studiato in soli due anni. Nè credo che mi prestereste fede se ricorressi alle statistiche compilate a suo tempo dal così detto governo del Negus o dai suoi compiacenti amici.

Del resto, tutto quanto poteva essere esposto in materia lo avete trovato nella completa e diligente relazione del Camerata Bolzon, al quale mi è gradito esprimere il mio ringraziamento ed il mio compiacimento vivissimo. Io mi limiterò ai problemi essenziali.

La situazione interna dell'Africa Orientale Italiana è buona sotto ogni punto di vista. Le nostre antiche e fedelissime Colonie, Eritrea e Somalia, hanno pienamente risposto ai più vasti compiti di « porte dell'Impero » dopo di aver fornito alla conquista l'eroismo dei loro superbi battaglioni. Non vi sarà sfuggito che a presiedere al governo di queste due Colonie sono stati di recente chiamati due governatori civili. Questo provvedimento è intonato al concetto di procedere rapidamente verso la normalizzazione dell'Impero.

L'Harar ed il Galla e Sidamo sono tranquillissimi, mentre episodi di ribellismo e di brigantaggio si sono verificati qua e là nell'Amhara, obbligandoci a misure repressive che stanno raggiungendo il risultato della completa normalizzazione.

Non possiamo, certo, pretendere che popolazioni abituate da secoli a vivere di violenza, di rapina, di razzia, continuamente agitate da aspre lotte intestine di cui si diletta- vano negus, ras e capi di tutte le gradazioni, diventino ad un tratto un gregge docile e mansueto. Ci vorrà tempo prima che l'endemica piaga del brigantaggio, favorita

dalle condizioni naturali del terreno montagnoso, sia totalmente scomparsa.

Non saremo certo turbati da qualche colpo di fucile, se ve ne saranno anche in seguito. Quello che è ben certo — a dispetto delle panzane della stampa antifascista, le quali, del resto, ci hanno sempre portato fortuna (*Si ride — Vivissimi applausi*) è che la presenza delle nostre magnifiche forze armate e la costante azione politica ci assicurano dovunque la tranquillità e il rispetto. Tutti ormai hanno compreso che nulla può scalfire l'autorità del Governo in ogni angolo più remoto dell'Impero. Credo che lo abbiano capito ormai anche al di là dei confini, in Africa e altrove. (*Bene!*)

Abbiamo in due anni raggiunto mete che potevano sembrare inafferrabili. Ma si può essere sicuri di sè, quando si è guidati dal Duce, che segue giorno per giorno le cose dell'Impero, come di ogni provincia del Regno, e ne indirizza personalmente la vita ed il destino. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Sapiente interprete degli ordini del Capo è stato sino a ieri il Maresciallo Graziani, al quale l'Italia ha tributato al suo ritorno meritate onori (*Vivissimi generali applausi*). Sono sicuro di esprimere il vostro unanime sentimento inviando un caldo ed entusiastico saluto al vincitore di Neghelli e di Harar, da questa Camera di soldati e legionari. (*Il Duce, il Presidente, i Ministri e i Deputati si alzano — Vivissimi prolungati applausi*).

A succedergli nella carica vicereale è stato chiamato un Principe, che alle tradizionali virtù di Casa Savoia accoppia una fede fascista connaturata al suo temperamento ed una esperienza coloniale molto superiore ai suoi giovani anni. (*Vivissimi generali applausi*).

L'Augusto Principe si è accinto con serena fermezza al grave compito affidatogli, lieto di servire il Paese agli ordini del Duce nelle terre che hanno portato alla Corona la dignità imperiale.

Posso assicurarvi, onorevoli Camerati, che il Duca d'Aosta attende ai suoi alti doveri con scrupolo, competenza e intensità di lavoro che lo additano alla nostra sincera ammirazione. (*Vivissimi applausi*).

La sua affettuosa presenza fra i soldati ed i lavoratori — uniti in un blocco di volontà e di energie — testimonia la concorde unità della razza nel segno del Littorio.

I più fervidi voti della Camera Fascista accompagnano il Principe Augusto nella sua ardua fatica.

Così come il nostro pensiero riconoscente va agli ufficiali ed alle truppe che sulle orme gloriose della conquista danno ogni giorno esempio luminoso di serenità nel sacrificio. (*Vivissimi generali applausi*).

A quasi due anni di distanza dalla fondazione dell'Impero, se facciamo un rapido consuntivo delle opere compiute nel campo della colonizzazione, abbiamo di che compiacerci e possiamo guardare fiduciosi all'avvenire.

Sappiamo quali sono le vie maestre da percorrere, quelle stesse che l'intuito del Capo ha tracciato subito dopo la conquista e che si sono mostrate, come sempre, aderenti alla realtà. Il sistema seguito, e che ci proponiamo di continuare, è quello del coordinamento e della gradualità; compiti cui attende istituzionalmente il Ministero dell'Africa Italiana in stretta collaborazione col Partito e con tutti i Ministeri, e chiamando a partecipare a questa non lieve impresa tutte le forze vive della Nazione inquadrata nelle istituzioni corporative.

A chi sappia penetrare lo spirito delle cose appare evidente come la linea da noi seguita risponda pienamente ai principi basilari della Carta del lavoro.

Si potrà discutere sulla opportunità o meno di estendere all'Impero particolari istituti e norme della legislazione che regolano l'economia italiana; si potrà anche discutere quali e quanti siano i limiti da porre all'iniziativa privata e fin dove debba giungere il coordinamento ed il controllo dello Stato, ma è assiomatico che la vita economica dell'Impero — così strettamente connessa con quella della Madrepatria per necessità autarchiche, finanziarie e valutarie — non può che regolarsi sui principi corporativi che sono l'essenza della concezione dello Stato Fascista. (*Approvazioni*).

Trovare il giusto limite non è facile, tanto più dovendo imporre l'ordine in un paese dove, fino a ieri, ha regnato il disordine. E, tuttavia, nostro sforzo continuo di smantellare tutte le inutili bardature burocratiche, di favorire con ogni mezzo e con la massima rapidità le più sane iniziative, perchè tutti gli italiani, cui non difetti la volontà, la capacità e la fede, possano immediatamente trovare posto e lavoro nell'Impero.

Il Governo non rinuncia ai suoi poteri di coordinamento nello stesso interesse dei privati, che vengono così posti al riparo dal pericolo dell'insuccesso.

Da un lato impediamo con fermezza il costituirsi di posizioni monopolistiche aperte

o larvate: dall'altro cerchiamo di studiare preliminarmente le necessità locali, per dare corso soltanto a quelle iniziative che possono rispondere alle esigenze della colonizzazione e all'armonia della ricostruzione economica. Il sistema del coordinamento e della gradualità vuole che si accerti la capienza di imprese dello stesso genere, nei vari settori: agricolo, commerciale e industriale, in una determinata circoscrizione. È chiaro che, ad un certo punto, può verificarsi una saturazione che è necessario avvertire in tempo. Recentemente, per una determinata branca, ne abbiamo anche dato notizia a mezzo della stampa, perchè è inutile e dannoso far coltivare speranze che poi andrebbero deluse.

Noi abbiamo la sensazione che il Paese stia convincendosi che questa era l'unica via possibile da seguire, nè ci preoccupiamo delle mormorazioni di qualche scontento, appartenente a quella zona grigia che va dagli impazienti sino a coloro che avrebbero forse preteso di accaparrarsi la parte migliore delle possibilità a danno di altri, almeno ugualmente capaci e meritevoli. (*Vivissime approvazioni*).

Questa norma direttiva e regolatrice, che si impone nel campo dei problemi economici, si è realizzata concretamente negli istituti dell'ordinamento corporativo coloniale, che trovano la massima espressione nelle Consulte coloniali corporative, di recente perfezionate e potenziate in vista dei compiti ad esse affidati.

Molto si è detto e scritto sull'opera e le possibilità delle Consulte: dopo oltre un anno di attività non ritengo inutile qualche parola di precisazione.

Sorte nel periodo che ha seguito la proclamazione dell'Impero, le Consulte hanno bene assolto il primo compito che ad esse incombeva, quando ad un'imponente mole di domande, intese ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività economiche, occorreva venire incontro con cautela e, ad un tempo, con decisa coerenza ed opportunità. L'aver demandato il loro esame alle Consulte è stato, in quel periodo, più che necessario e ciò non tanto per frenare i facili, seppur giustificati entusiasmi, quanto per procedere ad una attenta valutazione delle reali possibilità degli enti e dei privati, concorrenti.

Selezione, pertanto, di uomini e di mezzi che — nel pur rilevante numero di autorizzazioni concesse (circa 2000) — sta a dimostrare la effettiva cautela dell'Amministrazione anche nei riflessi dell'economia della Madrepatria.

La normalizzazione incide anche su questa materia oggi devoluta in grandissima parte alla competenza dei singoli Governi coloniali, restando all'esame delle Consulte l'indagine sulle domande di maggiore rilievo, nonchè lo studio dei problemi più vitali per la valorizzazione dell'Impero.

È su questa fonte consultiva che il Ministero dell'Africa Italiana fa ampio e giustificato assegnamento, affinché i molteplici problemi, che si impongono alla nostra azione colonizzatrice, vengano unitariamente e organicamente affrontati con l'apporto della esperienza di tutte le categorie rappresentate e dei Ministeri interessati.

Mi propongo, tuttavia, di esaminare l'opportunità di una organizzazione delle Consulte, più aderente all'ordinamento corporativo del Regno, per rafforzare il collegamento tra l'economia della Madrepatria e quella delle terre d'Africa anche negli istituti che la rappresentano. Ritengo, pertanto, più efficace che la struttura delle Consulte sia ripartita, naturalmente in numero più ristretto, in analogia a quelle delle Corporazioni nazionali, per ciclo di produzione, perchè l'attuale classificazione per grandi settori economici — industria, agricoltura, commercio, comunicazioni e credito — rende più difficile la trattazione dei singoli problemi della produzione e il loro preciso riferimento all'economia della Madrepatria, nella sua attuale sistemazione corporativa.

Alle Consulte corrispondono, quali organi periferici, i Consigli coloniali dell'economia corporativa — di prossima istituzione presso ogni Governo — che mirano ed assicurare la rappresentanza diretta delle categorie produttive e, di conseguenza, una rapida valutazione dei fenomeni economici in rapporto alle necessità delle categorie medesime.

Tali istituti, Consulte e Consigli, non perfetti ma perfettibili, guidati e stimolati da una costante azione di governo, costituiscono preziosi strumenti per l'Amministrazione.

La situazione economica dell'Impero è avviata, se pure lentamente, verso la normalità. Possiamo dire di conoscere ormai le cause della situazione inflazionistica che si era venuta determinando. Tutti i nostri sforzi sono diretti ad eliminare questi fattori di perturbamento, senza comprimere artificiosamente l'andamento degli affari.

Nella politica monetaria continuiamo a sostenere la diffusione della lira, che è ormai accettata volentieri dagli indigeni in larghe zone dell'Impero, a patto che sia rappresentata in monete metalliche. Siccome, però,

per lungo tempo il tallero sarà ancora in uso in vaste regioni, abbiamo voluto eliminare una delle cause perturbatrici del mercato imperiale che consentiva illecite speculazioni alla così detta « borsa nera ». Con l'avvenuto sganciamento del tallero dalla lira è stato riconosciuto al tallero la sua vera natura di merce-moneta, così come lo è sul mercato indigeno la pezza di cotone e la barra di sale.

Abbiamo anche posto la nostra attenzione sulle condizioni salariali, ed essendo tutti d'accordo sulla inopportunità, per alte ragioni sociali e politiche, di ridurre il salario ai nostri bravi lavoratori, che tanti sacrifici sopportano nella loro nobile fatica, abbiamo favorito una larga immissione nei cantieri della mano d'opera indigena, sforzandoci di riportarne la retribuzione ad una misura equa e realistica. In alcune regioni il prezzo della mano d'opera indigena era salito ad altezze inverosimili.

Quella degli alti salari agli indigeni è una pessima politica, che non raggiunge altro risultato se non quello di creare un'economia fittizia e insostenibile per l'alto costo della vita che ne deriva. (*Vivi applausi*). Il salario degli indigeni deve essere onestamente remunerativo ma non esagerato. (*Approvazioni*).

Le rigide misure adottate al riguardo hanno già dato buoni risultati, ma il livello permane ancora troppo alto e non potrà diminuire sensibilmente se non quando, esaurito il primo enorme sforzo colonizzatore, specie nel settore stradale, potremo passare ad un ritmo di lavori continuo sì, ma meno intenso.

Raggiungeremo allora anche un altro obiettivo importantissimo: quello di sottrarre una minore massa di braccia indigene ai lavori agricoli e specialmente alla coltivazione del caffè che rappresenta uno dei prodotti basilari dell'Impero.

Fattore importantissimo dell'economia dell'Impero è il prezzo dei trasporti, che per il tratto marittimo è legato principalmente alla tassa del Canale, e per la parte terrestre alla lunghezza dei percorsi, alle condizioni stradali, al costo del materiale rotabile e al prezzo dei carburanti e lubrificanti.

Anche in questo campo il Governo è intervenuto anzitutto col migliorare le condizioni dei porti e col costruirne dei nuovi, a cominciare da quello di Assab, veramente fondamentale, e che sarà compiuto in un quadriennio; poi col creare quella mirabile rete stradale, cui vi ha fatto cenno il camerata

Ministro per i lavori pubblici, che è degna delle tradizioni romane.

Ringrazio il camerata Giovannini per la sua lucida esposizione del problema delle comunicazioni nell'Impero e posso assicurarlo che ho già provveduto, proprio nello scorso mese, a impostare su basi veramente economiche le nuove costruzioni stradali, che debbono completare la rete fondamentale dell'Azienda strade.

Mentre l'Azienda condurrà a termine le arterie principali contemplate nel piano approvato dall'apposita legge, l'Amministrazione dell'Africa Italiana ha già in avanzato esame ed, in parte, in attuazione la costruzione della rete capillare e quella delle grandi strade del sud e del sud-ovest per finire con la grande strada oceanica che collegherà il centro dell'Impero con la costa somala. I criteri che informeranno tali opere sono gli stessi indicati dall'onorevole Giovannini, cioè nei limiti del possibile, rapidità e basso costo.

È chiaro che col progredire della rete stradale diminuirà gradatamente il costo dei trasporti.

Presentemente si verifica nelle regioni settentrionali dell'Impero, e specialmente in Eritrea, una certa crisi nell'industria degli autotrasporti. È da considerare che, alle urgenti necessità della guerra e del primo periodo di sistemazione politico-militare, è subentrato un ritmo meno intenso nella vita economica.

Anche la politica dei contingenti, sia pure ridotta al minimo, ha prodotto una certa contrazione nel commercio: ma qui abbiamo dovuto inchinarci alle superiori esigenze autarchiche della Nazione e alle necessità della politica valutaria.

Il Governo si è tuttavia preoccupato della situazione in cui si sono trovate le benemerite imprese di autotrasporti e sta studiando un'equa ripartizione del traffico.

La Compagnia Italiana Trasporti Africa orientale, costituita dal Governo col concorso delle più grandi industrie automobilistiche italiane, si propone di svolgere in un primo tempo un'azione di calmiera attraverso il coordinamento del lavoro delle imprese, che non sono affatto minacciate di soffocazione, poichè all'attività finale del reale esercizio dei trasporti sulle linee principali, la C. I. T. A. O. arriverà lentamente, senza scosse, tenendo il massimo conto degli interessi precostituiti.

È facile rendersi conto della complessità e dell'interdipendenza dei problemi della vita economica dell'Impero, del continuo in-

trecciarsi ed influenzarsi delle cause e degli effetti, se si ponga mente alle necessità della produzione.

È chiaro che lo sviluppo della produzione locale consentirà un ulteriore ribasso del livello della vita economica, che oggi è in gran parte legata alle importazioni, ma è anche ovvio che non si potrà avere una produzione redditizia se i costi non saranno portati ad un limite più razionale. Occorre anche aggiungere che, nonostante gli enormi progressi fatti negli ultimi tempi dall'industria nazionale nel campo autarchico, la nostra produzione — specialmente dei mezzi meccanici — non è ancora sufficiente, specie qualitativamente, al fabbisogno dell'Impero, che pertanto deve rivolgersi all'estero per alcuni materiali spesse volte indispensabili per la sua valorizzazione.

Ci troviamo, perciò, di fronte a difficoltà valutarie, mentre, d'altra parte, occorrerebbe dare il massimo incremento alla produzione locale per avviarne parte all'estero allo scopo di procurarci valuta.

Ma non è nel carattere fascista di agitarsi invano entro un circolo chiuso senza cercare di sfondare da qualche parte: ed è quello che si sta facendo, pure attraverso infinite difficoltà.

Abbiamo fatto breccia nel campo che offriva minore resistenza: quello della produzione alimentare. Il fabbisogno annuale di cereali nell'Impero si calcola fra gli ottocentomila e un milione di quintali. Mentre si stanno organizzando rapidamente e in parte hanno già avuto inizio le imprese di colonizzazione agricola a carattere permanente, ci siamo anzitutto preoccupati dei bisogni immediati: abbiamo, cioè, cercato di sviluppare, per quanto ci era consentito dalle condizioni ambientali, la produzione agricola indigena con il sussidio della nostra tecnica più progredita. Si sono stretti quindi accordi con la Confederazione Fascista degli Agricoltori per la pronta attività di aziende nazionali, studiando un sistema di concessioni di semina provvisoria per cinque anni, allo scopo di ottenere, prontamente, un raccolto notevole.

Un buon numero di agricoltori nazionali si è già trasferito con entusiasmo nell'Impero ed è già al lavoro sulla terra; mentre l'Unione macchinari agricoli, mediante accordi speciali, li assiste nell'aratura, semina, raccolto e trebbiatura.

Il Governo garantisce l'acquisto del prodotto ad un determinato prezzo. Sono stati sinora seminati diecimila ettari nella regione di Ambò e seimila nella regione di Dessié.

oltre un notevole appezzamento nei dintorni di Addis Abeba.

Si prevede di poter ottenere nella prossima stagione, fra indigeni e connazionali, una produzione globale di circa settecentomila quintali di grano.

È questa una delle poche cifre della mia relazione, ma che ha un valore fondamentale. E poichè il camerata Sangiorgi ha ricordato come io abbia citato questo dato nella conferenza di Genova, io voglio ringraziarlo per il suo discorso denso di contenuto, per il quale mi compiacio, mentre rilevo con soddisfazione che i concetti svolti dal camerata Sangiorgi sul problema autarchico sono pienamente e realisticamente aderenti alle direttive del Ministero.

Ringrazio anche il camerata Parodi che con tanta passione e competenza si occupò nel suo discorso dei problemi agricoli dell'Impero. Le sue raccomandazioni saranno tenute nel dovuto conto. Soprattutto interessanti sono state le sue proposte relative agli ammassi frumentari. Posso assicurarlo che tale pratica è già seguita presso ogni Governo dell'Impero.

Si stanno pure organizzando rapidamente i vivai di canna da zucchero, mentre si amplia lo zuccherificio della S. A. I. S. al villaggio Duca degli Abruzzi, e se ne prevede l'impianto di altri due: uno nella piana di Uongi nella vallata dell'Auasc e l'altro a Villa Baclà nell'Hararino.

Parallelamente si sta sviluppando nei principali centri l'industria molitoria e quella per l'estrazione di olio dai semi oleosi.

Particolare interesse è stato prestato alla produzione orticola, che è ovunque in sviluppo anche per iniziativa dei reparti militari.

La colonizzazione a tipo capitalistico è pure in crescente attività. Le Compagnie costituite dalla Confederazione Fascista degli Industriali per il cotone, le fibre tessili, gli allevamenti zootecnici, il tannino, l'utilizzazione della flora economica e per altri prodotti, sono già al lavoro da tempo e costituiscono una buona promessa.

In questo settore ha somma importanza il problema del cotone cui l'Impero offre vaste possibilità di sviluppo. Abbiamo creato, con apposite norme di legge, il Distretto Cottoniero che ci consente di affidare ai privati la gestione produttiva in determinate zone accuratamente prestabilite.

Oltre il Distretto di Tessenei che comprende la nota bonifica della Società Imprese Africane, è prossimo l'inizio del funzionamento di tre Distretti affidati alla Compagnia

per il Cotone di Etiopia che ha già compiuto promettenti esperienze. Inoltre sono in via di costituzione due altri Distretti nelle regioni di Soddu e Lechemti, ed un altro, infine, nel Basso Giuba: tutti concessi a Società largamente fornite di mezzi tecnici e finanziari.

E poichè la coltivazione del cotone richiede una grande unità di indirizzo per la scelta delle sementi, per la dosatura delle qualità, per i sistemi di produzione e via di seguito, si è provveduto alla creazione di uno speciale organismo incaricato di questa disciplina, denominato Ente per il Cotone dell'Africa Italiana.

Nel campo zootecnico il Ministero ha portato tutta la sua attenzione, come merita l'importante problema intorno al quale si lavora, per ora, nel campo degli studi e delle prime esperienze.

Un prodotto che ha grande importanza nell'economia dell'Impero è quello delle pelli, il cui mercato ha vaste ripercussioni tecniche e valutarie nei confronti dei bisogni e del potere di assorbimento dei mercati nazionali ed esteri. È un settore costantemente vigilato ed approfondito dagli organi competenti. Le esperienze in atto e le provvidenze attuate inducono a ritenere non lontana una soluzione che permetta il più redditizio sfruttamento di questa branca di attività commerciale.

Per incoraggiare l'esportazione verso i tradizionali mercati esteri e nello stesso tempo per non privare il mercato nazionale del contributo di importazione dall'Impero, il Governo ha recentemente stabilito che, sui quantitativi di pelli esportati all'estero, il venti per cento sul valore possa essere importato in Italia. Il maggior prezzo che si realizza sul mercato nazionale costituisce un premio agli esportatori.

Il mercato del caffè, prodotto basilare dell'Impero, è in crisi per cause varie e non semplici.

Stiamo studiando metodi pratici di selezione e di classificazione per sostenere il caffè etiopico sui mercati mondiali, dove può affrontare anche l'attuale gravissimo ribasso dei prezzi in ragione delle sue particolari qualità. Questo in vista degli sviluppi avvenire, giacchè presentemente il consumo interno è salito enormemente per la presenza di forti masse nazionali che assorbono gran parte della produzione.

Infine, altra produzione locale, affidata ai Consorzi di Genale e del Giuba, che promette sempre più lusinghieri risultati, è quella delle

banane. La Regia Azienda monopolio banane, organo del Ministero dell'Africa Italiana, provvede a lanciare sul mercato nazionale ed anche estero questo prodotto, con una soddisfacente organizzazione del commercio e del trasporto.

Giorni fa ho presenziato a Genova al varo della quarta motonave bananiera, degna opera della tecnica e della maestranza dell'Italia fascista. (*Approvazioni*).

GIUNTA. Fate ribassare il prezzo delle banane!

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Non si farebbe fronte alla richiesta.

Nessun dubbio che le risorse naturali, anche per lo sfruttamento industriale, siano nell'Impero destinate a grandi sviluppi.

Gran parte del legno e degli altri materiali da costruzione vengono ormai prodotti in luogo perseguendo un programma che ritornerà a tutto vantaggio dell'autarchia dell'Impero.

Tra i più importanti di questi materiali, il cemento, già viene prodotto in misura notevole. Alla sua lavorazione provvede, in atto, una fabbrica costruita in Massaua dalla Società Anonima Cementi Africa Orientale, e sono in via di impianto cementerie a Mogadiscio, Dessié, Dire Daua, Ambò, mentre nel Galla e Sidamo sono state riattate le vecchie fornaci e create delle nuove con una produzione di laterizi di oltre trecentomila pezzi al mese.

Nel settore minerario, nonostante l'immensità dei territori, numerose imprese private ed un'azienda statale — l'A. M. A. O. — attendono alla necessaria fase di sperimentazione, fase dalla quale è lecito attendersi buoni risultati.

Non voglio dilungarmi qui ad enumerare i lavori fatti e le speranze affioranti: ma voglio, invece, dire a voi, onorevoli Camerati, ed al popolo italiano, come sia assolutamente necessario, di fronte al problema minerario, di tenere i nervi a posto perchè l'eccessivo ottimismo è condannevole quanto gli inutili e precipitosi scoramenti. (*Vivi applausi*).

Se pensiamo che nella nostra stessa Italia, dopo quasi un secolo di unità, soltanto ora e per merito del Duce, come l'altro giorno affermava in quest'aula il camerata Lantini, abbiamo scoperto che il sottosuolo è molto più ricco di quanto finora non si sia pensato...

GIUNTA. Non c'era interesse prima a guardarlo! (*Approvazioni*).

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*. ...vei vedete quanto sia prematuro il trarre oggi sulle possibilità del-

l'Impero, in questo campo, conclusioni negative o positive di un certo valore.

È vero che i bisogni dell'autarchia ci spingono affannosamente a realizzare, ma il tempo vuole pure la sua parte in questo genere di lavoro; e mentre noi ci proponiamo di lavorare con ritmo intenso nell'industria estrattiva, dobbiamo, però, anche considerare che l'improvvisazione non è assolutamente possibile in questo settore. Gli Italiani debbono attendere con calma e con molta fede: soltanto così non conosceremo delusioni.

Per l'utilizzazione delle risorse idriche, elemento essenziale sia nei riguardi della produzione di energia, che della irrigazione, siamo ancora nella fase iniziale di attività: l'attrezzatura idroelettrica è stata affidata alla C. O. N. I. E. L., ente che riunisce in sé tutte le aziende elettriche della Madrepatria.

In complesso, nel settore industriale non possiamo annoverare quelle realizzazioni che abbiamo rapidamente ottenute in altri campi. Ciò si spiega per molte ragioni: l'altezza dei salari, la difficoltà di ottenere, di trasportare e di impiantare macchinari, la mancanza, infine, di forza motrice. È evidente che ognuna di queste difficoltà verrà a ridursi gradualmente, fino all'eliminazione.

In quanto all'ultima, a parte il fatto che abbiamo già trovato nell'Impero notevoli giacimenti di combustibili solidi, ritengo che gli impianti idroelettrici che sono in progetto forniranno, in un tempo non lontano, la forza motrice occorrente a tutte le industrie, trattandosi di una sicura risorsa di tutta l'Etiopia. (*Approvazioni*).

E basti accennare a questo fattore per vedere aperti vasti orizzonti anche nel campo ferroviario.

Voglio, però, osservare, con la franchezza che deve sempre ispirare i nostri atti, che nel mondo industriale italiano esiste ancora una certa perplessità nei riguardi del problema della creazione di industrie nell'Impero e non possiamo ignorare una forte corrente che si manifesta piuttosto favorevole al trasporto delle materie prime nel Regno per una lavorazione negli stabilimenti metropolitani. Penso che anche qui non dobbiamo avere preconcetti. Una delle funzioni fondamentali dell'Impero è e sarà, senza dubbio, quella di fornire le materie prime all'industria nazionale svincolandoci dalla importazione straniera.

E ritengo anche che, per alcuni prodotti tipici dell'Impero, convenga creare in Italia apposite industrie di lavorazione.

Ma, d'altra parte, non dobbiamo dimenticare le essenziali necessità autarchiche della stessa Africa Orientale Italiana, sia per garantire quel minimo di autonomia che si rende indispensabile in pace ed in guerra, sia per fissare sul posto maestranze nazionali per i nostri scopi di colonizzazione demografica.

Nessuno pensa di fabbricare in Africa Orientale Italiana gli orologi e i microscopi, ma è evidente l'utilità invece, ad esempio, di una industria tessile per i bisogni degli indigeni col razionale impiego delle fibre locali che hanno enormi possibilità di sviluppo.

Parallelamente alle iniziative di tipo capitalistico, il problema della colonizzazione demografica, dalla fase tipicamente sperimentale, è già passato sul terreno di concrete realizzazioni: ad esso tutta la Nazione è chiamata a contribuire con le sue migliori energie. La rapidità dell'attuazione non va disgiunta da criteri di cautela e, anche qui, di gradualità: quando si opera sulla carne viva del nostro popolo la prudenza non è mai esagerata (*Benissimof!*). Non possiamo mandare i nostri lavoratori e le loro famiglie allo sbaraglio, solo per il piacere di annunciare la partenza degli scaglioni dai porti di imbarco: (*applausi*) abbiamo invece voluto studiare a fondo le possibilità climatiche ed agrologiche, abbiamo voluto assicurare ai nostri camerati contadini quelle possibilità di vita che si addicono ad una razza imperiale che da tempo ha dimenticato le tristezze dell'emigrazione. Procedere in diverso modo sarebbe stato una colpa ed avrebbe compromesso forse irrimediabilmente l'avvenire.

La relativa esiguità delle attività iniziali non deve far credere che l'Impero non offra possibilità immense alla colonizzazione demografica. L'immissione delle famiglie, superato il difficile periodo della prima sistemazione, avverrà su scala progressivamente geometrica. La colonizzazione demografica dell'Impero, favorita dalle condizioni ambientali di quasi tutto l'arcòcoro etiopico e, più ancora, delle regioni del sud e dell'ovest, è uno dei capisaldi della nostra azione politica, che non perdiamo mai di vista, perchè fu una delle grandi ragioni ideali per cui il Duce osò affrontare una coalizione di cinquantadue Stati e per la quale i nostri eroici Legionari hanno combattuto e vinto. (*Vivissimi applausi*).

In questo campo il Governo ha già nettamente delineato la sua azione, sviluppando la logica dei suoi istituti ed i risultati della sua esperienza.

Delle molte migliaia di operai che oggi lavorano nell'Impero, già un numero rilevante concorre a costituire il primo nucleo di popolamento con carattere di stabilità.

Nell'economia generale dell'Impero è indubbio che il settore agrario assume un aspetto fondamentale, perchè ivi la terra è in grado di assorbire una popolazione molto superiore all'attuale. Al fine di creare opportune condizioni sociali, economiche e giuridiche ai nostri rurali, già lo studio degli ordinamenti fondiari è in pieno sviluppo: così, con l'utilizzazione delle terre, la nostra azione si irradia in ogni regione, evitando — sin dall'inizio — l'urbanesimo, contrario alle nostre concezioni politiche.

Evidentemente ciò esige una completa ed energica opera di coordinamento delle iniziative, perchè la terra non debba prestarsi alla speculazione, ma invece serva ad aprire nuove sorgenti di vita.

Alle aziende di Olettà e di Biscioftù dell'Opera Nazionale Combattenti, già in piena attività e guidate egregiamente dal Camerata Di Crollalanza, seguono oggi gli Enti di colonizzazione a base regionale, la cui azione contribuirà nel tempo all'assorbimento parziale dell'eccesso della nostra popolazione, legando sempre più le terre dell'Impero ai destini della Patria.

Gli Enti di Romagna di Etiopia, di Puglia di Etiopia e del Veneto di Etiopia sono chiamati a sviluppare la loro opera nelle regioni dell'Uogherà, del Cercer e del Gimma.

Anche nei territori dell'Impero l'azione del Regime si ispira a quelle forme originali già positivamente collaudate nella Madrepatria, con l'intento di creare ai contadini condizioni di vita che assicurino loro il possesso della terra o, quanto meno, che li rendano partecipi diretti al prodotto della loro fatica.

Del resto, questo indirizzo — che oltre a finalità economiche risponde ad obiettivi etici e sociali — ha guidato la nostra politica nell'Africa mediterranea, ove sono venute già determinandosi forme di compartecipazione che consentono un effettivo incremento del lavoro.

Ma i programmi della colonizzazione demografica non vanno impostati solamente nel settore agrario, bensì vanno riferiti al potenziamento generale dell'economia; infatti, già un numero rilevante di lavoratori addetti alle industrie ed ai traffici costituisce forti nuclei di immigrazione stabile, che il Governo incoraggia in ogni modo.

La trasformazione e lo scambio dei prodotti locali sta dando vita a diverse imprese: il Ministero intende affiancarvi maestranze tecnicamente e fisicamente preparate, legate attraverso la famiglia alle terre dell'Impero. Per tale motivo sono state già concordate con il Camerata Ministro per le comunicazioni opportune provvidenze, per consentire all'operaio che vive nell'Africa Orientale Italiana di farsi raggiungere dai propri familiari.

Ai problemi della colonizzazione demografica sono naturalmente connessi tutti gli aspetti dell'assistenza sociale e, in particolar modo, quello della remunerazione del lavoro.

Sono stati sviluppati idonei istituti assistenziali e previdenziali, in rapporto alla necessità di tutelare ingenti masse di nostri lavoratori.

Tutti i nostri grandi Istituti nazionali d'assistenza e previdenza sono presenti in Africa Orientale Italiana: sicchè ogni evento fortuito è convenientemente ed efficacemente tutelato.

Il Partito è stato sempre presente nella tutela delle masse lavoratrici ed ha svolto opera preziosa in perfetta unità di intenti e di spirito con le autorità di Governo, sia al centro che alla periferia.

D'altra parte, la organizzazione degli operai nei Reparti di lavoratori della Milizia ha dato un ottimo risultato; sono oltre quarantamila italiani che, pronti a difendere il proprio paese in terra d'Africa, contribuiscono alle sue fortune, inquadrati nell'esercito del lavoro: tipica, originale creazione del Regime.

Per quanto concerne la remunerazione del lavoro, oggi tutte le categorie godono di precise provvidenze contenute in apposite disposizioni che regolamentano, in ogni aspetto, lo svolgimento del rapporto di lavoro. Tale regolamentazione, che consiste in un complesso di norme di carattere generale, ha avuto un particolare indirizzo, perchè occorreva necessariamente elaborare la materia — in questa prima fase — seguendo un criterio uniforme per tutti i settori produttivi, al fine di non creare un inceppo all'economia in fase di formazione.

In questo fervore di opere e di iniziative le esigenze delle popolazioni indigene sono tenute, nel quadro della funzione espansionistica della nostra razza, nella necessaria considerazione, affinchè — da una graduale evoluzione della propria rudimentale economia — possano raggiungere quelle superiori forme di vita sociale che meglio si addicono alle loro possibilità. (*Approvazioni*).

Il lavoro nazionale e il lavoro indigeno non costituiscono nella economia imperiale fattori divergenti: anzi, essi si integrano in quanto possono coesistere politicamente ed economicamente in ogni settore, con mansioni ben definite, in dipendenza delle rispettive posizioni di razza. (*Bene!*) Questo è precisamente in armonia coi concetti svolti dal Camerata Baraldi, che ringrazio del suo appassionato discorso.

Da queste premesse emerge, Camerati, che il Governo, affiancato dall'azione sempre vigile del Partito, ha inteso imporre nell'Impero una norma precisa alla vita del lavoro, allo scopo di realizzare — nei riflessi di tutte le categorie — la più alta giustizia sociale.

Queste le linee fondamentali della nostra azione di governo, la quale non deve essere considerata come statica derivazione di presupposti teorici o di necessità contingenti, ma come espressione della nostra dinamica volontà fascista, che non ha assunto soltanto il compito di amministrare le terre dell'Impero, ma soprattutto e innanzi tutto quello di civilizzarle, sradicando le tradizioni di oscura barbarie per rigenerarvi la terra e gli uomini e sollecitarli verso l'umano progresso nel nome d'Italia. (*Vivi applausi*).

Ed ora, onorevoli Camerati, vi parlerò brevemente dell'Africa Settentrionale.

Chi, come me, ha avuto la ventura di partecipare al movimento ascensionale della Libia, dal primo inizio della campagna di guerra, alle successive fasi del suo divenire, ha impresso nel sentimento e nella memoria quella zona addormentata coi suoi minareti emergenti appena dalla uniforme distesa desertica. In essa vennero man mano riattivati i nuclei fondamentali di una nuova esistenza, fino alla trasformazione dei suoi valori africani e coloniali in valore mediterraneo, e fino alla sua immissione nella vita stessa italiana.

Là mia parola è ispirata alla recente constatazione, da me fatta in occasione dell'apertura della XII Fiera di Tripoli, di una realtà la quale non consente una rappresentazione a base di cifre, nè va analizzata col nostro sguardo di amministratori circospetti o di studiosi di antichità riesumate, ma deve essere vista e sentita nel suo valore complessivo e integrale; compresa e amata come una testimonianza della nostra più alta capacità, spirituale e nazionale.

Ormai non siamo più nella fase di aspirazioni ma di constatazioni serene e consapevoli di una realtà già concreta: la Libia, territorio nazionale, si evolve e ascende alle stesse superiori acquisizioni della nostra esistenza

nazionale, non sotto l'imperio di leggi importate, sovrapposte coattivamente, ma sotto l'impulso di tendenze divenute, direi quasi, naturali ed istintive.

La fase coloniale della Libia appartiene alla storia remota, più che nel tempo, nello spirito nazionale; la Libia, possedimento coloniale trasformato in territorio italiano, è in pieno sviluppo e sono già manifesti ed efficienti i presupposti di una fase ancora più elevata di vitalità, che consenta una nostra integrale espansione demografica.

La colonizzazione, fino a qualche tempo addietro episodica, sporadica, disseminata, attivata da iniziative di singoli e di enti, si avvia ad una nuovissima fase, ampia, generalizzata, confluyente, alimentata dalla stessa linfa vigorosa che circola nel nostro organismo nazionale.

Stupendo spettacolo questa constatazione di vita consonante alla nostra in tutti i settori: agricolo, artigiano, commerciale, industriale, educativo e formativo della gioventù destinata a formare la nuova popolazione araba del Littorio.

È lontano, perduto nella caligine delle vaghe rimembranze, il periodo della organizzazione delle cittadine costiere, curate a mo' di presepio, in cui la nostra industriosa amorevole sollecitudine si faceva merito di sovrapporre, volta a volta, forme di modernità timide e capricciose.

Noi, ora, attraverso l'organizzazione turistica, una delle più geniali realizzazioni del Governo fascista, ammiriamo l'aspetto nuovo della Libia nella sua modernissima attrezzatura di civiltà; ma non si tratta più di sovrapposizione, sibbene di espressione di forza intrinseca che pulsa con lo stesso vigore a Tripoli e a Gadames, a Bengasi ed a Cufra, sul confine litoraneo e su quello desertico, con un proprio inconfondibile ritmo.

Opera e passione tenace di popolo, è vero; potenza ed armonia del Regime, è verissimo; ma sopra ogni cosa impulso e guida onnipresente e onniveggente del Duce, la cui politica il Maresciallo Balbo traduce con entusiasmo e con genialità. (*Vivissimi prolungati applausi all'indirizzo del Duce*).

Provincializzazione dei territori costieri, sistemazione militare del retroterra, creazione dell'acarta litoranea, sistema di comunicazioni terrestri ed aeree, dalle autostrade alle carovaniere, politica di redenzione, di colonizzazione demografica, di elevazione spirituale e civile delle genti libiche, attivazione delle correnti commerciali, disciplinate, coordinate, sintetizzate nella annuale Fiera di

Tripoli, di potenza e risonanza internazionale, significano che la Libia è insieme alla Madrepatria e confusa ormai nei suoi stessi destini, lanciata sulla via dell'avvenire più promettente.

Onorevoli Camerati, la nostra azione nell'Africa Italiana è ormai entrata in una fase decisiva: dai primi obiettivi raggiunti si può dedurre quali siano i lineamenti di questa grande costruzione della civiltà fascista in terra d'Africa.

A questa costruzione sono intenti con entusiasmo e sacrificio i nostri bravi funzionari ai quali non si può lesinare la lode più incondizionata per aver saputo fronteggiare con le loro sparute schiere una situazione di fatto che avrebbe richiesto un numero almeno decuplo di funzionari, ove essi non avessero moltiplicato con spirito fascista la loro attività e la loro volontà. (*Vivi applausi*).

Noi operiamo in funzione della maggiore potenza politica e militare e della più alta efficienza economica della Nazione.

Questi sono, infatti, gli imperativi della nostra azione africana, alla vigilia del secondo annuale dell'Impero: la loro forza è negli alti ideali che ci animano, nella genialità e nella tenacia della razza.

L'Italia Fascista sa ormai che il suo destino di potenza è sul mare che la circonda e su quella terra d'Africa che le appartiene, non soltanto per un diritto di conquista e di vita, ma per un'alta missione di civiltà, perchè alla barbarie e al disordine Roma ha sempre opposto, nei secoli, la chiarezza delle sue leggi, la forza e la giustizia dei suoi ordinamenti. (*Vivissimi generali prolungati applausi, che si rinnovano quando l'onorevole Sottosegretario raggiunge il banco del Governo, e ai quali si associano le tribune*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per l'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

— Tabella A. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso

l'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 7,358,500.

Capitolo 2. Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio al personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale, al personale a contratto ed al personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale — Assegni agli addetti ai Gabinetti, lire 200,000.

Capitolo 3. Spese per Consigli e Commissioni — Spese per il funzionamento delle Consulte, comprese le diarie e le spese di viaggio da rimborsarsi ai componenti delle Consulte stesse, lire 150,000.

Capitolo 4. Sussidi al personale in attività di servizio ed agli ex impiegati e loro famiglie, lire 30,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale ed a funzionari di altre Amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione coloniale, lire 175,000.

Capitolo 6. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 7. Spese di manutenzione, di adattamento dei locali e degli impianti vari in uso degli uffici dell'Amministrazione centrale, lire 200,000.

Capitolo 8. Fitto di locali, lire 100,000.

Capitolo 9. Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima, lire 25,000.

Capitolo 10. Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni, lire 36,000.

Capitolo 11. Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 800,000.

Capitolo 12. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro. Aggio, sconto e commissioni su divise estere (*Spesa obbligatoria*), lire 6,000.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 25,000.

Capitolo 14. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione coloniale (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), *per memoria*.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Debito vitalizio. — Capitolo 16. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 1,750,000.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1790, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144 modificata col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 18. Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti le colonie, congressi, esposizioni e propaganda coloniale — Sovvenzioni, per scopi coloniali, ad istituti nazionali ed internazionali — Spese per pubblicazioni destinate a diffondere la cultura nelle colonie, lire 300,000.

Capitolo 19. Spese per il funzionamento dell'ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche, lire 50,000.

Capitolo 20. Museo coloniale — Manutenzione del palazzo sede del Museo — Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del Museo — Spese per il funzionamento della Mostra campionaria di propaganda coloniale — Quote di entrate devolute ai Governi coloniali e di somme comunque percette, per conto di terzi (articolo 23 Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal Regio decreto 24 novembre 1932, n. 1756), lire 16,000.

Capitolo 21. Spese politiche segrete, lire 150,000.

Capitolo 22. Spese politiche per le colonie da erogarsi direttamente dal Ministero, lire 180,000.

Capitolo 23. Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli — Spese per il personale addettovi, lire 515,000.

Capitolo 24. Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli — Spese per il funzionamento dei servizi, lire 250,000.

Capitolo 25. Spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti, *per memoria*.

Corpo di polizia coloniale. — Capitolo 26. Spese per il funzionamento della scuola di addestramento del Corpo di polizia coloniale, lire 700,000.

Capitolo 27. Spese politiche di carattere riservato per il servizio investigativo, lire 6 milioni.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese diverse* — Capitolo 28. Quota parte corrispondente agli interessi della annualità per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concesso al Go-

verno dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155 convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, tredicesima delle quaranta annualità), lire 111,907.39.

Capitolo 29. Contributo a favore dell'Ente per la colonizzazione della Libia (Regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 156), lire 15 milioni.

Capitolo 30. Contributo a favore dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A. M. A. O.) (Regio decreto-legge 30 novembre 1936, numero 2331), lire 8,000,000.

Corpo di polizia coloniale. — Capitolo 31. Spese per il servizio investigativo politico, lire 6,000,000.

Capitolo 32. Spese per la vestizione, l'equipaggiamento, l'armamento, il casermaggio ed i mezzi tecnici per il Corpo di polizia coloniale, lire 12,218,000.

Capitolo 33. Spese per l'acquisto di mezzi automobilistici e marittimi, di quadrupedi e di bardature pel Corpo di polizia coloniale, lire 12,100,000.

Fondi a disposizione del Ministero. — Capitolo 34. Fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie, lire 15 milioni.

Capitolo 35. Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle colonie, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie delle colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci, lire 5,760,000.

Contributi alle colonie a pareggio dei bilanci. — Capitolo 36. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia, lire 291 milioni 800,000.

Capitolo 37. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana consolidato agli effetti dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937, numero 2299, lire 1,000,000,000.

Assegnazioni straordinarie alle colonie. — Capitolo 38. Assegnazione straordinaria per la costruzione, il completamento e la manutenzione delle strade affidate al servizio dell'Azienda autonoma statale della strada nell'Africa Orientale Italiana (Regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1714), per memoria.

Capitolo 39. Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto nell'Africa Orientale Italiana (Regio decreto-legge 15 novembre 1937, numero 2299), lire 400,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Rimborso di somme anticipate.* — Capitolo 40. Quota parte, in conto capitale, delle annualità per l'ammortamento del mutuo di lire 3 milioni concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 — Tredicesima delle quaranta annualità), lire 47,534.61.

Partite che si compensano con l'entrata. — Capitolo 41. Fondo da assegnarsi ai Governi coloniali e al Deposito truppe coloniali in Napoli, per gli scopi fissati dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, numero 3049 (Fondo scorta per i servizi militari), lire 10,350,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 9,107,500.

Debito vitalizio, lire 1,790,000.

Spese per servizi speciali, lire 1,461,000.

Corpo di polizia coloniale, lire 6,700,000.

Totale delle spese effettive ordinarie, lire 19,058,500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese diverse, lire 23 milioni 111,907.39.

Corpo di polizia coloniale, lire 30,318,000.

Fondi a disposizione del Ministero, lire 20 milioni 760,000.

Contributi alle colonie a pareggio dei bilanci, lire 1,291,800,000.

Assegnazioni straordinarie alle colonie, lire 400,000,000.

Totale delle spese effettive straordinarie, lire 1,765,989,907.39.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Rimborso di somme anticipate, lire 47,534.61.

Partite che si compensano con l'entrata, lire 10,350,000.

Totale del movimento di capitali, lire 10 milioni 397,534.61.

Totale delle spese straordinarie, lire 1 miliardo 776,387,442.

Totale generale, lire 1,795,445,942.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 1,785,048,407.39.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 10,397,534.61.

Totale generale, lire 1,795,445,942.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Libia.

Si dia lettura dell'entrata.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata della Libia per l'esercizio finanziario 1938-39. — Tabella B. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Entrate proprie della Colonia.* — Articolo 1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari, lire 78,650,000.

Articolo 2. Proventi dei monopoli, lire 34 milioni 430,000.

Articolo 3. Tasse varie, lire 13,000,000.

Articolo 4. Proventi relativi all'esercizio della caccia (decreto governatoriale 8 agosto 1935, n. 11430), lire 100,000.

Articolo 5. Proventi postali, telegrafici, radiotelegrafici e telefonici, lire 8,000,000.

Articolo 6. Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, n. 501 e Regio decreto 18 aprile 1929, n. 809), lire 17,500,000.

Articolo 7. Imposte indirette, lire 950,000.

Articolo 8. Entrate diverse, lire 8,080,000.

Articolo 9. Contributi obbligatori per le radioaudizioni circolari e tasse sugli apparecchi e loro parti, lire 35,000.

Articolo 10. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese iscritte in bilancio, *per memoria.*

Articolo 11. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa, *per memoria.*

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Contributi dello Stato.* — Articolo 12. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio, lire 291,800,000.

Articolo 13. Assegnazione straordinaria per la valorizzazione agraria della Colonia, *per memoria.*

Articolo 14. Prelevazioni dal fondo a disposizione del Ministero per nuove e maggiori spese civili e militari, *per memoria.*

Entrate diverse. — Articolo 15. Avanzo di bilancio della gestione delle ferrovie della Colonia, *per memoria.*

Articolo 16. Avanzo di bilancio della gestione dei monopoli eccedente il limite stabilito per il fondo di riserva (articolo 22 del Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), *per memoria.*

Articolo 17. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa, *per memoria.*

Articolo 18. Entrate diverse dipendenti dal mutuo di lire 100 milioni di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280; interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso il Tesoro; eventuale maggior gettito del mutuo; eventuali disponibilità nelle assegnazioni per i lavori, *per memoria.*

Articolo 19. Entrate provenienti da prelevazioni dal fondo di riserva costituito con l'avanzo accertato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le colonie modificato col Regio decreto 24 luglio 1936, n. 1642, *per memoria.*

Articolo 20. Ricupero di somme per colmare deficienze di cassa (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344), *per memoria.*

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Articolo 21. Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale, *per memoria.*

Articolo 22. Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta, *per memoria.*

Articolo 23. Ricupero di somme anticipate agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 20 del Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608), *per memoria.*

Articolo 24. Assegnazione del Ministero dell'Africa Italiana sul fondo scorta per i servizi militari della Colonia (articolo 184 dell'ordinamento amministrativo-contabile delle colonie modificato col Regio decreto 24 luglio 1936, n. 1642), lire 2,950,000.

Categoria III. *Contabilità speciali.* — Articolo 25. Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi (articolo 68 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le colonie, approvato col Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271), *per memoria.*

Articolo 26. Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 dell'ordinamento sopra citato), *per memoria.*

Articolo 27. Somme versate ai termini dell'articolo 15 del Regio decreto 8 febbraio 1932 n. 172, modificato con Regio decreto 18 luglio 1933, n. 1035 e destinate al pagamento dei premi di rendimento a magistrati e funzionari di cancelleria che abbiano curato procedimenti fallimentari, *per memoria.*

Articolo 28. Proventi dell'Ospedale coloniale Vittorio Emanuele III di Tripoli, lire 4 milioni 255,471.

Articolo 29. Proventi dell'Ospedale coloniale di Bengasi, lire 2,595,000.

Articolo 30. Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia avvocatura dello Stato per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa Avvocatura e spese gravanti le competenze medesime, *per memoria.*

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* —

Entrate proprie della Colonia, lire 160 milioni 745,000.

Totale delle entrate effettive ordinarie, lire 160,745,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Contributi dello Stato, lire 291,800,000.

Entrate diverse, *per memoria*.

Totale delle entrate effettive straordinarie, lire 291,800,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 2,950,000.

Categoria III. *Contabilità speciali*, lire 6 milioni 850,471.

Totale delle entrate straordinarie, lire 301 milioni 600,471.

Totale generale, lire 462,345,471.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. *Entrate effettive* (ordinarie e straordinarie), lire 452,545,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 2,950,000.

Categoria III. *Contabilità speciali*, lire 6 milioni 850,471.

Totale generale, lire 462,345,471.

Pongo a partito questo totale.

(*E approvato*).

Passiamo allo stato di previsione della spesa. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa della Libia per l'esercizio finanziario 1938-39. — *Tabella B*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese per il Governo ed i servizi civili*. — *Spese generali*. — Articolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 7,500,000.

Articolo 2. Personale dei ruoli tecnici dell'Amministrazione coloniale — Personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato a contratto — Stipendi, assegni ed indennità fisse, lire 39,580,000.

Articolo 3. Personale di ruolo e a contratto delle Ragionerie coloniali — Stipendi ed assegni fissi, lire 2,300,000.

Articolo 4. Personale indigeno — Stipendi, paghe ed assegni fissi, lire 10,750,000.

Articolo 5. Contributi per trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio in Colonia. Indennità di buona uscita. Premi di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 1 milione 100,000.

Articolo 6. Spese di equipaggiamento, lire 120,000.

Articolo 7. Spese di viaggio per trasferimenti e congedi, lire 1,850,000.

Articolo 8. Indennità e spese di viaggio per missioni, lire 1,700,000.

Articolo 9. Indennità varie e compensi per prestazioni speciali del personale in servizio in Colonia, dovute in base a disposizioni regolamentari in vigore, lire 1,008,000.

Articolo 10. Sussidi ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio, o già appartenenti all'Amministrazione, ed alle loro famiglie, lire 200,000.

Articolo 11. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni, in effettivo servizio nella Colonia, lire 404,000.

Articolo 12. Spese di cancelleria, stampati di ogni genere, escluse le carte valori — Spese varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali — Spese telegrafiche — Spese di illuminazione — Spese per le divise ai motoristi ed al personale subalterno della Colonia — Acquisto e manutenzione di mobili, lire 3,140,000.

Articolo 13. Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della Colonia, lire 420,000.

Articolo 14. Spese per la costituzione e il funzionamento dei Corpi consultivi, lire 20 mila.

Articolo 15. Assegni a capi e notabili indigeni, ex-pensionati ed ex-impiegati turchi, lire 600,000.

Articolo 16. Spese politiche, lire 700,000.

Articolo 17. Somma a disposizione del Governatore Generale per spese politiche riservate, lire 45,000.

Articolo 18. Spese segrete, lire 145,000.

Articolo 19. Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie, lire 1,800,000.

Articolo 20. Sussidi ad opere di assistenza della maternità e dell'infanzia, lire 150,000.

Capitolo 21. Spese di liti, lire 18,000.

Articolo 22. Spese casuali, lire 70,000.

Articolo 23. Spese per fitto di locali e terreni di proprietà privata, lire 700,000.

Articolo 24. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le colonie approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Spese per i servizi. — Articolo 25. Spese per riparazioni, acquisto e funzionamento dei mezzi di trasporto in genere, lire 2,700,000.

Articolo 26. Spese di funzionamento dell'ufficio studi, lire 60,000.

Articolo 27. Spese di funzionamento dell'Ufficio stampa e propaganda, lire 60,000.

Articolo 28. Servizi economici — Ufficio pesi e misure — Sussidi, contributi, studi vari ed altre spese per favorire o incoraggiare la valorizzazione economica della Colonia, 860 mila.

Articolo 29. Contributo al Ministero dell'Africa Italiana per concorso nelle spese di manutenzione e di rifornimento del Museo e della Mostra coloniale (articolo 20 del Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409), *per memoria*.

Articolo 30. Servizi finanziari, dogane, imposte e tasse — Aggi e compensi ai riscuotitori dei tributi, lire 1,200,000.

Articolo 31. Contributo a favore della Cassa di risparmio per l'esercizio del credito agrario, fondiario ed edilizio e da corrispondersi entro i limiti dei proventi per diritto speciale di entrata sullo zucchero, lire 2,000,000.

Articolo 32. Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale, lire 500,000.

Articolo 33. Servizi di colonizzazione: agrario, fitopatologico, forestale e zootecnico — Spese per la valorizzazione agraria — Concorsi, studi ed esperimenti relativi, lire 7 milioni.

Articolo 34. Servizio meteorologico (articolo 9 del Regio decreto 17 giugno 1929, numero 1110), lire 80,000.

Articolo 35. Spese per l'applicazione dell'ordinamento corporativo e della legislazione sociale del lavoro in Libia, lire 350,000.

Articolo 36. Contributi ad aziende di colonizzazione, ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 2433, lire 10,000,000.

Articolo 37. Contributi ad aziende di colonizzazione indigena, lire 1,500,000.

Articolo 38. Spese per il funzionamento dei servizi marittimi e portuali, lire 450,000.

Articolo 39. Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, numero 768), lire 232,000.

Articolo 40. Servizi giudiziari e di notariato, lire 170,000.

Articolo 41. Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'articolo 9 del Regio decreto 8 febbraio 1932, n. 172 (spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria), lire 1,000.

Articolo 42. Premi di operosità e rendimento al personale per i servizi relativi agli

amministratori giudiziari (articolo 9 del Regio decreto 8 febbraio 1932, n. 172), lire 1,500.

Articolo 43. Servizi fondiari, lire 348,000.

Articolo 44. Servizio di pubblica sicurezza, lire 110,000.

Articolo 45. Servizi carcerari, lire 1,600,000.

Articolo 46. Servizi sanitari, lire 2,455,000.

Articolo 47. Spese per mantenimento di detenuti, lire 625,000.

Articolo 48. Servizi archeologici, lire 325 mila.

Articolo 49. Servizi scolastici, lire 2,260,000.

Articolo 50. Spese per il Museo di storia naturale di Tripoli, lire 100,000.

Articolo 51. Servizi postali ed elettrici, lire 4,200,000.

Articolo 52. Contributo dovuto all'« Eiar » ai termini dell'articolo 12 del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207, e quote sui contributi di cui all'articolo 8 dell'entrata, lire 30 mila.

Articolo 53. Servizio delle opere pubbliche — Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi, lire 23,524,700.

Articolo 54. Servizio delle opere pubbliche — Spese per l'officina del servizio idrico, lire 1,000,000.

Articolo 55. Contributo per il funzionamento della Commissione venatoria da corrispondersi in base ai proventi dell'articolo 4 dell'entrata e nei limiti stabiliti dall'articolo 71 del decreto governatoriale 8 agosto 1935, n. 1130, lire 81 mila 500.

Articolo 56. Colonie penali agricole, lire 150,000.

Articolo 57. Spese per il funzionamento del servizio idrografico, lire 300,000.

Articolo 58. Rimborso all'erario dello Stato della spesa sostenuta per il funzionamento, in Libia, dei servizi della Corte dei Conti, lire 1,278,000.

Spese per l'Arma dei Reali carabinieri. — Articolo 59. Stipendi, assegni e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali, appuntati, carabinieri e zaptié, lire 16,300,000.

Articolo 60. Spese di equipaggiamento, lire 30,000.

Articolo 61. Spese per trasferimenti e congedi, lire 460,000.

Articolo 62. Spese per missioni, lire 108 mila.

Articolo 63. Spese per indennità varie, lire 1,060,000.

Articolo 64. Servizio di commissariato — Pane, viveri, casermaggio e combustibile — Trasporti e servizi automobilistici — Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e

di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri, graduati zaptiè e zaptiè, lire 4,696,000.

Articolo 65. Spese generali — Assegni per spese di ufficio — Rette di ospedale e spese per l'igiene e la profilassi — Armi, munizioni e buffetterie — Spese per le caserme — Soprassoldi di medaglie, lire 964,000.

Articolo 66. Spese per acquisto quadrupedi — Spese per foraggio e per paglia da lettiera; ferratura e medicinali, lire 3,440,000.

Spese per la Regia guardia di finanza. — Articolo 67. Stipendi, soldi, soprassoldi ed indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e personale di truppa, lire 2,640,000.

Articolo 68. Spese di equipaggiamento, lire 12,000.

Articolo 69. Spese per trasferimenti e congedi, lire 65,000.

Articolo 70. Indennità e spese di viaggio per missioni, lire 63,000.

Articolo 71. Indennità varie, lire 112,000.

Articolo 72. Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese per il funzionamento del servizio, lire 340,000.

Spese per gli agenti del Corpo di polizia. — Articolo 73. Assegni ed indennità fisse al personale metropolitano e indigeno, lire 609 mila.

Articolo 74. Indennità di equipaggiamento, lire 10,000.

Articolo 75. Spese per trasferimenti e congedi, lire 26,000.

Articolo 76. Spese per missioni, lire 16,000.

Articolo 77. Indennità varie, premi di rafferma agli agenti metropolitani, lire 25,000.

Articolo 78. Casermaggio, armi, munizioni e varie, lire 32,000.

Spese per la Milizia forestale. — Articolo 79. Stipendi, soldi, soprassoldi ed indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e personale di truppa, lire 1,925,000.

Articolo 80. Spese di equipaggiamento, lire 85,000.

Articolo 81. Spese per trasferimenti e congedi, lire 95,000.

Articolo 82. Indennità e spese di viaggio per missioni, lire 60,000.

Articolo 83. Indennità varie e premi di rafferma, lire 80,000.

Articolo 84. Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese per il funzionamento del servizio, lire 255,000.

Spese per le guardie locali. — Articolo 85. Assegni ed indennità fisse, lire 470,000.

Articolo 86. Indennità varie, lire 11,400.

Restituzioni diverse. — Articolo 87. Restituzione di somme indebitamente versate in

Tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia, lire 252,000.

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche. — Articolo 88. Contributo per il pareggio dei bilanci ferroviari, lire 1,300,000.

Articolo 89. Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche, lire 517 mila.

Spese militari. — *Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.* — Articolo 90. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena, lire 70,200,000.

Articolo 91. Spese di equipaggiamento, lire 287,200.

Articolo 92. Spese per trasferimenti e congedi, lire 4,270,000.

Articolo 93. Spese per missioni, lire 1 milione.

Articolo 94. Spese per indennità varie, lire 4,555,000.

Articolo 95. Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari o già addetti a tali servizi e alle loro famiglie, lire 12,000.

Articolo 96. Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari, lire 84,000.

Articolo 97. Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni alla immediata dipendenza del Governatore generale, lire 180,000.

Articolo 98. Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese di ufficio, riservate, per gratificazioni e lavori straordinari alla truppa anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani), lire 2,293,000.

Articolo 99. Servizio commissariato: pane e viveri — Casermaggio e combustibile — Vestiario, lire 30,000,000.

Articolo 100. Servizio sanitario — Spese per acquisto medicinali, materiali sanitari e per i ricoverati negli stabilimenti di cura, lire 2,600,000.

Articolo 101. Spese per quadrupedi — Foraggio, rimonta, medicinali, ferratura e varie, lire 9,000,000.

Articolo 102. Servizio del genio — Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale, lire 8,028,000.

Articolo 103. Servizi di artiglieria — Laboratori, carreggio e materiali vari, lire 4 milioni.

Articolo 104. Servizio automobilistico — Materiale automobilistico — Lubrificanti e carburanti, lire 12,500,000.

Articolo 105. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali, lire 8,500,000.

Articolo 106. Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico, lire 1,860,000.

Articolo 107. Contributo al Ministero dell'aeronautica per il mantenimento delle forze aeree in Libia (articolo 6 Regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2323), lire 25,000,000.

Spese per il Gruppo legioni M. V. S. N. — Articolo 108. Assegni agli ufficiali, sottufficiali e truppa in servizio permanente effettivo ed agli ufficiali, sottufficiali e truppa richiamati temporaneamente per le esercitazioni annuali, lire 1,790,000.

Articolo 109. Spese di equipaggiamento, lire 20,000.

Articolo 110. Spese per trasferimenti e congedi, lire 100,000.

Articolo 111. Spese per missioni, lire 100 mila.

Articolo 112. Spese per indennità varie, lire 100,000.

Articolo 113. Premi di operosità e rendimento agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni alle dirette dipendenze del Governatore generale, lire 20,000.

Articolo 114. Spese generali, lire 108,000.

Articolo 115. Servizio commissariato (pane, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio), lire 650,000.

Articolo 116. Servizio sanitario ricoveri ospedalieri, lire 25,000.

Articolo 117. Quadrupedi, foraggio, rimonta, medicinali, ferrature e varie, lire 10,000.

Articolo 118. Servizio artiglieria — Acquisto munizioni e bombe, lire 90,000.

Articolo 119. Spese per la pre-militare e per la post-militare, lire 170,000.

Articolo 120. Spese di ogni genere inerenti ai trasporti ed all'acquisto di paglia per giacitura negli accantonamenti in caso di richiamo temporaneo, lire 67,000.

Articolo 121. Spese di ogni genere per il funzionamento della gioventù araba del Littorio (G. A. L.) (Decreto governatoriale 7 agosto 1935, n. 8426), lire 300,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per il Governo ed i servizi civili.* — Articolo 122. Spese di rappresentanza, lire 210,000.

Articolo 123. Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso lo-

calità ove non esistono municipi, lire 2 milioni.

Articolo 124. Contributo alla Banca nazionale del lavoro per il credito peschereccio (articolo 3 del Regio decreto-legge 25 maggio 1936, n. 1385) — 3ª annualità, lire 300,000.

Articolo 125. Contributo alla Cassa di risparmio della Libia (sezione autonoma per le casi popolari della Libia) pari al 3 per cento delle somme investite nella costruzione e nell'acquisto di case popolari (articolo 4 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1502), lire 100,000.

Articolo 126. Contributo sul pagamento degli interessi per i mutui destinati alle spese di impianto e di miglioramento per l'incremento della pesca (articolo 3 del Regio decreto-legge 25 maggio 1936, n. 1385), *per memoria.*

Articolo 127. Contributo per il funzionamento degli Ospedali coloniali, lire 2,762,813.

Articolo 128. Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione, lire 800,000.

Articolo 129. Somma da corrispondere alla Cassa di risparmio per interessi e spese relative all'esercizio del credito agrario e fondiario-agrario (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 614 e Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1744, e Regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1692), lire 7,675,000.

Articolo 130. Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico, lire 750,000.

Articolo 131. Opere idrauliche e di bonifica, lire 500,000.

Articolo 132. Opere stradali — Costruzioni di nuove strade e sistemazione straordinaria di strade carovaniere, lire 2,500,000.

Articolo 133. Opere stradali — Costruzione della litoranea libica fra il confine tunisino e quello egiziano e costruzione di case cantoniere, lire 13,700,000.

Articolo 134. Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi, lire 2,500,000.

Articolo 135. Costruzione di case coloniche, di cisterne, pozzi e di fabbricati per la coltivazione dei tabacchi orientali nel Gebel, lire 200,000.

Articolo 136. Opere marittime, costruzione di fari, fanali e segnalamenti, lire 4,000,000.

Articolo 137. Opere edilizie ed igieniche — Costruzione di pozzi ed acquedotti, piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati, lire 2,500,000.

Articolo 138. Spese per scavo di pozzi artesiani per lo studio del sottosuolo per l'avva-

loramento economico della Colonia, lire 3 milioni 500,000.

Articolo 139. Ricerche, assaggi e studi attinenti al servizio delle opere pubbliche, lire 400,000.

Articolo 140. Lavori suppletivi ed imprevisti da eseguire coi proventi dell'articolo 17 dell'entrata, *per memoria*.

Articolo 141. Indennità di caroviveri al personale civile, della Regia guardia di finanza e di polizia (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 1,271,655.84.

Articolo 142. Indennità di caroviveri a favore dei sottufficiali e militari di truppa celibi dei carabinieri Reali, lire 59,000.

Articolo 143. Costruzione di nuove linee telefoniche e telegrafiche, lire 1,500,000.

Articolo 144. Acquisto di galleggianti per i servizi marittimi e doganali, e riparazioni straordinarie a quelli in uso — Acquisto materiali vari per impianto fari, lire 200,000.

Articolo 145. Contributi ad aziende di colonizzazione ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1929 in applicazione del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 2433, lire 1,500,000.

Articolo 146. Spese per l'avvaloramento agrario di terreni steppici assegnati alla Direzione delle carceri per la creazione di colonie penitenziarie agricole, lire 200,000.

Articolo 147. Spese di ammobiliamento e di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici ed alloggi — Spese per acquisto di mobili per alloggi non di servizio (Regio decreto 22 dicembre 1930, n. 1926) — Spese per l'arredamento di nuove scuole, lire 1 milione.

Articolo 148. Spese di qualsiasi natura per i rilievi topografici della Colonia, lire 463,000.

Articolo 149. Contributo per sopperire ad eventuali insufficienze del Fondo di riserva dell'Amministrazione dei monopoli (articolo 22 del Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), *per memoria*.

Articolo 150. Pagamento di somme per deficienze di cassa dovute a cause di forza maggiore, a dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344), *per memoria*.

Articolo 151. Quota interessi relativa al mutuo di lire 100,000,000 di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280, lire 4,547,766.80.

Articolo 152. Quota interessi dell'annualità relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate autorizzato col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e con i Regi decreti 8 aprile 1923, n. 964 e 6 marzo 1924, n. 359, lire 274 mila 20.48.

Articolo 153. Versamento alla cassa della Colonia di somme anticipate per le costruzioni ferroviarie di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e ai Regi decreti 8 aprile 1923, n. 964 e 6 marzo 1924, n. 359, lire 1 milione 650,016.40.

Articolo 154. Spese eccezionali di carattere politico, lire 3,500,000.

Articolo 155. Spesa per l'esercizio dei ricoveri per minori ed invalidi indigeni, lire 1 milione.

Articolo 156. Contributo al Ministero dell'aeronautica per esercizio di aviolinee interessanti la Colonia (Regio decreto-legge 23 maggio 1935, n. 1218), lire 3,000,000.

Articolo 157. Lavori di completamento del porto di Bengasi (legge 29 dicembre 1932, numero 1852), lire 8,000,000.

Articolo 158. Fondo di riserva costituito con gli avanzi di bilancio (articolo 65 del Regio decreto 24 luglio 1936, n. 1642), *per memoria*.

Spese militari. — Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali. — Articolo 159. Indennità temporanea mensile di caroviveri a favore di sottufficiali e militari di truppa che ne hanno diritto, in servizio in Colonia (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 183,500.

Articolo 160. Spese per costruzioni varie di uso militare per la difesa della Colonia, per espropriazioni di immobili e per risarcimento di danni, lire 6,000,000.

Articolo 161. Spese straordinarie per la costituzione di batterie di artiglieria autotrattate, per la rinnovazione del materiale del Centro automobilistico e per la costituzione e dotazione dei magazzini di mobilitazione, lire 5,000,000.

Articolo 162. Sussidi ai militari indigeni bisognosi del Regio corpo delle truppe coloniali, lire 76,000.

Spese per il Gruppo legioni M. V. S. N. — Articolo 163. Indennità temporanea mensile di caroviveri a favore di sottufficiali e militi in servizio nella Colonia (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 5,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Articolo 164. Acquisto di materiali e forniture diverse per i magazzini di scorta, *per memoria*.

Articolo 165. Quota ammortamento in conto capitale dell'annualità 1938 relativa al mutuo di lire 100,000,000 di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280, lire 1,753,329.40.

Articolo 166. Quota ammortamento in conto capitale dell'annualità 1938 relativa al mutuo per costruzioni strade ferrate (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e Regi decreti

8 aprile 1923, n. 964 e 6 marzo 1924, n. 359), lire 154,598.08.

Articolo 167. Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608, articolo 20), *per memoria*.

Articolo 168. Anticipazione alla Cassa di risparmio per effetto dell'articolo 2 del Regio decreto 5 giugno 1933, n. 829, riguardante agevolazioni per l'ammortamento dei mutui fondiario-agrari, lire 2,960,000.

Articolo 169. Assegnazione del Ministero dell'Africa Italiana sul fondo scorta per i servizi militari della Colonia (articolo 184 dell'ordinamento amministrativo contabile delle colonie modificato col Regio decreto 24 luglio 1936, n. 1642), lire 2,950,000.

Categoria III. *Contabilità speciali*. — Articolo 170. Spese per conto di terzi (articolo 68 dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie — Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1721), *per memoria*.

Articolo 171. Fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 dell'ordinamento sovraccitato), *per memoria*.

Articolo 172. Spese per il funzionamento dell'ospedale coloniale Vittorio Emanuele III di Tripoli, lire 4,255,471.

Articolo 173. Spese per il funzionamento dell'ospedale coloniale di Bengasi, lire 2 milioni 595,000.

Articolo 174. Quote dovute ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti sulle competenze medesime, *per memoria*.

Articolo 175. Premi di rendimento a magistrati ed a funzionari di cancelleria che abbiano curato procedimenti fallimentari ai termini dell'articolo 15 del Regio decreto 8 febbraio 1932, n. 172, modificato dal Regio decreto 18 luglio 1933, n. 1035, *per memoria*.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese per il Governo ed i servizi civili*. — Spese generali, lire 74,320,000.

Spese per i servizi, lire 65,551,700.

Spese per l'Arma dei Reali carabinieri, lire 27,058,000.

Spese per la Regia guardia di finanza, lire 3,232,000.

Spese per gli agenti del Corpo di polizia, lire 718,000.

Spese per la Milizia forestale, lire 2 milioni 500,000.

Spese per le guardie locali, lire 481,400.

Restituzioni diverse, lire 252,000.

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche, lire 1,817,000.

Spese militari. — Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali, lire 184,369,200.

Spese per il Gruppo legioni M. V. S. N., lire 3,550,000.

Totale delle spese effettive ordinarie, lire 363,849,300.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive* — *Spese per il Governo ed i servizi civili*, lire 72,563,272.52.

Spese militari. — Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali, lire 11,259,500.

Spese per il Gruppo legioni M. V. S. N., lire 5,000.

Totale delle spese effettive straordinarie, lire 83,827,772.52.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 7,817,927.48.

Categoria III. *Contabilità speciali*, lire 6 milioni 850.471.

Totale delle spese straordinarie, lire 98 milioni 496,171.

Totale generale, lire 462,345,471.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 447,677,072.52.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 7,817,927.48.

Categoria III. Contabilità speciali, lire 6 milioni 850,471.

Totale generale, lire 462,345,471.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa delle ferrovie della Tripolitania.

Si dia lettura dell'entrata.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1938-39. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Articolo 1. Prodotti del traffico (A. Viaggiatori: Treni, lire 2,500,000; Automezzi, lire 1,400,000; B. Bagagli: Treni, lire 40,000; Automezzi, lire 40 mila; C. Merci: Treni, lire 2,000,000; Automezzi, lire 100,000), lire 6,080,000.

Articolo 2. Introiti diversi dell'esercizio, lire 150,000.

Articolo 3. Introiti per rimborsi di spese (A. Versamenti a magazzino in conto eserci-

zio, lire 14,000; *B.* Ricuperi in conto indennizzi, lire 6,000; *C.* Ricuperi diversi, lire 100,000; *D.* Ricuperi di spese per manutenzione, riparazione e rifornimento degli autoveicoli dei servizi tranviari municipali e dell'E. T. A. L.: 1. Carburanti e lubrificanti, lire 180,000; 2. Manutenzione e riparazione, lire 120,000), lire 420,000.

Articolo 4. Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa (*A.* Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori, *per memoria*; *B.* Ricavo di materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per detto rinnovamento, *per memoria*; *C.* Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per il rinnovamento del detto materiale, *per memoria*; *D.* Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per detto rinnovamento, *per memoria*; *E.* Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione degli automezzi ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per il rinnovamento degli automezzi, *per memoria*; *F.* Interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per i lavori occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*), *per memoria*.

Articolo 5. Contributo a carico del Bilancio generale della Libia nelle spese ordinarie d'esercizio, lire 600,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Articolo 6. Fondo di dotazione, *per memoria*.

Articolo 7. Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale (*A.* Rimborsi e concorsi di terzi, *per memoria*; *B.* Ricavo dalla vendita di beni immobili, *per memoria*; *C.* Materiali di disfaccimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario, *per memoria*; *D.* Diversi, *per memoria*), *per memoria*.

Articolo 8. Fondi prelevati dalla Cassa depositi e prestiti (*A.* Per riparare e prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*; *B.* Pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento, *per memoria*; *C.* Pel rinnovamento delle traverse, *per memoria*; *D.* Pel rinnovamento del materiale rotabile, *per memoria*; *E.* Pel rinnovamento degli automezzi, *per memoria*), *per memoria*.

Categoria III. *Contabilità speciali.* — Articolo 9. Gestione del magazzino (*A.* Fondo in

aumento scorte, *per memoria*; *B.* Ricavi per forniture, *per memoria*), *per memoria*.

Totale generale dell'entrata, lire 7,250,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1938-39. — Titolo I. *Spesa ordinaria* — Categoria I. *Spese effettive.* — § 1. *Spese ordinarie di esercizio.* — Articolo 1. Spese per l'ufficio di direzione (*A.* Personale, lire 465,000; *B.* Diverse, lire 12,000), lire 477,000.

Articolo 2. Spese pel servizio movimento (*A.* Personale: 1. Stazioni, lire 470,000; 2. Convogli (scorta treni), lire 280,000; *B.* Indennizzi per perdite ed avarie, lire 3,000; *C.* Diverse, lire 40,000), lire 793,000.

Articolo 3. Spese del servizio trazione e veicoli (*A.* Personale (locomozione), lire 390 mila; *B.* Combustibile e carburanti, lire 1 milione 110,000; *C.* Materie per untura ed illuminazione delle locomotive e dei veicoli, lire 260,000; *D.* Fornitura e pompatura d'acqua, lire 70,000; *E.* Diverse, lire 24,000; *F.* Manutenzione materiale rotabile: 1. Personale, lire 610,000; 2. Materiali e diverse, lire 350,000), lire 2,814,000.

Articolo 4. Spese pel servizio lavori (*A.* Personale, lire 675,000; *B.* Diverse, lire 180,000), lire 855,000.

Articolo 5. Spese per i servizi automobilistici (*A.* Personale autista e fattorini, lire 600,000; *B.* Carburanti, lire 300,000; *C.* Lubrificanti e materie per pulizia, lire 60,000; *D.* Manutenzione automezzi: 1. Personale, lire 270,000; 2. Materiali e diverse, lire 100,000; *E.* Diverse, lire 60,000), lire 1,390,000.

Articolo 6. Sussidi ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio presso le ferrovie della Tripolitania, lire 25,000.

Articolo 7. Premi di operosità e di rendimento ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio presso le ferrovie della Tripolitania, lire 40,000.

Articolo 8. Spese generali di esercizio (*A.* Affitto, adattamento e riparazione locali, lire 20,000; *B.* Contributo dell'amministrazione per assicurazione obbligatoria del personale a contratto e per trattamento di quiescenza del personale indigeno, lire 66,000; *C.* Diverse, lire 175,000; *D.* Abbuoni sui trasporti (articolo 35 regolamento condizioni e

tariffe, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 1932, n. 62697), lire 30,000), lire 291 mila.

§ 2. *Spese complementari.* — Articolo 9. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore, lire 5,000.

Articolo 10. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento, lire 60,000.

Articolo 11. Rinnovamento delle traverse, lire 60,000.

Articolo 12. Rinnovamento del materiale rotabile, lire 180,000.

Articolo 13. Rinnovamento degli automezzi, lire 260,000.

§ 3. *Spese accessorie.* — Articolo 14. Versamento al bilancio della Libia dell'avanzo della gestione, *per memoria.*

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Articolo 15. Versamento del fondo di dotazione al bilancio dell'esercizio successivo, *per memoria.*

Articolo 16. Acquisto di materiale rotabile, *per memoria.*

Articolo 17. Acquisto di automezzi, *per memoria.*

Articolo 18. Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili, *per memoria.*

Articolo 19. Materiali d'esercizio in aumento di dotazione, *per memoria.*

Articolo 20. Erogazione dei fondi prelevati dalla Cassa depositi e prestiti (A. Per riparare e prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*; B. Per rinnovo della parte metallica dell'armamento, *per memoria*; C. Per rinnovamento delle traverse, *per memoria*; D. Per rinnovamento del materiale rotabile, *per memoria*; E. Per rinnovamento degli automezzi, *per memoria*), *per memoria.*

Categoria III. *Contabilità speciali.* — Articolo 21. Gestione del magazzino provviste, *per memoria.*

Totale generale della spesa, lire 7,250,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa delle ferrovie della Cirenaica.

Si dia lettura dell'entrata.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata delle ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1938-39. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Articolo 1. Prodotti del traffico (A. Viaggiatori: treni, lire 1,800,000; automezzi, lire 1,400,000; B. Baga-

gli: treni, lire 60,000; automezzi, lire 30,000; C. Merci: treni, lire 1,775,000; automezzi, lire 25,000), lire 5,090,000.

Articolo 2. Introiti diversi dell'esercizio, lire 130,000.

Articolo 3. Introiti per rimborsi di spese (A. Versamenti a magazzino in conto esercizio, lire 10,000; B. Ricuperi in conto indennizzi, *per memoria*; C. Ricuperi diversi, lire 25,000), lire 35,000.

Articolo 4. Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa (A. Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori, *per memoria*; B. Ricavo di materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per detto rinnovamento, *per memoria*; C. Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per il rinnovamento di detto materiale, *per memoria*; D. Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per detto rinnovamento, *per memoria*; E. Interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per i lavori occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*), *per memoria.*

Articolo 5. Contributo a carico del bilancio generale della Libia nelle spese ordinarie d'esercizio, lire 700,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Articolo 6. Fondo di dotazione, *per memoria.*

Articolo 7. Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale (A. Rimborsi e concorsi di terzi, *per memoria*; B. Ricavo dalla vendita di beni immobili, *per memoria*; C. Materiale di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario, *per memoria*; D. Diversi, *per memoria*), *per memoria.*

Articolo 8. Fondi prelevati dalla Cassa depositi e prestiti. (A. Per riparare e prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*; B. Per rinnovamento della parte metallica d'armamento, *per memoria*; C. Per rinnovamento delle traverse, *per memoria*; D. Per rinnovamento del materiale rotabile, *per memoria*; E. Per rinnovamento degli automezzi, *per memoria*), *per memoria.*

Categoria III. — *Contabilità speciali.* — Articolo 9. Gestione del magazzino (A. Fondo in aumento scorte, *per memoria*; B. Ricavi per forniture, *per memoria*; C. Ricavi per

vendite ed accrediti, *per memoria*; D. Ricuperi in conto spese accessorie delle provviste non ripartibili fra le singole voci, *per memoria*, *per memoria*.

Totale generale dell'entrata, lire 5,955,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(*E approvato*).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa delle ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1938-39. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — § 1. *Spese ordinarie di esercizio.* — Articolo 1. Spese per ufficio di direzione (A. Personale, lire 200,000; B. Diverse, lire 25,000), lire 225,000.

Articolo 2. Spese per servizio movimento (A. Personale: 1. Stazioni, lire 270,000; 2. Convogli (scorta treni), lire 135,000; B. Indennizzi per perdite ed avarie, lire 5,000; C. Diverse, lire 30,000), lire 440,000.

Articolo 3. Spese per servizio trazione e veicoli (A. Personale (locomozione), lire 260 mila; B. Combustibile e carburanti, lire 550 mila; C. Materie per untura ed illuminazione delle locomotive e dei veicoli, lire 100,000; D. Fornitura e pompatura d'acqua, lire 135 mila; E. Diverse, lire 20,000; F. Manutenzione materiale rotabile: 1. Personale, lire 440,000; 2. Materiali e diverse, lire 200,000), lire 1 milione 705,000.

Articolo 4. Spese per servizio lavori (A. Personale, lire 550,000; B. Diverse, lire 200,000), lire 750,000.

Articolo 5. Spese per il servizio automobilistico (A. Personale addetto agli automezzi, lire 410,000; B. Personale addetto alla manutenzione, lire 115,000; C. Carburanti, lire 200 mila; D. Lubrificanti e materiali di pulizia, lire 120,000; E. Gomme e pezzi di ricambio, lire 300,000; F. Materiali diversi di officina, lire 100,000; G. Fitto e adattamento di locali, lire 125,000; H. Assicurazioni, lire 160,000), lire 1,530,000.

Articolo 6. Sussidi ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio presso le Ferrovie della Cirenaica, lire 15,000.

Articolo 7. Premi di operosità e rendimento ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio presso le Ferrovie della Cirenaica, lire 40,000.

Articolo 8. Spese generali di esercizio (A. Affitto, adattamento e riparazione locali, lire 10,000; B. Contributo dell'Amministrazione

per assicurazione obbligatoria del personale a contratto e per trattamento di quiescenza del personale indigeno, lire 45,000; C. Diverse, lire 75,000), lire 130,000.

§ 2. *Spese complementari.* — Articolo 9. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore, lire 20,000.

Articolo 10. Rinnovamento della parte metallica d'armamento, lire 100,000.

Articolo 11. Rinnovamento delle traverse, lire 200,000.

Articolo 12. Rinnovamento del materiale rotabile, lire 500,000.

Articolo 13. Rinnovamento degli automezzi, lire 300,000.

§ 3. *Spese accessorie.* — Articolo 14. Versamento al bilancio della Libia dell'avanzo della gestione, *per memoria*.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Articolo 15. Versamento del fondo di dotazione al bilancio dell'esercizio successivo, *per memoria*.

Articolo 16. Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili, *per memoria*.

Articolo 17. Acquisto di materiale rotabile, *per memoria*.

Articolo 18. Acquisto di automezzi, *per memoria*.

Articolo 19. Materiale di esercizio in aumento di dotazione, *per memoria*.

Articolo 20. Erogazione dei fondi prelevati della Cassa depositi e prestiti (A. Per riparare e prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*; B. Per il rinnovo della parte metallica dell'armamento, *per memoria*; C. Per il rinnovamento delle traverse, *per memoria*; D. Per il rinnovamento del materiale rotabile, *per memoria*; E. Rinnovamento degli automezzi, *per memoria*), *per memoria*.

Categoria III. *Contabilità speciali.* — Articolo 21. Gestione del magazzino: provviste, *per memoria*.

Totale generale della spesa, lire 5,955,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(*E approvato*).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dei Monopoli della Libia. Si dia lettura dell'entrata.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dei Monopoli della Libia per l'esercizio finanziario 1938-39. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Tabacchi.* — Articolo 1. Provento industriale dei tabacchi esclusi i prodotti secondari, lire 8,008,000.

Articolo 2. Provento dei tabacchi esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo nonchè dei prodotti secondari, lire 325,000.

Articolo 3. Canoni, diritti di licenza e proventi diversi, lire 318,800.

Sali. — Articolo 4. Provento industriale dei sali commestibili, lire 397,600.

Articolo 5. Provento della vendita dei sali per esportazione, provviste di bordo e per le industrie, lire 293,000.

Articolo 6. Proventi diversi, lire 3,400.

Fiammiferi e pietrine focaie. — Articolo 7. Provento commerciale dei fiammiferi e delle pietrine focaie venduti in colonia, lire 1,148,000.

Articolo 8. Proventi diversi, lire 200.

Chinino. — Articolo 9. Provento della vendita del chinino e proventi diversi, lire 33,000.

Ricupero di somme. — Articolo 10. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli del bilancio di previsione della spesa, *per memoria.*

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Articolo 11. Contributo del bilancio coloniale per eventuali spese di carattere patrimoniale (articolo 21 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), *per memoria.*

Articolo 12. Ricavo dalla vendita di beni immobili, macchine e materiali fuori uso pertinenti al patrimonio dell'Amministrazione dei monopoli, *per memoria.*

Articolo 13. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli del bilancio di previsione della spesa, *per memoria.*

Articolo 14. Prelevazione di somme dal fondo rinnovamento di cui all'articolo 25 della spesa, *per memoria.*

Articolo 15. Prelevazione di somme dal fondo di riserva per provvedere a spese straordinarie, *per memoria.*

Articolo 16. Contributo integrativo a carico del bilancio della Colonia per le eventuali insufficienze del fondo di riserva (articolo 22, ultimo comma, del Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), *per memoria.*

Categoria III. *Contabilità speciali.* — Articolo 17. Somministrazione di fondi dal bilancio della Libia per bisogni di cassa (articolo 19 del Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), *per memoria.*

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Tabacchi, lire 8,651,800.

Sali, lire 694,000.

Fiammiferi e pietrine focaie, lire 1,148,200.

Chinino, lire 33,000.

Ricupero di somme, *per memoria.*

Totale delle entrate ordinarie, lire 10,527,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive, per memoria.*

Categoria III. *Contabilità speciali, per memoria.*

Totale delle entrate straordinarie.

Totale generale delle entrate, lire 10,527,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione delle spesa dei Monopoli della Libia per l'esercizio finanziario 1938-39. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Articolo 1. Personale di ruolo dell'amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato (stipendi ed assegni fissi), lire 464,000.

Articolo 2. Personale a contratto (assegni e indennità fisse), lire 566,000.

Articolo 3. Personale indigeno — Invigilatori e inservienti (paghe e assegni fissi), lire 45,000.

Articolo 4. Contributo per trattamento di quiescenza al personale a contratto e indennità di buona uscita, lire 19,000.

Articolo 5. Spese di equipaggiamento, lire 6,000.

Articolo 6. Spese di viaggio per trasferimenti e congedi, lire 20,000.

Articolo 7. Indennità e spese di viaggio per missioni, lire 25,000.

Articolo 8. Indennità varie e compensi per prestazioni speciali del personale, lire 16,000.

Articolo 9. Premi di operosità e rendimento agli impiegati e agenti, e premio di cointeressenza al direttore, lire 24,800.

Articolo 10. Sussidi agli agenti e impiegati, lire 12,200.

Articolo 11. Spese di cancelleria, stampati del servizio generale; spese varie d'ufficio, compreso la piccola manutenzione dei locali e dei mobili del servizio generale; spese postali, telegrafiche e telefoniche; acquisto di mobili per il servizio generale, lire 35,000.

Articolo 12. Spese fitto locali e terreni, lire 5,000.

Articolo 13. Spese di trasporto con automezzi e mantenimento quadrupedi, lire 55 mila.

Articolo 14. Manutenzione ordinaria degli immobili, lire 50,000.

Articolo 15. Assistenza medica, acquisto di medicinali e visite collegiali, e funzionamento della sala di allattamento e custodia dei bambini delle operaie, lire 15,000.

Articolo 16. Spese di pubblicità e propaganda, compresa la partecipazione a fiere, mostre campionarie, ecc., lire 24,000.

Articolo 17. Spese casuali, lire 1,000.

Spese di esercizio. — Articolo 18. Coltivazioni e campi sperimentali tabacchi (*a.* Paghe agli operai, lire 73,000; *b.* Indennità a periti non appartenenti alla Amministrazione, lire 13,000; *c.* Provviste di consumo, ingredienti e articoli diversi, lire 18,600; *d.* Trasporti e facchinaggio, lire 6,800; *e.* Acquisto tabacchi greggi dai coltivatori locali, lire 2,693,600; *f.* Spese generali e varie, lire 1,000; *g.* Manutenzione e dotazione materiali, lire 3,000), lire 2,809,000.

Articolo 19. Manifattura tabacchi (*a.* Paghe agli operai, lire 895,000; *b.* Acquisto ingredienti e articoli diversi, lire 1,100,000; *c.* Trasporti e facchinaggio, lire 10,000; *d.* Acquisto tabacchi greggi dal monopolio del Regno e dall'Azienda tabacchi italiani, 1,567,000; *e.* Manutenzione e dotazione materiali, lire 25,000; *f.* Spese varie, lire 5,000), lire 3,602,000.

Articolo 20. Servizio commerciale tabacchi (*a.* Paghe agli operai, lire 28,500; *b.* Acquisto tabacchi lavorati dal monopolio del Regno e relativi recipienti, lire 546,500; *c.* Provviste di consumo, ingredienti e articoli diversi, lire 3,000; *d.* Trasporti e facchinaggio, lire 170,000; *e.* Indennità trasporto ai rivenditori, lire 30,000; *f.* Materiale mobile di funzionamento, lire 1,000; *g.* Spese varie non classificabili, lire 1,000), lire 780,000.

Articolo 21. Gestione saline (*a.* Paghe agli operai, lire 320,000; *b.* Provviste di consumo, lire 130,000; *c.* Manutenzione e dotazione materiali, lire 30,000; *d.* Trasporti e facchinaggio, lire 11,000; *e.* Spese generali e varie, lire 4,000), lire 495,000.

Articolo 22. Servizio commerciale saline (*a.* Paghe agli operai, lire 7,500; *b.* Provviste di consumo e articoli diversi, lire 5,000; *c.* Trasporti e facchinaggio, lire 50,000; *d.* Indennità trasporto ai rivenditori, lire 15,000; *e.* Spese d'esportazione, lire 110,000; *f.* Materiale mobile, 2,000; *g.* Varie, lire 500), lire 190,000.

Articolo 23. Fiammiferi e pietrine focaie (*a.* Paghe agli operai, lire 6,500; *b.* Provviste di consumo, lire 1,000; *c.* Acquisto nel Regno di fiammiferi, recipienti e pietrine focaie, lire 1,115,000; *d.* Trasporti e facchinaggio, lire 18,000; *e.* Varie, lire 200; *f.* Spese per l'esercizio del monopolio degli accendisigari automatici e delle pietrine focaie, lire 300), lire 1,141,000.

Articolo 24. Chinino (*a.* Acquisto chinino, lire 32,500; *b.* Trasporti e facchinaggio, lire 250; *c.* Spese varie, lire 250), lire 33,000.

Fondo rinnovamento macchine. — Articolo 25. Fondo per il rinnovamento dei macchinari, degli attrezzi, dei mobili, degli impianti, dei fabbricati e relative dipendenze (articolo 21 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), lire 89,000.

Restituzione di somme. — Articolo 26. Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata, lire 5,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Articolo 27. Spese per lo sviluppo e il miglioramento degli impianti (articolo 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), *per memoria.*

Articolo 28. Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio (articolo 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), *per memoria.*

Articolo 29. Fondo per provvedere al saldo di spese residue provenienti dagli esercizi precedenti (articolo 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), *per memoria.*

Articolo 30. Spese per il rinnovamento di macchinari, attrezzi, mobili, impianti e fabbricati, di cui all'articolo 14 dell'entrata, *per memoria.*

Articolo 31. Avanzo di bilancio, eccedente il limite del fondo di riserva, da versare al bilancio della Colonia (articolo 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), *per memoria.*

Categoria III. *Contabilità speciali.* — Articolo 32. Restituzione al bilancio della Libia dei fondi somministrati per i bisogni di cassa, *per memoria.*

Articolo 33. Spese per acquisto di tabacchi greggi in eccedenza alle normali scorte (articolo 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980), *per memoria.*

Riassunto. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 1,383,000.

Spese d'esercizio. — Coltivazioni e campi sperimentali tabacchi, lire 2,809,000.

Manifattura tabacchi, lire 3,602,000.

Servizio commerciale tabacchi, lire 780,000.

Gestione saline, lire 495,000.

Servizio commerciale saline, lire 190,000.
Fiammiferi e pietrine focaie, lire 1,141,000.
Chinino, lire 33,000.

Fondo rinnovamento macchine, lire 89,000.
Restituzione di somme, lire 5,000.

Totale generale delle spese, lire 10,527,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. Spese effettive, *per memoria*.

Categoria III. Contabilità speciali, *per memoria*.

Totale generale delle spese, lire 10 milioni 527,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Africa Orientale Italiana.

Si dia lettura dell'entrata.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Africa Orientale Italiana per l'esercizio finanziario 1938-39. — Tabella C — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie dell'Africa Orientale Italiana. — Articolo 1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari, lire 160,000,000.

Articolo 2. Proventi della gestione dei monopoli, lire 80,000,000.

Articolo 3. Proventi postali, telegrafici e telefonici, lire 45,000,000.

Articolo 4. Tributi diretti, lire 55,000,000.

Articolo 5. Imposte indirette, lire 4 milioni.

Articolo 6. Tasse sugli affari e proventi notarili e giudiziari, lire 28,000,000.

Articolo 7. Tasse locali, lire 6,000,000.

Articolo 8. Proventi dei beni demaniali, lire 5,000,000.

Articolo 9. Utile netto di gestione di aziende speciali, lire 1,000,000.

Articolo 10. Utile netto di gestione delle ferrovie, *per memoria*.

Articolo 11. Entrate diverse ed eventuali, lire 18,000,000.

Articolo 12. Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa, *per memoria*.

Articolo 13. Superi delle aperture di credito concesse ai funzionari delegati, da non reintegrare, *per memoria*.

Articolo 14. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese iscritte in bilancio, *per memoria*.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Contributi dello*

Stato. — Articolo 15. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio, lire 1,000,000,000.

Articolo 16. Assegnazione straordinaria per la valorizzazione agraria dell'Africa Orientale Italiana, *per memoria*.

Articolo 17. Assegnazioni straordinarie per nuove e maggiori spese, *per memoria*.

Articolo 18. Assegnazione straordinaria per la costruzione, il completamento e la manutenzione delle strade a mezzo del servizio dell'Azienda autonoma statale della strada (A. A. S. S.), *per memoria*.

Articolo 19. Assegnazione straordinaria per provvedere all'esecuzione dei lavori e alle attrezzature di primo impianto (Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2299, articolo 4), *per memoria*.

Entrate diverse. — Articolo 20. Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa, *per memoria*.

Articolo 21. Ricupero di somme per colmare deficienze di cassa (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344), *per memoria*.

Articolo 22. Ricupero di somme in dipendenza dei mutui concessi per la ricostruzione di Massaua, *per memoria*.

Articolo 23. Entrate provenienti da prelievi dal fondo di riserva costituito con gli avanzi di bilancio, *per memoria*.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Articolo 24. Ricupero di somme anticipate ad ufficiali e sciombasci per l'acquisto di quadrupedi di servizio, lire 185,000.

Articolo 25. Proventi derivanti dalla vendita di beni del demanio patrimoniale, *per memoria*.

Articolo 26. Assegnazione del Ministero dell'Africa Italiana sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049), lire 7,000,000.

Articolo 27. Recupero derivanti dalla cessione o dall'impiego dei materiali dei magazzini di scorta, lire 3,000,000.

Categoria III. *Contabilità speciali*. — Articolo 28. Ricupero di somme somministrate a funzionari delegati, *per memoria*.

Articolo 29. Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi, *per memoria*.

Articolo 30. Ricupero di annualità dovute per ammortamenti di mutui industriali e di colonizzazione, lire 159,042.85.

Articolo 31. Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio di ferrovie, *per memoria*.

Articolo 32. Entrate relative alla vendita di generi di monopolio, lire 160,000,000.

Articolo 33. Proventi di aziende speciali varie, lire 18,784,500.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Entrate proprie dell'Africa Orientale Italiana, lire 402,000,000.

Totale delle entrate effettive ordinarie, lire 402,000,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi dello Stato, lire 1,000,000,000.

Totale delle entrate effettive straordinarie, lire 1,000,000,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 10,185,000.

Categoria III. Contabilità speciali, lire 178,943,542.85.

Totale delle entrate straordinarie, lire 1,189,128,542.85.

Totale generale, lire 1,591,128,542.85.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Entrate effettive (ordinarie e straordinarie), lire 1,402,000,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 10,185,000.

Categoria III. Contabilità speciali, lire 178,943,542.85.

Totale generale, lire 1,591,128,542.85

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Africa Orientale Italiana per l'esercizio finanziario 1938-39. — Tabella C. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Governo generale. — *Spese generali.* —

Articolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 9,400,000.

Articolo 2. Personale di ruolo dei servizi tecnici e personale a contratto — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 12,200,000.

Articolo 3. Personale indigeno — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi, lire 3,500,000.

Articolo 4. Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti e spese di viaggio, lire 2,550,000.

Articolo 5. Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovute in base a disposizioni regolamentari in vigore, lire 500,000.

Articolo 6. Premi di operosità e rendimento al personale in effettivo servizio del Governo, lire 750,000.

Articolo 7. Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione, ed alle famiglie di quello cessato, lire 250,000.

Articolo 8. Contributi per il trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio nelle colonie, e indennità di buonuscita, lire 200,000.

Articolo 9. Assegni e compensi a capi e notabili indigeni, lire 5,000,000.

Articolo 10. Spese varie di carattere politico, lire 11,000,000.

Articolo 11. Spese di beneficenza ed assistenza — Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione — Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni, lire 1,350,000.

Articolo 12. Spese per l'assistenza dei militari indigeni congedati, lire 150,000.

Articolo 13. Sussidi alle famiglie dei militari indigeni, nei casi di riforma e di decesso per eventi di servizio, lire 250,000.

Articolo 14. Somma a disposizione del Governatore generale per spese politiche e riservate, lire 200,000.

Articolo 15. Spese segrete, lire 300,000.

Articolo 16. Spese di liti, lire 50,000.

Articolo 17. Spese casuali, lire 100,000.

Articolo 18. Spese per cancelleria, stampati, illuminazione e spese varie d'ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Affitto di locali e terreni di proprietà privata, lire 2,000,000.

Articolo 19. Economato generale — Spese varie di funzionamento — Acquisto e manutenzione mobili — Acquisto di materiali di arredamento — Manutenzione di locali — Divise per autisti e personale subalterno, lire 1,500,000.

Articolo 20. Spese per acquisto di libri e di pubblicazioni varie — Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale — Spese per il bollettino ufficiale e altre pubblicazioni nell'interesse dell'Africa Orientale Italiana, lire 500,000.

Articolo 21. Spese di funzionamento dell'autoparco civile — Carburanti e lubrificanti — Paghe e indennità al personale — Spese per altri mezzi di trasporto, lire 4,000,000.

Spese per i servizi civili. — Articolo 22. Spese per la giustizia, il notariato e la conservatoria delle ipoteche, lire 150,000.

Articolo 23. Contributo ordinario al Governatorato di Addis Abeba a pareggio del bilancio, lire 5,000,000.

Articolo 24. Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in municipi, lire 100,000.

Articolo 25. Servizi scolastici, lire 1,000,000.

Articolo 26. Servizio sanitario e veterinario — Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno, lire 7,000,000.

Articolo 27. Servizi carcerari, lire 1,600,000.

Articolo 28. Servizi finanziari, dogane, imposte e tasse — Spese per l'esazione delle entrate in genere, lire 500,000.

Articolo 29. Spese per la gestione dei monopoli, lire 450,000.

Articolo 30. Servizi postali ed elettrici, lire 14,000,000.

Articolo 31. Servizio delle comunicazioni — Sovvenzioni e contributi, lire 23,050,000.

Articolo 32. Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione — Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico — Concorsi, studi ed esperimentazioni relative, lire 1,200,000.

Articolo 33. Servizi minerari — Ricerche nel sottosuolo — Esperimentazioni tecniche — Contributi e sovvenzioni, lire 1,500,000.

Articolo 34. Servizio delle opere pubbliche — Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere stradali, igieniche ed edilizie, lire 5,000,000.

Articolo 35. Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda, lire 745,000.

Articolo 36. Spese per il servizio tecnico di finanza, lire 500,000.

Articolo 37. Spese per il funzionamento di aziende gestite direttamente dal Governo, lire 1,000,000.

Articolo 38. Rimborso all'Erario delle spese relative al funzionamento in Africa Orientale dei servizi della Corte dei conti, lire 6,272,000.

Articolo 39. Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata, lire 286,000.

Articolo 40. Contributi ed altre spese per propaganda coloniale, lire 500,000.

Articolo 41. Contributo al Ministero della marina per il funzionamento delle stazioni radio-telegrafiche, lire 6,000,000.

Articolo 42. Contributi e spese per favorire ed incoraggiare lo sviluppo commerciale ed industriale delle colonie — Spese per partecipazioni ad esposizioni e fiere — Contributo al Museo coloniale, lire 2,150,000.

Articolo 43. Spese per l'Ispettorato del lavoro, lire 800,000.

Articolo 44. Spese per il funzionamento del servizio meteorologico, lire 40,000.

Articolo 45. Spese per il funzionamento del servizio idrografico, lire 410,000.

Articolo 46. Spese per il funzionamento del servizio chimico centrale, lire 355,000.

Articolo 47. Contributo nelle spese ordinarie d'esercizio delle ferrovie, lire 400,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Articolo 48. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa in servizio permanente effettivo, e ad ufficiali, sottufficiali e truppa richiamati temporaneamente per le esercitazioni annuali, lire 3,000,000.

Articolo 49. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 350,000.

Articolo 50. Servizio di commissariato, sanitario, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 960,000.

Carabinieri Reali. — Articolo 51. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali, appuntati, carabinieri e zaptié, lire 16,000,000.

Articolo 52. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi ed indennità varie, lire 600,000.

Articolo 53. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 400,000.

Regia guardia di finanza. — Articolo 54. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa, lire 2,500,000.

Articolo 55. — Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 575,000.

Articolo 56. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 325,000.

Corpo di polizia coloniale. — Articolo 57. Spese per il Corpo di polizia, lire 50,000,000.

Articolo 58. Somma da rimborsare all'Erario per spese ordinarie di funzionamento del Corpo di polizia coloniale iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana, lire 6,700,000.

Milizie speciali. — Articolo 59. Milizia forestale — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 900,000.

Articolo 60. Milizia stradale — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 1,400,000.

Spese militari proprie del Governo generale. — *Regio Corpo truppe coloniali* — Articolo 61. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili — Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari, lire 108,200,000.

Articolo 62. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 11,000,000.

Articolo 63. Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari, lire 30,000.

Articolo 64. Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari, lire 70,000.

Articolo 65. Premi di operosità e rendimento agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni alla immediata dipendenza del Governatore generale, lire 300,000.

Articolo 66. Servizio di Commissariato — Vestiario ed equipaggiamento — Casermaggio — Pane e viveri per la truppa — Foraggio e spese diverse per quadrupedi — Spese generali e varie, lire 38,500,000.

Articolo 67. Servizi dell'artiglieria e del genio — Rinnovazione, riparazione e manutenzione del materiale — Riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili e delle opere militari, lire 19,300,000.

Articolo 68. Servizio sanitario — Spese per acquisto medicinali, materiali sanitari, e per ricoverati negli stabilimenti di cura, lire 2,000,000.

Articolo 69. Servizio trasporti — Materiale automobilistico — Lubrificanti e carburanti — Riparazione e manutenzione del materiale — Spese varie inerenti ai trasporti in genere, lire 35,500,000.

Spese militari comuni a tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana. — Articolo 70. Contributo annuo al Ministero dell'aeronautica per i servizi aerei delle colonie, lire 50 milioni.

Articolo 71. Contributo al Ministero della marina per il mantenimento delle navi nelle acque territoriali dell'Africa Orientale Italiana, *per memoria.*

Governo dell'Amara. — Spese generali. —

Articolo 72. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 10,014,000.

Articolo 73. Personale di ruolo dei servizi tecnici e personale a contratto — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 9,960,000.

Articolo 74. Personale indigeno — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi, lire 4,000,000.

Articolo 75. Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti — Spese di viaggio, lire 2,000,000.

Articolo 76. Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovuti in base a disposizioni regolamentari in vigore, lire 400,000.

Articolo 77. Premi di operosità e rendimento al personale in effettivo servizio del Governo, lire 200,000.

Articolo 78. Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione ed alle famiglie di quello cessato, lire 100,000.

Articolo 79. Contributi per trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio delle colonie, e indennità di buonuscita, lire 200,000.

Articolo 80. Assegni e compensi a capi e notabili indigeni, lire 3,000,000.

Articolo 81. Spese varie di carattere politico, lire 1,500,000.

Articolo 82. Spese di beneficenza ed assistenza — Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione — Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni, lire 400,000.

Articolo 83. Spese per l'assistenza dei militari indigeni congedati, lire 250,000.

Articolo 84. Sussidi alle famiglie dei militari indigeni, nei casi di riforma e di decesso per eventi di servizio, lire 250,000.

Articolo 85. Somma a disposizione del Governatore per spese politiche e riservate, lire 25,000.

Articolo 86. Spese segrete, lire 85,000.

Articolo 87. Spese di liti, lire 25,000.

Articolo 88. Spese casuali, lire 60,000.

Articolo 89. Spese per cancelleria, stampati, illuminazione e spese varie d'ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Affitto di locali e terreni di proprietà privata, lire 900,000.

Articolo 90. Economato generale — Spese varie di funzionamento — Acquisto e manutenzione mobili — Acquisto materiali di arredamento — Manutenzione di locali — Divise per autisti e personale subalterno, lire 1 milione 500,000.

Articolo 91. Spese per acquisto di libri e per pubblicazioni varie — Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale, lire 100,000.

Articolo 92. Spese per il funzionamento dell'autoparco civile — Carburanti e lubrificanti — Paghe e indennità varie al personale — Spese per altri mezzi di trasporto, lire 4 milioni.

Spese per i servizi civili. — Articolo 93. Spese per la giustizia, il notariato e la conservatoria delle ipoteche, lire 85,000.

Articolo 94. Contributo ordinario ai municipi, a pareggio del bilancio, lire 1,500,000.

Articolo 95. Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in municipi, lire 500,000.

Articolo 96. Servizi scolastici, lire 800,000.

Articolo 97. Servizio sanitario e veterinario — Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno, lire 4,500,000.

Articolo 98. Servizi carcerari, lire 800,000.

Articolo 99. Servizi finanziari, dogane, imposte e tasse — Spese per l'esazione delle entrate in genere, lire 500,000.

Articolo 100. Spese per la gestione dei monopoli, lire 450,000.

Articolo 101. Servizi postali ed elettrici, lire 2,300,000.

Articolo 102. Servizi delle comunicazioni — Sovvenzioni e contributi, lire 300,000.

Articolo 103. Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione — Spese per l'avvalimento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico — Concorsi, studi ed esperimentazioni relative, lire 2,400,000.

Articolo 104. Servizi minerari — Ricerche nel sottosuolo — Esperimentazioni tecniche — Contributi e sovvenzioni, lire 400,000.

Articolo 105. Servizio delle opere pubbliche — Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere stradali, igieniche ed edilizie, lire 4,000,000.

Articolo 106. Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda, lire 100,000.

Articolo 107. Spese per il funzionamento di aziende gestite direttamente dal Governo, lire 250,000.

Articolo 108. Spese per il funzionamento dei servizi lacuali, lire 500,000.

Articolo 109. Spese per il funzionamento del servizio meteorologico, lire 25,000.

Articolo 110. Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata, lire 50,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Articolo 111. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa in servizio permanente effettivo, ed a ufficiali, sottufficiali e truppa richiamati temporaneamente per le esercitazioni annuali, lire 3 milioni 200,000.

Articolo 112. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 500,000.

Articolo 113. Servizio di commissariato, sanitario, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 950,000.

Carabinieri Reali. — Articolo 114. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali, appuntati, carabinieri e zaptié, lire 10,000,000.

Articolo 115. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 800,000.

Articolo 116. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 1,200,000.

Regia guardia di finanza. — Articolo 117. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa, lire 1,600,000.

Articolo 118. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 250,000.

Articolo 119. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 250,000.

Milizie speciali. — Articolo 120. Milizia forestale — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 900,000.

Articolo 121. Milizia stradale — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 500,000.

Spese militari. — *Regio Corpo truppe coloniali.* — Articolo 122. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili — Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari, lire 35,000,000.

Articolo 123. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 3,300,000.

Articolo 124. Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari, lire 20,000.

Articolo 125. Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari, lire 20,000.

Articolo 126. Premi di operosità e rendimento agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni alla immediata dipendenza del Governatore, lire 100,000.

Articolo 127. Servizio di Commissariato — Vestiario ed equipaggiamento — Casermaggio — Pane e viveri per la truppa — Foraggio e spese diverse per quadrupedi — Spese generali e varie, lire 17,380,000.

Articolo 128. Servizi dell'artiglieria e del genio — Rinnovazione, riparazione e manutenzione del materiale — Riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili e delle opere militari, lire 6,060,000.

Articolo 129. Servizio sanitario, spese per acquisto medicinali, materiali sanitari, e per ricoverati negli stabilimenti di cura, lire 4,000,000.

Articolo 130. Servizio trasporti — Materiale automobilistico — Lubrificanti e carburanti — Riparazioni e manutenzione del materiale — Spese varie inerenti ai trasporti in genere, lire 12,000,000.

Governo dei Galla e Sidama. — *Spese generali.* — Articolo 131. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 10,257,442.

Articolo 132. Personale di ruolo dei servizi tecnici e personale a contratto — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 3,192,558.

Articolo 133. Personale indigeno — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi, lire 4,000,000.

Articolo 134. Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti — Spese di viaggio, lire 2,220,000.

Articolo 135. Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovuti in base a disposizioni regolamentari in vigore, lire 350,000.

Articolo 136. Premi di operosità e rendimento al personale in effettivo servizio del Governo, lire 200,000.

Articolo 137. Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione, ed alle famiglie di quello cessato, lire 60,000.

Articolo 138. Contributi per il trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio delle colonie, e indennità di buonuscita, lire 200,000.

Articolo 139. Assegni e compensi a capi e notabili indigeni, lire 3,130,000.

Articolo 140. Spese varie di carattere politico, lire 1,400,000.

Articolo 141. Spese di beneficenza ed assistenza — Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione — Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni, lire 350,000.

Articolo 142. Spese per l'assistenza dei militari indigeni congedati, lire 170,000.

Articolo 143. Sussidi alle famiglie dei militari indigeni, nei casi di riforma e di decesso per eventi di servizio, lire 50,000.

Articolo 144. Somma a disposizione del Governatore per spese politiche e riservate, lire 25,000.

Articolo 145. Spese segrete, lire 85,000.

Articolo 146. Spese di liti, lire 10,000.

Articolo 147. Spese casuali, lire 50,000.

Articolo 148. Spese per cancelleria, stampati, illuminazione, e spese varie d'ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Affitto di locali e terreni di proprietà privata, lire 1,000,000.

Articolo 149. Economato generale — Spese varie di funzionamento — Acquisto e manutenzione mobili — Acquisto materiali di arredamento — Manutenzione di locali, lire 800,000.

Articolo 150. Spese per acquisto di libri e per pubblicazioni varie — Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale, lire 200,000.

Articolo 151. Spese per il funzionamento dell'autoparco civile — Carburanti e lubrificanti — Paghe e indennità varie al personale — Spese per altri mezzi di trasporto, lire 3,000,000.

Spese per i servizi civili. — Articolo 152. Spese per la giustizia, il notariato e la conservatoria delle ipoteche, lire 100,000.

Articolo 153. Contributo ordinario ai municipi a pareggio del bilancio, *per memoria.*

Articolo 154. Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in municipi, lire 1,700,000.

Articolo 155. Servizi scolastici, lire 800 mila.

Articolo 156. Servizio sanitario e veterinario — Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno, lire 4,000,000.

Articolo 157. Servizi carcerari, lire 1 milione.

Articolo 158. Spese per la riscossione delle entrate in genere, lire 250,000.

Articolo 159. Spese per la gestione dei monopoli, lire 100,000.

Articolo 160. Servizi postali ed elettrici, lire 1,500,000.

Articolo 161. Servizi delle comunicazioni — Sovvenzioni e contributi, lire 300,000.

Articolo 162. Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione — Spese per l'avvalloamento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico — Concorsi, studi e sperimentazioni relative, lire 1,500,000.

Articolo 163. Servizi minerari — Ricerche nel sottosuolo — Esperimentazioni tecniche — Contributi e sovvenzioni, lire 400,000.

Articolo 164. Servizio delle opere pubbliche — Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere stradali, igieniche ed edilizie, lire 3,000,000.

Articolo 165. Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda, lire 100,000.

Articolo 166. Spese per il funzionamento di aziende gestite direttamente dal Governo, *per memoria.*

Articolo 167. Spese per il funzionamento del servizio meteorologico, lire 25,000.

Articolo 168. Spese per il funzionamento del servizio idrografico, lire 35,000.

Articolo 169. Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata, lire 50,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Articolo 170. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa in servizio permanente effettivo, ed a ufficiali, sottufficiali e truppa richiamati temporaneamente per le esercitazioni annuali, lire 1 milione.

Articolo 171. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 160,000.

Articolo 172. Servizio di commissariato, sanitario, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 315,000.

Carabinieri Reali. — Articolo 173. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali, appuntati, carabinieri e zaptié, lire 5,000,000.

Articolo 174. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 1,250,000.

Articolo 175. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 700,000.

Regia guardia di finanza. — Articolo 176. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa, lire 2,000,000.

Articolo 177. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 200,000.

Articolo 178. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 100,000.

Milizie speciali. — Articolo 179. Milizia forestale — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 1,600,000.

Spese militari. — *Regio Corpo truppe coloniali.* — Articolo 180. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili — Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari, lire 40,000,000.

Articolo 181. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 2,300,000.

Articolo 182. Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari, lire 5,000.

Articolo 183. Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari, lire 20,000.

Articolo 184. Premi di operosità e rendimento agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni alla immediata dipendenza del Governatore, lire 30,000.

Articolo 185. Servizio di commissariato — Vestiario ed equipaggiamento — Casermaggio — Pane e viveri per la truppa — Foraggio e spese diverse per quadrupedi — Spese generali e varie, lire 17,445,000.

Articolo 186. Servizi dell'artiglieria e del genio — Rinnovazione, riparazione del materiale — Riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili e delle opere militari, lire 4,200,000.

Articolo 187. Servizio sanitario — Spese per acquisto medicinali, materiali sanitari e per ricoverati negli stabilimenti di cura, lire 4,000,000.

Articolo 188. Servizio trasporti — Materiale automobilistico — Lubrificanti — Carburanti — Riparazione e manutenzione del materiale — Spese varie inerenti ai trasporti in genere, lire 16,300,000.

Governo dell'Harar. — *Spese generali.* — Articolo 189. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni

dello Stato — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 7,150,000.

Articolo 190. Personale di ruolo dei servizi tecnici e personale a contratto — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 5,050,000.

Articolo 191. Personale indigeno — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi, lire 2,500,000.

Articolo 192. Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti — Spese di viaggio, lire 2,150,000.

Articolo 193. Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovuti in base a disposizioni regolamentari in vigore, lire 300 mila.

Articolo 194. Premi di operosità e rendimento al personale in effettivo servizio del Governo, lire 200,000.

Articolo 195. Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione, e dalle famiglie di quello cessato, lire 80,000.

Articolo 196. Contributi per il trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio delle colonie, e indennità di buonuscita, lire 150,000.

Articolo 197. Assegni e compensi a capi e notabili indigeni, lire 2,500,000.

Articolo 198. Spese varie di carattere politico, lire 1,500,000.

Articolo 199. Spese di beneficenza ed assistenza — Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione — Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni, lire 600,000.

Articolo 200. Spese per l'assistenza dei militari indigeni congedati, lire 25,000.

Articolo 201. Sussidi alle famiglie dei militari indigeni nei casi di riforma e di decesso per eventi di servizio, lire 200,000.

Articolo 202. Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate, lire 25,000.

Articolo 203. Spese segrete, lire 85,000.

Articolo 204. Spese di liti, lire 10,000.

Articolo 205. Spese casuali, lire 50,000.

Articolo 206. Spese per cancelleria, stampati, illuminazione e spese varie d'ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Affitto di locali e terreni di proprietà privata, lire 1,100,000.

Articolo 207. Economato generale — Spese varie di funzionamento — Acquisto e manutenzione mobili — Acquisto materiali di arredamento — Manutenzione di locali, divise per autisti e personale subalterno, lire 500,000.

Articolo 208. Spese per acquisto di libri e per pubblicazioni varie — Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale, lire 100,000.

Articolo 209. Spese per il funzionamento dell'autoparco civile — Carburanti e lubrificanti — Paghe e indennità varie al personale — Spese per l'ufficio trasporti — Altri mezzi di trasporto, lire 2,000,000.

Spese per i servizi civili. — Capitolo 210. Spese per la giustizia, notariato e conservatoria delle ipoteche, lire 75,000.

Articolo 211. Contributo ordinario ai municipi a pareggio del bilancio, lire 1,000,000.

Articolo 212. Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in municipi, lire 500 mila.

Articolo 213. Servizi scolastici, lire 800,000.

Articolo 214. Servizio sanitario e veterinario — Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno, lire 4,500,000.

Articolo 215. Servizi carcerari, lire 1 milione.

Articolo 216. Spese per la riscossione delle entrate, lire 300,000.

Articolo 217. Spese per la gestione dei monopoli, lire 100,000.

Articolo 218. Servizi postali ed elettrici, lire 2,500,000.

Articolo 219. Servizi delle comunicazioni — Sovvenzioni e contributi, lire 300,000.

Articolo 220. Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione — Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico — Concorsi, studi ed esperimentazioni relative, lire 2,000,000.

Articolo 221. Servizi minerari — Ricerche nel sottosuolo — Esperimentazioni tecniche — Contributi e sovvenzioni, lire 400,000.

Articolo 222. Servizio delle opere pubbliche — Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere stradali, igieniche ed edilizie, lire 4,000,000.

Articolo 223. Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda, lire 100,000.

Articolo 224. Spese per il funzionamento di aziende gestite direttamente dal Governo, *per memoria*.

Articolo 225. Spese per il funzionamento del servizio meteorologico, lire 20,000.

Articolo 226. Spese per il funzionamento del servizio idrografico, lire 20,000.

Articolo 227. Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata, lire 100,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Articolo 228. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa in servizio permanente effettivo, ed a ufficiali, sottufficiali e truppa richiamati temporaneamente per le esercitazioni annuali, lire 5 milioni.

Articolo 229. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 250,000.

Articolo 230. Servizio di commissariato, sanitario, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 2,250,000.

Carabinieri Reali. — Articolo 231. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali, appuntati, carabinieri e zaptié, lire 7,300,000.

Articolo 232. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi ed indennità varie, lire 850,000.

Articolo 233. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 1,450,000.

Regia guardia di finanza. — Articolo 234. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa, lire 2,000,000.

Articolo 235. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 400,000.

Articolo 236. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 200,000.

Milizie speciali. — Articolo 237. Milizia forestale — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 350,000.

Articolo 238. Milizia ferroviaria — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 3,000,000.

Spese militari. — *Regio Corpo truppe coloniali.* — Articolo 239. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili — Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari, lire 36,000,000.

Articolo 240. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 2,390,000.

Articolo 241. Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari, lire 10,000.

Articolo 242. Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari, lire 12,000.

Articolo 243. Premi di operosità e rendimento agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni all'immediata dipendenza del Governatore, lire 100,000.

Articolo 244. Servizio di commissariato — Vestiario ed equipaggiamento — Casermaggio — Pane e viveri per la truppa — Foraggio e spese diverse per quadrupedi — Spese generali e varie, lire 11,000,000.

Articolo 245. Servizi dell'artiglieria e del genio — Rinnovazione, riparazione e manutenzione del materiale — Riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili e delle opere militari, lire 5,500,000.

Articolo 246. Servizi sanitari — Spese per acquisto medicinali — Materiale sanitario e per ricoverati negli stabilimenti di cura, lire 3,000,000.

Articolo 247. Servizio trasporti — Materiale automobilistico — Lubrificanti e carburanti — Riparazioni e manutenzione del materiale — Spese varie inerenti ai trasporti in genere, lire 8,800,000.

Governo dell'Eritrea. — Spese generali. —

Articolo 248. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato. — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 8,300,000.

Articolo 249. Personale di ruolo dei servizi tecnici e a contratto — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 16,150,000.

Articolo 250. Personale indigeno — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi, lire 7 milioni.

Articolo 251. Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti — Spese di viaggio, lire 2,200,000.

Articolo 252. Indennità varie e compensi per prestazioni speciali, dovuti in base a disposizioni regolamentari in vigore, lire 500 mila.

Articolo 253. Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi del Governo, lire 345,000.

Articolo 254. Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione, ed alle famiglie di quello cessato, lire 125,000.

Articolo 255. Contributi per il trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio delle colonie, e indennità di buonuscita, lire 200,000.

Articolo 256. Spese per cancelleria, stampati, illuminazione e spese varie d'ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Affitto di locali e terreni di proprietà privata, lire 1,300,000.

Articolo 257. Economato generale — Spese varie di funzionamento — Acquisto e manutenzione mobili — Acquisto materiali di arredamento — Manutenzione di locali — Divise per autisti e personale subalterno, lire 500 mila.

Articolo 258. Assegni e compensi a capi e notabili indigeni, lire 5,000,000.

Articolo 259. Spese varie di carattere politico, lire 3,000,000.

Articolo 260. Pensioni ai mutilati di Adua — Gratificazione di congedamento e di riforma alla truppa indigena — Sussidi alle famiglie dei militari nazionali ed indigeni nei casi di riforma e di decesso per eventi di servizio, lire 1,000,000.

Articolo 261. Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate, lire 25,000.

Articolo 262. Spese segrete, lire 85,000.

Articolo 263. Spese di liti, lire 50,000.

Articolo 264. Spese di beneficenza ed assistenza — Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione — Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni, lire 1,100,000.

Articolo 265. Spese casuali, lire 50,000.

Articolo 266. Spese per acquisto di libri e per pubblicazioni varie — Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale, lire 150,000.

Articolo 267. Spese per il funzionamento dell'autoparco civile — Carburanti e lubrificanti — Paghe e indennità varie al personale — Spese per altri mezzi di trasporto, lire 3,500,000.

Articolo 268. Perdite derivanti dal cambio di talleri di Maria Teresa, introitati nelle casse della Colonia, *per memoria*.

Spese per i servizi civili. — Articolo 269. Spese per la giustizia, il notariato e la conservatoria delle ipoteche, lire 150,000.

Articolo 270. Contributo ordinario ai municipi a pareggio del bilancio, lire 3,330,000.

Articolo 271. Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in municipi, lire 1 milione.

Articolo 272. Servizi scolastici lire 1 milione.

Articolo 273. Servizio sanitario e veterinario — Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno, lire 5,000,000.

Articolo 274. Servizi carcerari lire 1 milione 500,000.

Articolo 275. Istituto di biologia marina, *per memoria*.

Articolo 276. Spese per la riscossione delle entrate, lire 920,000.

Articolo 277. Servizi portuali — Spese per funzionamento e manutenzione di fari e fanali, lire 3,000,000.

Articolo 278. Spese per la gestione dei monopoli, lire 500,000.

Articolo 279. Servizi postali ed elettrici, lire 8,000,000.

Articolo 280. Servizio delle opere pubbliche — Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche, idrauliche e dei pozzi, lire 8,000,000.

Articolo 281. Servizi agrari, fondiaria, forestali e di colonizzazione — Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico — Concorsi, studi ed esperimentazioni relative, lire 2,000,000.

Articolo 282. Servizi minerari — Ricerche nel sottosuolo — Esperimentazioni tecniche — Contributi e sovvenzioni, lire 400,000.

Articolo 283. Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda, lire 100 mila.

Articolo 284. Servizio delle comunicazioni — Sovvenzioni e contributi, lire 150,000.

Articolo 285. Spese per i servizi archeologici, lire 70,000.

Articolo 286. Spese per il funzionamento del servizio meteorologico, lire 40,000.

Articolo 287. Spese per il funzionamento del servizio idrografico, lire 40,000.

Articolo 288. Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata, lire 100,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Articolo 289. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa in servizio permanente effettivo, e ad ufficiali, sottufficiali e truppa richiamati temporaneamente per le esercitazioni annuali, lire 1 milione.

Articolo 290. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 160,000.

Articolo 291. Servizio di commissariato, sanitario, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 315,000.

Carabinieri Reali. — Articolo 292. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali, appuntati, carabinieri e zaptié, lire 1,160,000.

Articolo 293. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 40,000.

Articolo 294. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 150,000.

Regia guardia di finanza. — Articolo 295. Assegni ed indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa, lire 3,200,000.

Articolo 296. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi ed indennità varie, lire 420,000.

Articolo 297. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 380,000.

Milizie speciali. — Articolo 298. Milizia stradale — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 1,800,000.

Articolo 299. Milizia portuaria — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 800,000.

Articolo 300. Milizia forestale — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 1,100,000.

Spese militari. — Regio Corpo truppe coloniali. — Articolo 301. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili — Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari, lire 44,000,000.

Articolo 302. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi ed indennità varie, lire 3,800,000.

Articolo 303. Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari, lire 5,000.

Articolo 304. Premi di operosità e rendimento agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni alla immediata dipendenza del Governatore, lire 95,000.

Articolo 305. Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari, lire 5,000.

Articolo 306. Spese generali e varie — Assistenza e propaganda — Istruzione ed educazione — Spese per l'addestramento degli ufficiali, della truppa e dei premilitari — Locazione di immobili, lire 2,000,000.

Articolo 307. Servizio di Commissariato — Vestiario ed equipaggiamento — Casermaggio — Pane e viveri per la truppa — Foraggio e spese diverse per quadrupedi — Rimonta, lire 9,000,000.

Articolo 308. Servizi dell'artiglieria e del genio — Rinnovazione, riparazione e manutenzione del materiale — Riparazione e manutenzione degli immobili e delle opere militari, lire 3,750,000.

Articolo 309. Servizio sanitario — Spese per acquisto medicinali, materiali sanitari e per ricoverati negli stabilimenti di cura, lire 1,495,000.

Articolo 310. Servizio trasporti — Materiale automobilistico — Lubrificanti e carburanti — Riparazioni e manutenzione del materiale — Spese varie inerenti ai trasporti in genere, lire 4,000,000.

Governo della Somalia. — Spese generali. — Articolo 311. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 8,700,000.

Articolo 312. Personale di ruolo dei servizi tecnici e a contratto — Stipendi ed altri assegni fissi, lire 6,000,000.

Articolo 313. Personale indigeno — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi, lire 6 milioni 500,000.

Articolo 314. Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti — Spese di viaggio, lire 1,850,000.

Articolo 315. Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovuti in base a disposizioni regolamentari in vigore, lire 300,000.

Articolo 316. Premi di operosità e rendimento al personale in effettivo servizio del Governo, lire 275,000.

Articolo 317. Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione ed alle famiglie di quello cessato, lire 125,000.

Articolo 318. Contributi per il trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio delle colonie e indennità di buonuscita, lire 200,000.

Articolo 319. Indennità al Sultano di Zanzibar ed ai pensionati sudanesi residenti a Jonte (articolo 4 e 10 della Convenzione di Londra 15 luglio 1924 per la cessione all'Italia dell'oltre Giuba) — Assegno all'ex Sultano di Obbia, lire 200,000.

Articolo 320. Assegni a capi e notabili indigeni, lire 1,900,000.

Articolo 321. Spese varie di carattere politico, lire 2,000,000.

Articolo 322. Spese di beneficenza ed assistenza — Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione — Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni, lire 500,000.

Articolo 323. Spese per assistenza dei militari indigeni congedati, lire 500,000.

Articolo 324. Sussidi alle famiglie dei militari indigeni nei casi di riforma e di decesso per eventi di servizio, lire 200,000.

Articolo 325. Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate, lire 25,000.

Articolo 326. Spese segrete, lire 85,000.

Articolo 327. Spese di liti, lire 10,000.

Articolo 328. Spese per il funzionamento dell'autoparco civile — Carburanti e lubrificanti — Paghe e indennità varie al personale — Spese per altri mezzi di trasporto, lire 2 milioni.

Articolo 329. Spese per cancelleria, stampati, illuminazione e spese varie d'ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Affitto di locali e terreni di proprietà privata, lire 1,240,000.

Articolo 330. Economato generale — Spese varie di funzionamento — Acquisto e manutenzione mobili — Acquisto materiale di arredamento — Manutenzione di locali — Divise per autisti e personale subalterno, lire 600,000.

Articolo 331. Spese per acquisto di libri e per pubblicazioni varie — Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale, lire 100 mila.

Articolo 332. Spese casuali, lire 50,000.

Articolo 333. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo-contabile approvato con de-

creto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, e reclamati dai creditori, per memoria.

Spese per i servizi civili. — Articolo 334. Spese per la giustizia, il notariato e la conservatoria delle ipoteche, lire 90,000.

Articolo 335. Servizi carcerari, lire 1 milione.

Articolo 336. Servizio sanitario e veterinario — Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno, lire 5,000,000.

Articolo 337. Servizi finanziari, dogane, imposte e tasse — Spese per la riscossione delle entrate in genere, lire 400,000.

Articolo 338. Servizi portuali — Spese per funzionamento e manutenzione di fari e fanali, lire 1,000,000.

Articolo 339. Servizi scolastici, lire 1 milione.

Articolo 340. Spese per la gestione dei monopoli, lire 100,000.

Articolo 341. Servizi delle comunicazioni — Sovvenzioni e contributi, lire 600,000.

Articolo 342. Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione — Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico — Concorsi, studi ed esperimentazioni relative, lire 1,400,000.

Articolo 343. Servizi minerari — Ricerche nel sottosuolo — Esperimentazioni tecniche — Contributi e sovvenzioni, lire 250,000.

Articolo 344. Servizi postali ed elettrici, lire 4,500,000.

Articolo 345. Servizio delle opere pubbliche — Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche, idrauliche e dei pozzi, lire 8,000,000.

Articolo 346. Contributo ordinario ai municipi a pareggio del bilancio, lire 500,000.

Articolo 347. Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in municipi, lire 500,000.

Articolo 348. Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda, lire 100,000.

Articolo 349. Distillatori — Frigoriferi — Azienda elettrica di Chisimaio, lire 350,000.

Articolo 350. Spese per il funzionamento del servizio meteorologico, lire 25,000.

Articolo 351. Spese per il funzionamento del servizio idrografico, lire 40,000.

Articolo 352. Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata, lire 80,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Articolo 353. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa in servizio permanente effettivo, ed a ufficiali, sottufficiali e truppa richiamati temporanea-

mente per le esercitazioni annuali, lire 120 mila.

Articolo 354. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 51,000.

Articolo 355. Servizio di commissariato, sanitario, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 179,000.

Carabinieri Reali. — Articolo 356. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, appuntati, carabinieri e zaptié, lire 2,000,000.

Articolo 357. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 510,000.

Articolo 358. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 190,000.

Regia guardia di finanza. — Articolo 359. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali e truppa, lire 2,300,000.

Articolo 360. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 510,000.

Articolo 361. Servizio di commissariato, casermaggio, armi e munizioni — Spese generali e varie, lire 290,000.

Milizie speciali. — Articolo 362. Milizia forestale — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 460,000.

Articolo 363. Milizia portuaria — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità, lire 480,000.

Spese militari. — Regio Corpo truppe coloniali. — Articolo 364. Assegni e indennità fisse ad ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili — Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari, lire 42,000,000.

Articolo 365. Spese di equipaggiamento, missioni, trasferimenti, congedi e indennità varie, lire 4,300,000.

Articolo 366. Servizio di Commissariato — Vestiario ed equipaggiamento — Casermaggio — Pane e viveri per la truppa — Foggio e spese diverse per quadrupedi — Rimonta, lire 8,000,000.

Articolo 367. Servizi dell'artiglieria e del genio — Rinnovazione, riparazione e manutenzione del materiale — Riparazione e manutenzione degli immobili e delle opere militari, lire 5,000,000.

Articolo 368. Servizio sanitario — Spese per acquisto medicinali, materiali sanitari e per ricoverati negli stabilimenti di cura, lire 3,000,000.

Articolo 369. Servizio trasporti materiale automobilistico lubrificanti e carburanti — Riparazione e manutenzione del materiale —

Spese varie inerenti ai trasporti in genere, lire 7,000,000.

Articolo 370. Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari, lire 20,000.

Articolo 371. Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari, lire 40,000.

Articolo 372. Premi di operosità e rendimento agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni alla immediata dipendenza del Governatore, lire 60,000.

Articolo 373. Spese generali e varie — Assistenza e propaganda — Istruzione ed educazione — Spese per l'addestramento degli ufficiali, della truppa e dei premilitari — Locazione d'immobili, lire 1,300,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive. — Governo generale. — Spese generali.* — Articolo 374. Indennità di caro-viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047), *per memoria.*

Articolo 375. Spese di primo impianto concernenti i servizi civili — Acquisto di automezzi, *per memoria.*

Articolo 376. Spese straordinarie di rappresentanza, lire 100,000.

Articolo 377. Spese eccezionali di carattere politico, lire 5,000,000.

Articolo 378. Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali, lire 10,000,000.

Articolo 379. Contributo straordinario al Governatorato di Addis Abeba per l'attuazione del piano regolatore della città, *per memoria.*

Articolo 380. Somma da rimborsare all'Erario per spese straordinarie di funzionamento del Corpo di polizia coloniale iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, lire 30,318,000.

Articolo 381. Contributo a favore dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.), *per memoria.*

Articolo 382. Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale, *per memoria.*

Articolo 383. Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale, *per memoria.*

Articolo 384. Spese per l'inquadramento degli operai, lire 10,000,000.

Articolo 385. Fondo per provvedere a spese imprevedute o a maggiori spese dipendenti dallo sviluppo ed assestamento dei servizi, lire 86,000,000.

Spese militari. — Articolo 386. Indennità di caro-viveri al personale addetto ai ser-

vizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 105,000.

Articolo 387. Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento, *per memoria*.

Articolo 388. Spese per costruzioni varie di uso militare, *per memoria*.

Spese per la valorizzazione economica del territorio dell'Africa Orientale Italiana. — Articolo 389. Opere stradali, *per memoria*.

Articolo 390. Opere idrauliche, *per memoria*.

Articolo 391. Impianti idroelettrici, *per memoria*.

Articolo 392. Opere marittime, *per memoria*.

Articolo 393. Opere di bonifica, di irrigazione e di sistemazione forestale, *per memoria*.

Articolo 394. Opere igieniche, *per memoria*.

Articolo 395. Opere edilizie, *per memoria*.

Articolo 396. Costruzioni di ferrovie e di teleferiche, *per memoria*.

Articolo 397. Spese inerenti alla colonizzazione del territorio, *per memoria*.

Articolo 398. Costruzioni telegrafiche e telefoniche, *per memoria*.

Spese per opere stradali di pertinenza del servizio dell'Azienda autonoma statale della strada. — Articolo 399. Costruzione di nuove strade, completamento e sistemazione di strade esistenti, *per memoria*.

Articolo 400. Manutenzione dei tronchi in via di completamento e sistemazione, *per memoria*.

Articolo 401. Stipendi ed assegni al personale e spese generali diverse per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade, *per memoria*.

Governo dell'Amara. — *Spese per i servizi civili.* — Articolo 402. Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047), *per memoria*.

Articolo 403. Spese di primo impianto concernenti i servizi civili — Acquisto di automezzi, *per memoria*.

Articolo 404. Spese straordinarie di rappresentanza; lire 40,000.

Articolo 405. Spese eccezionali di carattere politico, lire 3,000,000.

Articolo 406. Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali, lire 4,000,000.

Articolo 407. Opere stradali, *per memoria*.

Articolo 408. Opere idrauliche, *per memoria*.

Articolo 409. Impianti idroelettrici, *per memoria*.

Articolo 410. Opere di bonifica, *per memoria*.

Articolo 411. Opere igieniche, *per memoria*.

Articolo 412. Opere edilizie, *per memoria*.

Articolo 413. Costruzioni di ferrovie e di teleferiche, *per memoria*.

Articolo 414. Spese inerenti alla colonizzazione del territorio, *per memoria*.

Articolo 415. Costruzioni telegrafiche e telefoniche, *per memoria*.

Articolo 416. Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale, *per memoria*.

Articolo 417. Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale, *per memoria*.

Spese militari. — Articolo 418. Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 10,000.

Articolo 419. Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento, *per memoria*.

Articolo 420. Spese per costruzioni varie di uso militare, *per memoria*.

Governo dei Galla e Sidama. — *Spese per servizi civili.* — Articolo 421. Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047), *per memoria*.

Articolo 422. Spese di primo impianto concernenti i servizi civili — Acquisto di automezzi, *per memoria*.

Articolo 423. Spese straordinarie di rappresentanza, lire 40,000.

Articolo 424. Spese eccezionali di carattere politico, lire 3,000,000.

Articolo 425. Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali, lire 3,000,000.

Articolo 426. Opere stradali, *per memoria*.

Articolo 427. Opere idrauliche di irrigazione, *per memoria*.

Articolo 428. Impianti idroelettrici, *per memoria*.

Articolo 429. Opere di bonifica, di irrigazione e di sistemazione forestale, *per memoria*.

Articolo 430. Opere igieniche, *per memoria*.

Articolo 431. Opere edilizie, *per memoria*.

Articolo 432. Costruzioni di ferrovie, e di teleferiche, *per memoria*.

Articolo 433. Spese inerenti alla colonizzazione del territorio, *per memoria*.

Articolo 434. Costruzioni telegrafiche e telefoniche, *per memoria*.

Articolo 435. Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale, *per memoria*.

Articolo 436. Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale, *per memoria*.

Spese militari. — Articolo 437. Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 10,000.

Articolo 438. Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento, *per memoria*.

Articolo 439. Spese per costruzioni varie di uso militare, *per memoria*.

Governo dell'Harar. — *Spese per i servizi civili* — Articolo 440. Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047), *per memoria*.

Articolo 441. Spese di primo impianto concernenti i servizi civili — Acquisto di automezzi, *per memoria*.

Articolo 442. Spese straordinarie di rappresentanza, lire 40,000.

Articolo 443. Spese eccezionali di carattere politico, lire 1,000,000.

Articolo 444. Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali, lire 500,000.

Articolo 445. Opere stradali, *per memoria*.

Articolo 446. Opere idrauliche, *per memoria*.

Articolo 447. Impianti idroelettrici, *per memoria*.

Articolo 448. Opere di bonifica di irrigazione e di sistemazione forestale, *per memoria*.

Articolo 449. Opere igieniche, *per memoria*.

Articolo 450. Opere edilizie, *per memoria*.

Articolo 451. Costruzioni di ferrovie e di teleferiche, *per memoria*.

Articolo 452. Spese inerenti alla colonizzazione del territorio, *per memoria*.

Articolo 453. Costruzioni telegrafiche e telefoniche, *per memoria*.

Articolo 454. Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale, *per memoria*.

Articolo 455. Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale, *per memoria*.

Spese militari. — Articolo 456. Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi militari (legge 27 giugno 1929, numero 1047), lire 10,000.

Articolo 457. Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento, *per memoria*.

Articolo 458. Spese per costruzioni varie di uso militare, *per memoria*.

Governo dell'Eritrea. — *Spese per i servizi civili.* — Articolo 459. Indennità di caro

viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 10,000.

Articolo 460. Spese di primo impianto concernenti i servizi civili — Acquisto di automezzi, *per memoria*.

Articolo 461. Spese straordinarie di rappresentanza, lire 60,342.

Articolo 462. Spese eccezionali di carattere politico, lire 3,000,000.

Articolo 463. Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali, lire 3,000,000.

Articolo 464. Opere stradali, *per memoria*.

Articolo 465. Opere idrauliche, *per memoria*.

Articolo 466. Impianti idroelettrici, *per memoria*.

Articolo 467. Opere marittime, *per memoria*.

Articolo 468. Opere di bonifica, di irrigazione e di sistemazione forestale, *per memoria*.

Articolo 469. Opere igieniche, *per memoria*.

Articolo 470. Opere edilizie, *per memoria*.

Articolo 471. Costruzioni di ferrovie e di teleferiche, *per memoria*.

Articolo 472. Spese inerenti alla colonizzazione del territorio, *per memoria*.

Articolo 473. Costruzioni telegrafiche e telefoniche, *per memoria*.

Articolo 474. Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale, *per memoria*.

Articolo 475. Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale, *per memoria*.

Articolo 476. Pagamento di somme per deficienze di cassa dovute a causa di forza maggiore, a dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344), *per memoria*.

Articolo 477. Ammortamento del credito di lire 2,000,000 dell'Istituto nazionale delle assicurazione per le obbligazioni della compagnia mineraria coloniale, lire 100,000.

Articolo 478. Servizio dei prestiti (quote interessi), lire 1,593,553.96.

Spese militari. — Articolo 479. Indennità di caro viveri al personale addetto a servizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 25,000.

Articolo 480. Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento, *per memoria*.

Articolo 481. Spese per costruzioni varie di uso militare, *per memoria*.

Governo della Somalia. — *Spese per i servizi civili.* — Articolo 482. Indennità di caro viveri al personale addetto, ai servizi

civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047), *per memoria*.

Articolo 483. Servizio dei prestiti (quote interessi), lire 1,203,078.69.

Articolo 484. Spese per studi e rilievi topografici nel territorio della Somalia per la compilazione della carta 1:400,000, lire 400.000.

Articolo 485. Pagamento di somme per deficienze di cassa dovute a causa di forza maggiore, a dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344), *per memoria*.

Articolo 486. Spese di primo impianto concernenti i servizi civili — Acquisto di automezzi, *per memoria*.

Articolo 487. Spese straordinarie di rappresentanza, lire 40,000.

Articolo 488. Spese eccezionali di carattere politico, lire 500,000.

Articolo 489. Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali, lire 1,500,000.

Articolo 490. Opere stradali, *per memoria*.

Articolo 491. Opere idrauliche, *per memoria*.

Articolo 492. Impianti idroelettrici, *per memoria*.

Articolo 493. Opere marittime, *per memoria*.

Articolo 494. Opere di bonifica, di irrigazione e di sistemazione forestale, *per memoria*.

Articolo 495. Opere igieniche, *per memoria*.

Articolo 496. Opere edilizie, *per memoria*.

Articolo 497. Costruzioni di ferrovie e di teleferiche, *per memoria*.

Articolo 498. Spese inerenti alla colonizzazione del territorio, *per memoria*.

Articolo 499. Costruzioni telegrafiche e telefoniche, *per memoria*.

Articolo 500. Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale, *per memoria*.

Articolo 501. Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale, *per memoria*.

Spese militari. — Articolo 502. Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 45,000.

Articolo 503. Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento, *per memoria*.

Articolo 504. Spese per costruzioni varie di uso militare, *per memoria*.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Governo generale*. — Articolo 505. Prestito di lire 50 milioni da somministrarsi in sei

esercizi finanziari consecutivi all'ente di colonizzazione Romagna d'Etiopia, rimborsabile in 50 annualità consecutive a partire dal decimo anno di costituzione dell'ente stesso (Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300 — 2ª quota), lire 15,000,000.

Articolo 506. Anticipazione agli ufficiali e sciumbasci per acquisto quadrupedi di servizio, lire 85,000.

Articolo 507. Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638 convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049), lire 1,500,000.

Governo dell'Amara. — Articolo 508. Anticipazioni agli ufficiali e sciumbasci per acquisto quadrupedi di servizio, lire 100,000.

Articolo 509. Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049), lire 1,000,000.

Governo dei Galla e Sidama. — Articolo 510. Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049), lire 1,000,000.

Governo dell'Harar. — Articolo 511. Acquisto di materiali e forniture diverse per i magazzini di scorta, lire 3,000,000.

Articolo 512. Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049), lire 1,000,000.

Governo dell'Eritrea. — *Estinzione di debiti*. — Articolo 513. Servizio dei prestiti (quote capitali), lire 960,828.69.

Anticipazioni varie. — Articolo 514. Anticipazioni agli ufficiali e sciumbasci per acquisto di quadrupedi di servizio, *per memoria*.

Articolo 515. Anticipazioni alla società italiana per le saline eritree per spese d'impianto per la estrazione del potassio marino (decreto interministeriale 31 gennaio 1934, n. 101598), *per memoria*.

Capitolo 516. Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049), lire 1,500,000.

Governo della Somalia. — *Estinzione di debiti*. — Articolo 517. Servizi dei prestiti (quote capitali), lire 815,196.66.

Anticipazioni varie. — Articolo 518. Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5

dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049), lire 1,000,000.

Categoria III. *Contabilità speciali*. — *Governo generale*. — Articolo 519. Somministrazioni di fondi a funzionari delegati *per memoria*.

Articolo 520. Spese per conto di terzi, *per memoria*.

Articolo 521. Acquisto generi di monopolio e spese di trasporto relative, lire 160,000,000.

Articolo 522. Spese per aziende speciali, *per memoria*.

Articolo 523. Somministrazione di fondi per l'esercizio delle ferrovie, *per memoria*.

Governo dell'Amara. — Articolo 524. Somministrazione di fondi a funzionari delegati *per memoria*.

Articolo 525. Spese per conto di terzi, *per memoria*.

Articolo 526. Spese per aziende speciali, *per memoria*.

Governo dei Galla e Sidama. — Articolo 527. Somministrazione di fondi a funzionari delegati, *per memoria*.

Articolo 528. Spese per conto di terzi, *per memoria*.

Articolo 529. Spese per aziende speciali, *per memoria*.

Governo dell'Harar. — Articolo 530. Somministrazione di fondi a funzionari delegati, *per memoria*.

Articolo 531. Spese per conto di terzi, *per memoria*.

Articolo 532. Spese per aziende speciali, *per memoria*.

Governo dell'Eritrea. — *Partite di giro* — Articolo 533. Somministrazione di fondi a funzionari delegati, *per memoria*.

Articolo 534. Spese per conto di terzi, *per memoria*.

Articolo 535. Versamento al tesoro dello Stato delle annualità dovute da privati per l'ammortamento di mutui industriali, lire 159,042.85.

Articolo 536. Somministrazione di fondi per l'esercizio delle ferrovie, *per memoria*.

Aziende speciali. — Articolo 537. Azienda carceraria, lire 70,000.

Articolo 538. Aziende speciali di Asmara e Massaua per la gestione delle case da concedere in affitto al personale civile dell'Amministrazione, lire 238,000.

Articolo 539. Ospedale Regina Elena di Asmara, lire 6,453,000.

Articolo 540. Istituto sierovaccinogeno, lire 3,025,500.

Articolo 541. Magazzino centrale di medicinali, lire 8,300,000.

Governo della Somalia. — *Partite di giro*. — Articolo 542. Versamento al Tesoro delle quote di ammortamento e degli interessi dei mutui concessi per imprese di colonizzazione nella Somalia Italiana ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, *per memoria*.

Articolo 543. Spese per conto di terzi, *per memoria*.

Articolo 544. Somministrazione di fondi a funzionari delegati, *per memoria*.

Articolo 545. Somministrazione di fondi per l'esercizio delle ferrovie, *per memoria*.

Aziende speciali. — Articolo 546. Spese per la stamperia del Governo, lire 698,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Governo Centrale*. — Spese generali, lire 55,750,000.

Spese per i servizi civili, lire 163,718,000.

Spese militari proprie del Governo generale, lire 214,900,000.

Spese militari comuni a tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana, lire 50,000,000.

Governo dell'Amara. — Spese generali, lire 38,969,000.

Spese per i servizi civili, lire 39,610,000.

Spese militari, lire 77,880,000.

Governo dei Galla e Sidama. — Spese generali, lire 30,750,000.

Spese per i servizi civili, lire 27,185,000.

Spese militari, lire 84,300,000.

Governo dell'Harar. — Spese generali, lire 26,275,000.

Spese per i servizi civili, lire 40,765,000.

Spese militari, lire 66,812,000.

Governo dell'Eritrea. — Spese generali, lire 50,580,000.

Spese per i servizi civili, lire 45,825,000.

Spese militari, lire 68,150,000.

Governo della Somalia. — Spese generali, lire 33,360,000.

Spese per i servizi civili, lire 32,025,000.

Spese militari, lire 70,720,000.

Totale delle spese effettive ordinarie, lire 1,217,574,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Governo generale*. — Spese per i servizi civili, lire 141,418,000.

Spese militari, lire 105,000.

Spese per la valorizzazione economica del territorio dell'Africa Orientale Italiana, *per memoria*.

Governo dell'Amara. — Spese per i servizi civili, lire 7,040,000.

Spese militari, lire 10,000.

Governo dei Galla e Sidama. — Spese per i servizi civili, lire 6,040,000.

Spese militari, lire 10,000.

Governo dell'Harar. — Spese per i servizi civili, lire 1,540,000.

Spese militari, lire 10,000.

Governo dell'Eritrea. — Spese per i servizi civili, lire 7,763,895.96.

Spese militari, lire 25,000.

Governo della Somalia. — Spese per i servizi civili, lire 3,643,078.69.

Spese militari, lire 45,000.

Totale delle spese effettive straordinarie, lire 167,649,974.65.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Governo generale, lire 16,585,000.

Governo dell'Amara, lire 1,100,000.

Governo dei Galla e Sidama, lire 1,000,000.

Governo dell'Harar, lire 4,000,000.

Governo dell'Eritrea, lire 2,460,828.69.

Governo della Somalia, lire 1,815,196.66.

Totale del movimento di capitali, lire 26,961,025.35.

Categoria III. *Contabilità speciali.* — Governo generale, lire 160,000,000.

Governo dell'Amara, *per memoria.*

Governo dei Galla e Sidama, *per memoria.*

Governo dell'Harar, *per memoria.*

Governo dell'Eritrea, lire 18,245,542.85.

Governo della Somalia, lire 698,000.

Totale delle contabilità speciali, lire 178,943,542.85.

Totale delle spese straordinarie, lire 373,554,542.85.

Totale generale, lire 1,591,128,542.85.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 1,385,223,974.65.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 26,961,025.35.

Categoria III. Contabilità speciali, lire 178,943,542.85.

Totale generale 1,591,128,542.85.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa delle ferrovie dell'Africa Orientale Italiana.

Si dia lettura dello stato di previsione dell'entrata delle ferrovie dell'Eritrea.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Articolo 1. Prodotti del traffico (A. Viaggiatori a tariffa intera, lire 3,400,000; B. Viaggiatori a tariffa ridotta, lire 1,700,000; C. Bagagli, lire 185,000; D. Merci, lire 15,200,000), lire 20,485,000.

Articolo 2. Prodotti della teleferica Mas-saua-Godaif, lire 4,150,000.

Articolo 3. Introiti indiretti dell'esercizio, lire 5,000.

Articolo 4. Introiti per rimborso di spese (A. versamento a magazzino in conto esercizio, *per memoria*; B. Ricuperi diversi, *per memoria*), *per memoria.*

Articolo 5. Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa, *per memoria.*

Articolo 6. Contributo del bilancio generale nelle spese ordinarie d'esercizio, *per memoria.*

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Articolo 7. Prelevamento dal fondo di riserva per riparare danni di forza maggiore e per il rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile, lire 1,950,000.

Articolo 8. Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia, *per memoria.*

Articolo 9. Gestione del magazzino, *per memoria.*

Totale generale dell'entrata, lire 26,590,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Spese ordinarie d'esercizio. — Articolo 1 Direzione (A. Personale, lire 220,000; B. Diverse, lire 20,000), lire 240,000.

Articolo 2. Servizio movimento (A. Personale 1. Stazioni, lire 1,500,000; 2. Convogli scorta treni, lire 700,000; B. Indennizzi per perdite ed avarie, *per memoria*; C. Diverse, lire 115,000), lire 2,315,000.

Articolo 3. Servizio trazione veicoli (A. Personale (locomozione), lire 3,000,000; B. Combustibile, lire 5,500,000; C. Lubrificanti e materie per pulizie, lire 600,000; D. Acqua, lire 175,000; E. Diverse, lire 10,000; F. Manutenzione e riparazione rotabili: I. Personale, lire 3,000,000; 2. Materiale, lire 900,000), lire 13,185,000.

Articolo 4. Mantenimento lavori (A. Personale, lire 1,900,000; B. Diverse, lire 150,000), lire 2,050,000.

Articolo 5. Spese generali d'esercizio (A. Affitto, adattamento e manutenzione di locali, lire 18,000; B. Viaggi al personale, gratificazioni, sussidi, assicurazioni infortuni,

lire 360,000; *C.* Indennità di licenziamento al personale, lire 347,000; *D.* Spese varie ed impreviste, lire 25,000; *E.* Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (*Spesa d'ordine*), nulla), lire 750,000.

Articolo 6. Spese per il funzionamento della teleferica Massaua-Gedaif, lire 4,150,000.

Fondi di riserva e avanzo d'esercizio. —

Articolo 7. Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore, lire 197,200.

Articolo 8. Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile, lire 1,752,800.

Articolo 9. Versamento al bilancio generale dell'avanzo della gestione, *per memoria*.

Titolo II. *Parte straordinaria.* —

Articolo 10. Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento, lire 907,138.15.

Articolo 11. Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile, lire 1 milione.

Articolo 12. Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio, *per memoria*.

Articolo 13. Servizio del prestito di lire 2,000,000 per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (articolo 4 del decreto luotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) — Rimborso allo Stato dei due quinti della 15ª annualità, lire 42,861.85.

Articolo 14. Gestione del magazzino, *per memoria*.

Totale generale della spesa, lire 26,590,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa delle ferrovie della Somalia. Si dia lettura dell'entrata.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata delle ferrovie della Somalia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Articolo 1. Prodotti del traffico: (*A.* Viaggiatori, lire 430,000; *B.* Bagagli, nulla; *C.* Merci, lire 1,686,000), lire 2,116,000.

Articolo 2. Introiti indiretti dell'esercizio, lire 34,000.

Articolo 3. Per rimborsi di spese: (*A.* Versamento a magazzino in conto esercizio, *per memoria*; *B.* Ricuperi diversi, *per memoria*), *per memoria*.

Articolo 4. Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa, *per memoria*.

Articolo 5. Contributo del bilancio generale nelle spese ordinarie d'esercizio, lire 400,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Articolo 6. Prelevamento dal Fondo di riserva per spese di carattere patrimoniale, *per memoria*.

Articolo 7. Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia, *per memoria*.

Totale generale dell'entrata, lire 2 milioni e 550,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa delle ferrovie della Somalia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — I. *Spese ordinarie d'esercizio.* — Articolo 1. Direzione (*A.* Personale, lire 113,000; *B.* Diverse, lire 7,000), lire 120,000.

Articolo 2. Servizio movimento (*A.* Personale: 1. Stazioni, lire 275,000; 2. Convogli scorta treni, lire 70,000; *B.* Indennizzi per perdite e avarie, lire 10,000; *C.* Diverse, lire 1,000), lire 356,000.

Articolo 3. Servizio trazione veicoli (*A.* Personale (locomozione), lire 280,000; *B.* Combustibili, lire 380,000; *C.* Lubrificanti e materie per pulizie, lire 95,000; *D.* Acqua, lire 5,000; *E.* Diverse, lire 10,000; *F.* Manutenzione e riparazione rotabili: 1. Personale, lire 346,000; 2. Materiali, lire 230,000), lire 1,346,000.

Articolo 4. Manutenzione e lavori (*A.* Personale, lire 440,000; *B.* Diverse, lire 40,000), lire 480,000.

Articolo 5. Spese generali di esercizio (*A.* Affitto, adattamento e manutenzione di locali, lire 73,000; *B.* Spese varie ed impreviste, lire 4,000; *C.* Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti, lire 11,000), lire 88,000.

Fondi di riserva e avanzo d'esercizio. —

Articolo 6. Versamento al Fondo di riserva per i lavori intesi a riparare e a prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*.

Articolo 7. Versamenti al Fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile, lire 160,000.

Articolo 8. Versamento al bilancio generale dell'avanzo della gestione, *per memoria*.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Articolo 9. Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento, *per memoria*.

Articolo 10. Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile, *per memoria*.

Articolo 11. Restituzione al bilancio generale alla Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio, *pe memoria*.

Totale generale della spesa, lire 2,550,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura del riassunto.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Riassunto. — *Entrata*. — Titolo I. *Parte ordinaria*. — Ferrovie dell'Eritrea, lire 24 milioni 640,000.

Ferrovie della Somalia, lire 2,550,000.

Totale delle entrate ordinarie, lire 27 milioni 190,000.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Ferrovie dell'Eritrea, lire 1,950,000.

Ferrovie della Somalia, nulla.

Totale delle entrate straordinarie, lire 1,950,000.

Totale generale dell'entrata, lire 29 milioni 140,000.

Spesa. — Titolo I. *Parte ordinaria*. — Ferrovie dell'Eritrea, lire 24,640,000.

Ferrovie della Somalia, lire 2,550,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 27 milioni 190,000.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Ferrovie dell'Eritrea, lire 1,950,000.

Ferrovie della Somalia, nulla.

Totale delle spese straordinarie, lire 1,950,000.

Totale generale della spesa, lire 29,140,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regia Azienda monopolio banane.

Si dia lettura dell'entrata.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata della Regia Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1938-39. Tabella D. — *Entrata*. — Titolo I. *Parte ordinaria*. — *Commercio banane*. — Articolo 1. Provento della vendita delle banane nel Regno, lire 74,660,000.

Articolo 2. Provento della vendita delle banane nelle Colonie, lire 1,580,000.

Articolo 3. Provento della vendita delle banane all'estero, lire 5,318,000.

Articolo 4. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 4,600,000.

Servizio trasporti. — Articolo 5. Provento trasporti banane, lire 26,350,000.

Articolo 6. Provento trasporti merci, lire 23,400,000.

Articolo 7. Provento trasporti persone, lire 1,890,000.

Articolo 8. Provento magazzinaggio merci di terzi, lire 100,000.

Articolo 9. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 20,000.

Lavorazione industriale delle banane e dei sottoprodotti. — Articolo 10. Proventi lavorazione industriale banane, lire 874,000.

Articolo 11. Proventi lavorazione industriale sottoprodotti, lire 20,000.

Articolo 12. Proventi diversi e ricupero fondi, *per memoria*.

Entrate diverse. — Articolo 13. Ricupero di somme iscritte in capitoli di spesa compresi nella rubrica « Spese generali », *per memoria*.

TITOLO II. *Parte straordinaria*. — *Vendita di beni*. — Articolo 14. Proventi della alienazione degli immobili già adibiti ai vari servizi della Regia azienda e resi disponibili in seguito all'acquisto ed alla costruzione di nuovi edifici o per altre ragioni, *per memoria*.

Articolo 15. Provento della alienazione di navi, *per memoria*.

Articolo 16. Provento della alienazione di materiali vari, *per memoria*.

Entrate diverse. — Articolo 17. Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute, *per memoria*.

Articolo 18. Economie accertate nella gestione dei residui passivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione degli avanzi di gestione degli esercizi medesimi, *per memoria*.

Articolo 19. Ricupero di somme iscritte in capitoli della spesa nella parte straordinaria, lire 200,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli*. — Titolo I. *Parte ordinaria*. — *Commercio banane*, lire 86,158,000.

Servizio trasporti, lire 51,760,000.

Lavorazione industriale delle banane e dei sottoprodotti, lire 894,000.

Entrate diverse, *per memoria*.

Totale delle entrate ordinarie, lire 138 milioni 812,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Vendita di beni, *per memoria.*

Entrate diverse, lire 200,000.

Totale delle entrate, straordinarie, lire 200,000.

Totale generale dell'entrata, lire 139 milioni 012,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa della Regia Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1938-39 — Tabella D. — Spesa. —

Titolo I. *Parte ordinaria — Spese generali.* —

Articolo 1. Retribuzioni al personale addetto ai servizi della Regia Azienda, lire 2,700,000.

Articolo 2. Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio della Regia Azienda — Compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Azienda, lire 350,000.

Articolo 3. Indennità di missione, di trattamento, di giro e varie, comprese quelle fisse dovute al presidente — Compenso ai componenti il Consiglio di amministrazione, lire 450,000.

Articolo 4. Sussidi al personale, impiegati e salariati in servizio o già appartenenti all'Azienda ed alle relative famiglie, lire 30,000.

Articolo 5. Contributi per il trattamento di quiescenza del personale ed oneri per le assicurazioni sociali, lire 360,000.

Articolo 6. Spese diverse e casuali, lire 120,000.

Articolo 7. Spese per la biblioteca, per abbonamenti a giornali, per acquisto di pubblicazioni tecniche scientifiche e per le biblioteche di bordo, lire 50,000.

Articolo 8. Spese di ufficio — Materiali e mobili di ufficio — Illuminazione e riscaldamento — Spese postali e telegrafiche — Cancelleria, stampati ed affini — Manutenzione dei mobili, pulizia dei locali e biancheria — Spese di esercizio automobili, lire 500,000.

Articolo 9. Contributi vari e spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie — Spese varie di pubblicità, propaganda e rappresentanza, lire 400,000.

Articolo 10. Fitto di locali di proprietà privata, lire 212,000.

Articolo 11. Assicurazione furti, incendi, automezzi e varie riguardanti il materiale dell'Azienda, lire 28,000.

Articolo 12. Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie, *per memoria.*

Articolo 13. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, lire 30,000.

Articolo 14. Interessi compresi nella quota di ammortamento della anticipazione di lire 15,000,000 concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti, lire 594 mila 891.52.

Articolo 15. Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà della Regia Azienda, *per memoria.*

Articolo 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Spese d'esercizio. — Commercio banane. —

Articolo 17. Acquisto banane e relative spese accessorie, lire 25,680,000.

Articolo 18. Spese di carattere commerciale relative alla recezione di banane, lire 600,000.

Articolo 19. Acquisto di gabbie per l'imballaggio delle banane — Spese per soste, facchinaggio e assicurazioni, lire 7,810,000.

Articolo 20. Acquisto di carta, chiodi, filo di ferro ed altro materiale d'imballaggio, lire 3,890,000.

Articolo 21. Spese per l'imbarco e per lo sbarco delle banane, lire 2,922,000.

Articolo 22. Noli per trasporto di banane e di materiali d'imballaggio, lire 28,550,000.

Articolo 23. Spese per trasporti terrestri di banane, lire 4,200,000.

Articolo 24. Assicurazione del carico sulle navi, lire 255,000.

Articolo 25. Rimborso ai rivenditori della differenza tra il prezzo base e il prezzo effettivo di vendita per le banane di scelta inferiore, lire 500,000.

Articolo 26. Spese per la riconfezione delle gabbie e la selezione delle banane allo sbarco, lire 50,000.

Articolo 27. Spese per studi di carattere commerciale, lire 50,000.

Articolo 28. Restituzioni e rimborsi, lire 30,000.

Servizio trasporti. — Articolo 29. Noleggio navi, *per memoria.*

Articolo 30. Spese portuali, lire 1,500,000.

Articolo 31. Tasse per passaggio nel canale di Suez, lire 7,030,000.

Articolo 32. Spese relative allo stivaggio ed al distivaggio delle merci non monopolizzate e trasbordi, lire 1,200,000.

Articolo 33. Acquisto combustibili e lubrificanti, lire 7,100,000.

Articolo 34. Acquisto materiale di consumo di macchine e frigoriferi, di materiale di coperta e di camera, lire 2,000,000.

Articolo 35. Spese di manutenzione ordinaria delle navi, lire 900,000.

Articolo 36. Provvigione agli spedizionieri e premi ai caricatori, lire 1,600,000.

Articolo 37. Stipendi e paghe, compensi straordinari e premi al personale di bordo, lire 3,550,000.

Articolo 38. Contributi di previdenza personale di bordo, lire 215,000.

Articolo 39. Panatiche — Vitto ai passeggeri, lire 850,000.

Articolo 40. Spese varie per la gestione del magazzino merci, lire 80,000.

Articolo 41. Assicurazioni varie delle navi e degli equipaggi, lire 2,000,000.

Articolo 42. Canone e rimborso alla radio marittima, lire 210,000.

Articolo 43. Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni contratto col Consorzio di credito opere pubbliche per acquisto di navi, lire 1,681,680.55.

Articolo 44. Interessi e spese per l'estinzione della sovvenzione cambiaria di lire 30 milioni dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per acquisto di navi, lire 1,221,600.

Articolo 45. Restituzione e rimborsi, lire 50,000.

Lavorazione industriale delle banane e dei sottoprodotti — Articolo 46. Spesa per acquisto di macchine e attrezzi, lire 20,000.

Articolo 47. Spese per acquisto di materie prime, materiali di consumo, utensili e accessori, lire 464,000.

Articolo 48. Canone di affitto locali, lire 16,000.

Articolo 49. Assicurazioni varie di cose e di persone, lire 15,000.

Articolo 50. Energia elettrica, illuminazione, acqua ed altre spese di esercizio, lire 60,000.

Articolo 51. Paghe ed altri assegni agli operai, lire 90,000.

Articolo 52. Restituzioni e rimborsi, lire 5,000.

Titolo II. Parte straordinaria. — Servizi diversi. — Articolo 53. Assegni e sussidi di licenziamento agli impiegati ed agli operai della Regia Azienda, lire 20,000.

Articolo 54. Spese per acquisto e costruzione di edifici civili e industriali per i servizi della Regia Azienda, *per memoria*.

Articolo 55. Spese per avarie e salvataggi in mare, lire 200,000.

Articolo 56. Spese per riclassifica quadriennale e per grandi riparazioni delle navi e acquisto pezzi di rispetto, lire 500,000.

Articolo 57. Spese d'impianto e per esperimenti per la lavorazione industriale delle banane e sottoprodotti, lire 24,000.

Estinzione di debiti — Articolo 58. Quota in conto capitale compresa nell'ammortamento scadente nell'esercizio dell'anticipazione di lire 15,000,000 fatta dallo Stato, per la requisizione di navi ed impianti, lire 1,314,807.

Articolo 59. Quota in conto capitale dell'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni contratto per l'acquisto di due navi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, lire 1,407,202.25.

Articolo 60. Quota in conto capitale per l'ammortamento della sovvenzione cambiaria di lire 30 milioni contratta per l'acquisto di due navi con il Consorzio sovvenzioni su valori industriali, lire 6,000,000.

Fondi di riserva. — Articolo 61. Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione dei fondi di riserva per le spese imprevedute delle varie gestioni dell'Azienda, lire 260,312.65.

Articolo 62. Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione del fondo di riserva per il rinnovamento del naviglio, lire 4,310,185.68.

Avanzo finanziario di gestione. — Articolo 63. Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario della gestione, lire 12,755,320.35.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Spese generali, lire 5,824,891.52.
Commercio banane, lire 74,537,000,
Servizio trasporti, lire 31,188,280.55.

Lavorazione industriale delle banane e dei sottoprodotti, lire 670,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 112 milioni 220,172.07.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Servizi diversi, lire 744,000.

Estinzione di debiti, lire 8,722,009.25.

Totale delle spese straordinarie, lire 9,466,009.25.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 121,686,181.32.

Fondi di riserva, lire 4,570,498.33.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie e dei fondi di riserva, lire 126,256,679 e centesimi 65.

Avanzo finanziario di gestione, lire 12 milioni 755,320.35.

Totale generale come all'entrata, lire 139,012,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1°) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

2°) ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B e C);

3°) ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio finanziario 1938-1939, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci di dette colonie;

4°) ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1938-39, in conformità dei relativi stati di previsione allegati al bilancio di detta colonia.

(È approvato).

ART. 2.

Il contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia viene stabilito, per l'esercizio 1938-39, in lire 291,800,000.

(È approvato).

ART. 3.

Il fondo a disposizione del Ministero, per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie, di cui al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1093, convertito nella legge 15 dicembre 1930, numero 1670, è stabilito, per l'esercizio 1938-39, in lire 15 milioni.

(È approvato).

ART. 4.

Il fondo a disposizione del Ministero, per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali, per le spese di carattere civile e militare, e per provvedere a nuove spese della stessa natura, quando non vi si possa far fronte con le entrate proprie delle colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci, è stabilito, per l'esercizio 1938-39, in lire 5 milioni 760,000.

I prelevamenti dal fondo suddetto e le conseguenti variazioni nei bilanci delle singole colonie verranno disposti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'Africa Italiana.

(È approvato).

ART. 5.

Per sopperire a nuove e maggiori spese in dipendenza dello sviluppo e della sistemazione dei servizi è stanziato, in apposito articolo dello stato di previsione della spesa dell'Africa Orientale Italiana, un fondo di lire 86 milioni da erogarsi nel corso della gestione in relazione ad effettive esigenze.

Le prelevazioni dal fondo predetto e le conseguenti variazioni al bilancio dell'Africa Orientale Italiana saranno disposte con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'Africa Italiana.

(È approvato).

ART. 6.

È approvato il bilancio della Regia azienda monopolio delle banane, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana (tabella D).

(È approvato).

ART. 7.

Gli articoli di bilancio indicati nella tabella E, annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali è data facoltà ai Governatori delle colonie di effettuare trasporti di fondi.

Per i trasporti di fondi che si rendessero necessari fra gli articoli indicati nella tabella stessa, verrà provveduto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'Africa Italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, contenente norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, contenente norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti. (*Stampato* n. 2151-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, contenente norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, con la seguente modificazione:

« All'articolo 54, 1° comma, alle parole: « gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza »... « le guardie doganali e forestali », sono sostituite le seguenti: « gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali »... « le guardie di finanza e i militi forestali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Concessione di un nuovo termine agli ex-combattenti per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un nuovo termine agli ex-combattenti per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti. (*Stampato* n. 2194-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi dal Regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2263, è accordato a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale un nuovo termine perentorio di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per la presentazione della domanda diretta ad ottenere la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta le norme del predetto Regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2263, e delle altre norme ivi richiamate, già estese agli stessi combattenti dell'Africa Orientale con il Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2555 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali di complemento e di quelli della riserva provenienti dal complemento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali di complemento e di quelli della riserva provenienti dal complemento. (*Stampato* n. 2201-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione degli stipendi degli ufficiali, eccettuati quelli di cui al comma seguente, è fatta con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

« L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali di complemento ed a quelli della riserva, provenienti dal complemento, è fatta con decreti dei comandanti di Corpo d'Armata e del comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, da registrarsi alla Corte

dei conti, cui saranno trasmessi pel tramite della ragioneria centrale del Ministero della guerra ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra. (*Stampato* n. 2202-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Gli articoli 13 e 20 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, recante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e l'istituzione di un ruolo d'impiegati d'ordine del gruppo C, per l'Amministrazione centrale della guerra, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 13. — Oltre agli impieghi di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei Reali carabinieri, possono anche aspirare ai posti del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'articolo 20 ».

« Art. 20. — Il reclutamento ai posti complessivamente vacanti nel ruolo degli impiegati d'ordine di cui all'articolo 19 sarà effettuato tra i sottufficiali del Regio esercito, aventi dai dodici ai venti anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami. I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado 12° (applicati).

I posti messi a concorso fra i sottufficiali e rimasti vacanti saranno conferiti mediante pubblico concorso per esami. La nomina dei vincitori al grado 13° (alunno d'ordine) e la promozione al grado superiore avranno luogo

con l'osservanza dell'articolo 20 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 ».

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 2.

I posti del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, vacanti alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno conferiti mediante pubblico concorso per esami di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

Rimangono in vigore le norme dell'articolo 13 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nei riguardi dei sottufficiali cui sono state già attribuite le mansioni di applicato presso l'Amministrazione centrale della guerra a termine dell'articolo medesimo.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conferimento dell'autonomia amministrativa agli autogruppi delle divisioni motorizzate del Regio esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conferimento dell'autonomia amministrativa agli autogruppi delle divisioni motorizzate del Regio esercito. (*Stampato* n. 2203-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Dal 1° aprile 1938-XVI gli autogruppi delle divisioni motorizzate assumono ammi-

nistrazione autonoma; da essi dipendono il deposito autoveicoli e l'officina automobilistica della divisione.

(È approvato)

ART. 2.

Il comandante dell'autogruppo esercita le funzioni stabilite dalle vigenti disposizioni per i comandanti di corpo.

(È approvato).

ART. 3.

La carica di relatore, con tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni, è affidata ad un maggiore del ruolo mobilitazione, il quale ha alla sua diretta dipendenza un ufficio d'amministrazione costituito: da un ufficiale inferiore d'amministrazione direttore dei conti; dagli ufficiali consegnatari dei materiali dei gruppi *A*, *B* e *C*; dall'ufficiale pagatore; dall'ufficiale di matricola e dal personale necessario per il funzionamento dell'ufficio.

Ad esso risalgono i compiti che il vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari affida alle amministrazioni reggimentali, sia nei riguardi delle spese, sia nei riguardi della tenuta dei documenti matricolari relativi al personale in forza agli autogruppi delle divisioni motorizzate.

(È approvato).

ART. 4.

L'ufficio materiale dell'autogruppo dipende dal comandante, per quanto riguarda la parte tecnica del servizio e l'officina automobilistica, dal relatore, per la parte amministrativa.

(È approvato).

ART. 5.

Le cariche di capo dell'ufficio materiali, di consegnatario del materiale dei gruppi *A* e *B* e di addetto alla matricola ed alla mobilitazione sono affidate ciascuna ad un capitano del ruolo mobilitazione.

La carica di consegnatario di materiale del gruppo *C* è assunta dal consegnatario del deposito autoveicoli, quella di ufficiale pagatore è disimpegnata a turno dagli ufficiali inferiori degli autogruppi.

(È approvato).

ART. 6.

Durante le assenze del relatore questi è sostituito dall'ufficiale del ruolo mobilitazione che lo segue in anzianità e grado e che

non ricopre cariche incompatibili con quelle del relatore.

La stessa norma vale nei casi in cui il relatore assume il comando interinale dell'autogruppo.

(È approvato).

ART. 7.

Agli autogruppi di cui alla presente legge si applicano — come ai centri automobilistici — le norme del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, nonché, per la gestione del materiale del gruppo *C*, quelle del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico.

(È approvato).

ART. 8.

Le chiavi della cassa di riserva sono tenute: una dal comandante, una dal relatore, una dal direttore dei conti.

Le chiavi della cassa corrente sono tenute: una dal relatore e l'altra dall'ufficiale pagatore.

(È approvato).

ART. 9.

Gli autogruppi delle divisioni motorizzate dipendono direttamente e ad ogni effetto dal comando della rispettiva divisione motorizzata.

(È approvato).

ART. 10.

Per le ispezioni amministrative agli autogruppi delle divisioni motorizzate valgono le norme stabilite al riguardo per i centri automobilistici.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2628, che integra gli articoli 11 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2628, che integra gli arti-

coli 11 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375. (*Stampato* n. 2204-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2628, che integra gli articoli 11 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Estensione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di agevolazioni per la concessione di prestiti di miglioramento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di agevolazioni per la concessione di prestiti di miglioramento. (*Stampato* n. 2206-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Agli articoli 13, 21 e 22 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nell'ultimo comma dell'articolo 13, dopo le parole: « La Banca Nazionale del Lavoro e della Cooperazione », sono inserite le seguenti: « La Banca Nazionale dell'Agricoltura ».

Allo stesso articolo 13 è aggiunto il comma seguente:

« La Banca Nazionale dell'Agricoltura potrà compiere operazioni di credito agrario di

miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato con il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, alle parole: « e la Banca Nazionale del Lavoro — quest'ultima per le operazioni di credito agrario — », sono sostituite le seguenti: « la Banca Nazionale del Lavoro e la Banca Nazionale dell'Agricoltura — queste ultime per le operazioni di credito agrario ».

Nel secondo comma dell'articolo 22, dopo le parole: « dalla Banca Nazionale del Lavoro e della Cooperazione », sono inserite le seguenti: « dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero per la cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (*Stampato* n. 2121-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pierantoni. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Camerati, vi parlerò molto brevemente di teatro e di cinematografia, due attività che sono al tempo stesso arte ed industria e che trovano nel Ministero della cultura popolare quella assistenza, quel controllo e quella forza di propulsione indispensabili al migliore a più armonico sviluppo di esse. Io non starò a soffermarmi sui punti specifici della relazione, poichè non farei che ripetere quello che il relatore ha già detto molto bene....

PRESIDENTE. Onorevole relatore che non c'è.

PIERANTONI. Si può senz'altro affermare che il Ministero ha compiuto un lavoro di rilievo non comune del quale già si vedono i benefici risultati.

Consentitemi, camerati, che io mi trattenga brevemente sopra alcuni problemi di

natura tecnica strettamente attinenti alla vita dello spettacolo.

Ma, prima ancora, desidero esprimere tutta la mia soddisfazione, che è certamente da voi condivisa, nel constatare questa nuova ripresa della grande arte lirica italiana nel mondo. Nel Nord America, nel Sud America, in Australia oltre che in Europa, l'opera italiana, da Verdi a Puccini, è sempre quella che risolve le situazioni artistiche e finanziarie.

I nostri artisti lirici sono i messaggeri canori dell'Italia riconsacrata da Mussolini e dovunque entusiasmano le folle.

Bisogna che la tradizione del « bel canto », schiettamente italiana, permanga immutata. Ecco perchè non vi stupirete se io vi dico che, per quanto riguarda l'arte lirica, il problema delle « voci » è uno dei più importanti.

Non è possibile che i grandi teatri basino i loro repertori su quattro o cinque cantanti che corrono da una città all'altra, quando non si servono addirittura di mezzi aerei per fare più presto, e che molte volte il repertorio venga subordinato alle predilezioni canore di questo o di quell'artista. Poichè i pubblici si compiacciono ancora del « divismo », mentre mi parrebbero preferibili gli spettacoli di complesso, quando risultino bene organizzati, ben disciplinati sotto la sapiente guida di abili direttori di orchestra, occorre dar sempre maggiore incremento alla formazione degli artisti lirici.

Si bandiscono dei concorsi: benissimo. Si fanno dei pubblici esperimenti: meglio ancora. Ma non basta: vi sono giovani che non possono sopportare la spesa di un viaggio dalla propria residenza al luogo dove si svolge il concorso.

Io penso che si potrebbero, con lievissimo onere finanziario, inviare nei centri più importanti dei tecnici e anche dei non tecnici, ma competenti, a parlare con i maestri di canto, anche con quelli meno quotati, anche con i più poveri — il maestro di Caruso, per fare un esempio, fu tra questi — per sentire se hanno degli allievi, e, in caso di risposta affermativa, sottoporli a degli esperimenti.

Problema urgente, adunque, se non vogliamo adattarci a quelle voci e a quei metodi di canto di altri paesi che sono troppo lontani dal nostro gusto.

E poi che siamo in tema di arte lirica, vorrei dire una parola a favore dei giovani direttori di orchestra. Sono sempre gli stessi maestri quelli che salgono sui podii dei più importanti teatri, mentre fra i giovani ve ne sono di valorosissimi. I teatri non possono

infeudarsi a nessuno, ma devono, invece, essere libere palestre soprattutto per i giovani, sempre, ben s'intende, che ne siano degni.

Gli spettacoli lirici costano troppo. Bisogna che i dirigenti dei grandi teatri abbassino tale costo se si vuol dare la possibilità a tutti di procurarsi il godimento di assistervi.

Troppo spendono i teatri per le messe in scena e non è detto che tali spese siano sempre indispensabili. Alcune sere or sono, a Torino, un vecchio grande attore eseguiva il « Re Lear » con delle scene degne dei tempi di Shakespeare: fu un successo colossale. Questo significa che quando v'è la sostanza il contorno è un accessorio.

Vorrei raccomandare anche di occuparsi della « danza ». Una volta i nostri maestri di ballo insegnavano a tutto il mondo questa arte, che è l'arte della grazia. I teatri della Russia imperiale non ebbero che danzatori italiani; ora è cambiato. E il più bello è che molti di quei ballerini ci ritornano camuffati da russi.

Lo sviluppo che hanno preso gli spettacoli all'aperto, seguendo le sagge direttive del Ministero, merita di essere rilevato in modo speciale. È il buon seme gettato dai « Carri di Tespi » della benemerita Opera Nazionale Dopolavoro, che ha dato i suoi magnifici frutti. Gli spettacoli dati al Castello Sforzesco e quelli alle Terme di Caracalla, per non citare che i principali, costituiscono un successo autentico del quale va data ampia lode a chi seppe idearli e tradurli in atto. Ed il pubblico accorre in folla, assetato com'è di bella musica, di musica schietta, sincera, fresca, veramente e squisitamente italiana.

Per quanto riguarda il teatro di prosa, ho letto con compiacimento che vi è una confortante ripresa. E quello che più preme è che a tale ripresa hanno soprattutto contribuito gli autori italiani, che sono ora in prima linea, sia per quanto riguarda il numero, sia per quanto riguarda gli incassi.

Ma anche qui bisogna insistere per le formazioni di complesso che danno sempre il maggior rendimento artistico.

Ma il Ministero della cultura popolare avrà veramente compiuto un'azione meritevole del più vivo plauso, se potrà, entro breve termine, arrivare al rinnovamento dei teatri.

Il Ministero ha già predisposto le norme legislative opportune e si può essere sicuri che esse raggiungeranno in pieno le finalità che ne costituiscono il presupposto. A teatro

non ci vuole lusso, ma comodità, ampiezza, possibilità di largo respiro, capacità adeguata, prezzi bassi.

La istituzione del sabato teatrale è stata veramente geniale e ha dato risultati ottimi. Bisogna continuare, bisogna insomma che, almeno con una certa frequenza, vi sia la possibilità in chi ha modesti mezzi finanziari di andare a teatro. Di qui la necessità di ambienti vasti, costruiti razionalmente e, ancora una volta, diminuzione del prezzo di costo degli spettacoli.

Vorrei anche raccomandare la maggiore oculatezza nell'acquisto e nella rappresentazione di lavori stranieri e che le traduzioni siano accurate. Vi è un ente speciale che si occupa della materia, e sarà opportuno di valutare bene l'autore e la commedia, prima di ammettere e l'uno e l'altra al grande onore di essere rappresentati in un teatro italiano.

Per quanto riguarda la cinematografia, una prima constatazione, della quale dobbiamo prendere atto con vera soddisfazione, è che le anticipazioni fatte per la fabbricazione di alcuni film si vanno man mano recuperando. Se lo Stato cerca in tutti i modi di incrementare lo sviluppo della industria, è giusto che anche questa, dal canto suo, restituisca quello che le è stato dato.

La cinematografia ha ormai tutte le possibilità per riprendere su tutti i mercati quel posto che un giorno ebbe e che merita di riprendere. Cine-Città è senza dubbio il migliore impianto di quanti ne esistano in Europa. Roma si avvia a diventare il più grande centro industriale cinematografico del mondo. Occorre che l'industria seria e sana senta tutta l'importanza delle provvidenze che il Regime ha saputo predisporre e che se ne mostri degna.

Molti sono i problemi che interessano questa rinascente industria; ma ritengo che il più grave sia quello dei registi, poichè il regista è in cinematografia anche più di quello che è il direttore d'orchestra in un teatro lirico. Il regista dovrebbe essere dotato di qualità non comuni e dovrebbe avere una sana e soda cultura generale, e non formarsela volta per volta, come accade sovente. Il regista è quello dal quale dipende il buono o il cattivo esito di un film; uno stesso soggetto, trattato da due registi di valore diverso, può portare ad un successo o ad un insuccesso.

Il Centro sperimentale cinematografico, che ebbe il primo germe nella piccola e mo-

desta Scuola di cinematografia, ha dato e darà certamente ottimi risultati. Ma io mi permetterei di pregare il Ministro di dare la possibilità ai giovani registi di vedere anche quello che si fa fuori di casa nostra. Ho letto nella relazione, e non posso non compiacermene, e vivamente, per il più largo rendimento finanziario che ne potrà derivare, che la lavorazione di molti film si va effettuando a base di combinazioni con altri paesi, con le edizioni nelle diverse lingue. Il regista però che rimane sempre lo stesso, pur cambiando gli esecutori per la diversità degli idiomi, deve avere una conoscenza dei metodi di lavorazione che si seguono altrove e, soprattutto, dei gusti dei diversi pubblici per il più acconcio adattamento delle scene.

La relazione osserva che il numero delle sale di proiezione è inadeguato alla popolazione. Più che il numero delle sale è la capacità delle sale. Vi sono ancora sale da tre o quattrocento posti.

Anche qui bisogna innovare, come per i teatri: grandi sale e prezzi modici.

E queste sale dovrebbero essere adibite solo a proiezioni cinematografiche, abolendo quelli che si chiamano «avanspettacoli», che sono sempre una povera cosa, e, a volte, anche, non sono scuola di moralità.

Quantunque non rientri, in modo specifico, nel settore di competenza del Ministero della Cultura Popolare, la Camera vorrà consentirmi di dire una parola di viva ammirazione per tutte le istituzioni di indole artistico-teatrale che fanno capo al Partito. La assistenza e la vigilanza alle Filodrammatiche, i concorsi, le rappresentazioni classiche organizzate dall'Opera Nazionale Dopolavoro, i Littoriali del teatro e del cinema, e finalmente quei Carri di Tespi che sollevano l'entusiasmo delle folle, da un capo all'altro d'Italia, costituiscono altrettante realizzazioni meritevoli del più vivo ed incondizionato plauso.

Camerati, io non pretendo certo di aver esaurito la materia. Ho voluto solo accennare a quelle che sono, a mio avviso, alcune tra le questioni più importanti. Ed io non dubito che il valoroso Ministro, che profonde nel suo alto ufficio tutta la competenza, la fede e la passione di cui è capace, e delle quali è largamente dotato, vorrà benevolmente considerarle, al fine di accrescere il già cospicuo numero dei successi realizzati in tutti i settori dello spettacolo e della cultura dal Ministero a lui affidato, che, concepito e voluto dal Duce, organizzato da Galeazzo Ciano con quelle caratteristiche di

genialità che gli sono proprie, procede ora sicuro e rapido verso le sue più nobili finalità.

E certamente tutti coloro che comunque collaborano alla formazione dello spettacolo, sia esso teatro o cinematografo, sapranno mostrarsi meritevoli dell'alto e decisivo interessamento del Duce e sapranno rispondere degnamente alla sua parola ammonitrice e incitatrice. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Paoloni. Ne ha facoltà.

PAOLONI. Onorevoli Camerati, l'anno scorso fu da noi approvata la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, dettante norme per la conservazione delle carte e scritture di determinati atti e documenti: in quell'occasione ebbi l'onore di accennarvi alla possibilità di disporre qualche cosa di analogo, per le copie di deposito obbligatorio delle pubblicazioni di stampa che la legge destina alle pubbliche biblioteche ed emeroteche.

Quel Regio decreto infatti fissava i tipi di carta e di inchiostro, da scrittura e da stampa, limitatamente per atti e documenti ufficiali, come leggi, decreti, trattati, sentenze, registri e protocolli pubblici, e per rogiti notarili, per registri commerciali ed altri atti privati.

Ma il camerata Bruni, relatore per la conversione del Regio decreto-legge, con la sua nota competenza spiegava essere « stata da più parti espressa la preoccupazione che gli scritti e gli stampati attuali possano non avere una durata lunga, e che vengano quindi a mancare nei tempi futuri, anche prossimi, i documenti necessari a stabilire ed a ricostruire fatti passati, sia pure recenti, perchè in realtà molti dei tipi di carta attualmente prodotti danno scarsa garanzia di lunga conservazione, e molto qualità di inchiostri moderni, a base di sostanze coloranti sintetiche, derivate da aniline, da algalina, da indaco o da simili, o sono di per sé suscettibili di scolorirsi, soprattutto per l'azione della luce, od anche di contribuire per la loro azione chimica al deterioramento della carta ».

Dunque, è gravemente minacciata la conservazione delle opere dell'intelletto espresse a mezzo della stampa.

E mi permetto di richiamare la vostra attenzione sull'argomento perchè trattasi di attività che entrano nella sfera di azione del Ministero della cultura popolare; e questa è dunque la sede per raccomandare lo studio di una soluzione del problema da affidare ad una Commissione di competenti.

Penso che sia una necessità provvedere, perchè le opere dell'intelletto, scritte o stampate, non solo mettono in comunicazione popoli lontani nello spazio e generazioni lontane nel tempo, e riconducono tra noi gli spiriti eletti, i geni, gli eroi dei tempi che furono, e tramandano alla posterità quelli dei nostri tempi; ma agli studiosi delle generazioni che seguiranno nei secoli assicurano le testimonianze della nostra vita, nelle quali troveranno fonti genuine di studio per la storia e per la scienza.

Non ripeterò quanto dissi in proposito nell'occasione ricordata, ma insisto su quanto riguarda la conservazione anche di collezioni di riviste e di giornali, cronistorie palpitanti, vive, del pensiero, dei sentimenti, e degli avvenimenti contemporanei.

Ciò che non meriterà di rimanere, nemmeno come documento, sarà eliminato dalle generazioni che seguiranno.

So che per provvedere bisogna superar difficoltà di varia indole, ma l'esperienza professionale mi fa considerare che non siano insuperabili; e confido che saranno superate, perchè non vorremo permettere che, per nostra incapacità o trascuranza, venga distrutto dalla industrializzazione del mezzo tecnico di trasmissione della parola ciò che merita di sopravvivere delle testimonianze intellettuali e delle cronache vive dell'era mussoliniana. (*Commenti*).

E passo ad altro argomento. Il camerata onorevole Gray, nella sua opera « I Costruttori » fin dal 1930 proponeva di raccogliere, paese per paese, la documentazione delle opere di bellezza e di civiltà compiute da italiani nel mondo. Credo intendesse proporre una iniziativa editoriale. E una bella realizzazione, per quanto riguarda le opere d'arte, è stata effettuata. Il camerata onorevole Giglioli, nella Mostra Augustea della Romanità, ha effettuato, agli ordini del Duce, una realizzazione superbamente imponente, in una sfera superiore. Ma anche dopo l'era imperiale augustea, e fino ai nostri giorni, all'espandersi della civiltà, ed alla creazione della ricchezza nei paesi altrui, oltre ai pensatori o agli artisti, abbiamo dato navigatori, esploratori, bonificatori, costruttori, schiere di tecnici e masse di lavoratori.

E negli ultimi secoli fino ad oggi abbiamo dato un contributo grande in ogni campo: opere idrauliche, ferroviarie, stradali, edilizie, agricole, industriali, professionali, nel vecchio e nel nuovo mondo. Una documentazione cronistorica, illustrata con dati, cifre, disegni, fotografie, di tutta questa opera

compiuta dagli italiani nelle terre altrui, e in gran parte sconosciuta, almeno nel suo complesso perchè dispersa nell'immensa molteplicità dei particolari, credo potrebbe essere raccolta a mezzo delle rappresentanze e delle organizzazioni italiane sparse nel mondo, per formare una sezione da aggregare ad una mostra, che dapprima potrebbe essere l'esposizione mondiale del 1941 in Roma, e quindi qualcuna delle permanenti.

Non abbisognano parole, mi pare, per dimostrare a voi l'importanza propagandistica, e anche turistica di una iniziativa simile. Ma si intende che non chiedo impegni, essendomi limitato di proposito ad una ipotesi di possibilità e di opportunità.

Veniamo infine alla propaganda. Come ci espone la precisa relazione del camerata onorevole Amicucci, abbiamo una apposita organizzazione. Non credo superfluo rilevare che la nostra propaganda all'estero non può essere messa da alcuno in analogia, nemmeno apparente, con le propagande di certe fazioni internazionali, più o meno sovversive o settarie. La nostra propaganda non mira ad ingerenze nella politica degli altri paesi, e tanto meno a sobillazioni eccitatrici fra i loro popoli contro i rispettivi regimi. Noi facciamo semplicemente della propaganda informativa sulle istituzioni del nostro Regime, e sulle condizioni che ne risultano per il nostro popolo. È, dunque, l'esercizio di un nostro diritto, la cui legittimità è maggiormente giustificata dalle campagne giornalistiche e dalle manifestazioni propagandistiche di partiti, ed anche di uomini politici responsabili, che all'estero si svolgono contro il Fascismo con errori di fatto e con falsificazioni, tali da far presa nell'opinione ignara delle cose nostre. È anche l'esercizio di un nostro dovere poichè abbiamo parecchi milioni di italiani viventi nel mondo, dove la propaganda antifascista così fatta è una esercitazione normale di partiti e di giornali. E la più efficace rettifica dell'errore, la più opportuna correzione del preconetto, e smentita delle falsità, è nella documentazione informativa delle cose nostre.

Purtroppo dobbiamo trascurare gran parte delle notizie menzognere che contro di noi sono scritte e si mettono ogni giorno in circolazione e non arriviamo in tempo a correggere, quando pure meriterebbero immediata dimostrazione di falso. Ma prima o poi sopraggiunge l'evidenza solare della realtà delle cose e degli avvenimenti, a svergognare le menzogne propalate. Così è avvenuto per quella gente che, in occasione della guerra

etiopica, procedendo di sconfitta in sconfitta degli italiani e di vittoria in vittoria del Negus, ha finito per trovare l'esercito italiano ad Addis Abeba e Ras Tafari a Londra. (*Approvazioni*).

Ma purtroppo nelle masse influenzate dalla propaganda diffamatoria, l'errore resta; perciò anche in questo campo dobbiamo tener presente che nei trattati di pace del 1918 e nei rapporti del dopoguerra con gli ex alleati, e persino nella falsificazione della storia della guerra nostra, come si insegna in molti paesi, l'Italia ha scontato duramente gli errori e le gravi deficienze della nostra propaganda all'estero durante il conflitto mondiale.

Abbiamo anche una propaganda e una ragione di propaganda all'interno, base essenziale della educazione popolare. Ed anche per questo più di ogni argomentazione vale la documentazione. Meno d'altri noi abbiamo motivo di temere della efficacia della propaganda bolscevica fra le masse. Le nostre masse sono molto migliori di ciò che pensano i nostri avversari.

È grave errore invece quello di dirigenti di altri paesi, i quali, per motivi di politica contingente, indulgono alla penetrazione e alla agitazione bolscevica — largamente finanziata — fra le loro classi popolari, nella illusione che la furia bolscevica non possa portare un colpo alla loro civiltà superiore. Essi, evidentemente, non hanno pratica delle masse e non sanno che allorquando queste sono state lavorate...

BARBARO. Avvelenate.

PRESIDENTE. Onorevole Barbaro, tacete perchè ora tocca all'onorevole Trapani-Lombardo. Voi siete stato già messo sulla *Gazzetta di Messina*. (*ilarità*).

PAOLONI... con una intensa propaganda che si rivolge ai peggiori istinti e fa quasi rinascere in loro la bestia umana, nessuna civiltà le trattiene. (*Applausi*).

Ma certamente contro ogni nostalgia delle teorie di partiti, che noi abbiamo superato, o suggestioni di agenti del Komintern, la nostra migliore propaganda è pur sempre il confronto tra lo spirito e il funzionamento delle istituzioni fasciste, e di quelle d'altri regimi; tra le condizioni e le possibilità che ne risultano per il nostro popolo e per gli altri, in rapporto alla diversa misura delle rispettive risorse. E siccome contro il bolscevismo le pubblicazioni dei russi fuorusciti hanno valore relativo ed efficacia discutibile, penso che lo sviluppo dei servizi di propaganda, tanto bene e opportunamente intrapresi dal

Ministero della cultura popolare, riuscirà presto alla organizzazione di un centro di raccolta, e di consultazione, del materiale propagandistico che appunto agli effetti del confronto offre la documentazione diretta, autentica, irrefutabile, della vita del popolo, e del funzionamento delle istituzioni, in regime bolscevico russo; documentazione che si può rilevare, non solo dalle inchieste condotte in Russia da osservatori, e dalle constatazioni dei sopralluoghi fatti da socialisti e comunisti di altri paesi, ma anche dagli stessi atti ufficiali e dai giornali della Russia sovietica.

Per le masse, o camerati, basta illustrare questo materiale documentario col linguaggio adeguato alla mentalità, alle cognizioni, al livello d'istruzione dei più. E il Duce ha insegnato che questa capacità di comunicativa non abbassa la dignità della cultura, ma la eleva, nella sostanza dei concetti e nella forma di espressione, alla universalità della comprensione (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pettini. Ne ha facoltà.

PETTINI. Camerati, accennerò a qualche problema in materia turistica ed anzitutto ai provvedimenti in corso per il potenziamento dell'attrezzatura turistica nazionale.

Come è noto, e come è accennato anche nella relazione del camerata onorevole Amicucci, sono stati emessi dei provvedimenti con cui il Ministero per la cultura popolare e la Banca del lavoro sono stati autorizzati ad erogare dei mutui a particolari condizioni di favore o a concedere dei contributi a favore di chiunque prenda iniziative che interessino particolarmente l'attività turistica: ampliamento degli alberghi, loro miglioramento, costruzione di nuovi alberghi, terme, stabilimenti balneari, ed, in genere, tutti gli impianti che interessano nel campo turistico.

Con il 30 giugno verranno a scadere i termini per la presentazione delle domande per i contributi e per i mutui e per le relative documentazioni, il che significa che a partire da quella data il Ministero dovrà prendere in esame tutte le proposte arrivate e scegliere, tra queste, quelle che abbiano un maggiore interesse dal punto di vista generale.

Va da sé che anzitutto, anche in armonia a quella che è stata la causa occasionale per cui tutta questa legislazione è stata concepita ed affrettata, bisognerà provvedere alle esigenze della Capitale, anche in vista della Esposizione universale del 1941.

E qui un primo problema si presenta: indubbiamente l'attrezzatura turistica di Roma

va potenziata e affinata anche con opere di carattere permanente.

Ma sembra che non sarebbe prudente provvedere con opere di carattere permanente a quelle che saranno le particolari esigenze dell'anno di punta del 1942 in occasione dell'Esposizione universale; si dovrebbe cioè provvedere con opere di carattere permanente fino ad un certo limite compatibile con il movimento turistico normale, e, sia pure, con quel vigoroso movimento turistico che è ormai assicurato all'Italia da una serie di provvidenze ministeriali; ma al di più, cioè a quelle che saranno le esigenze del 1942, sembrerebbe più logico provvedere con opere di carattere provvisorio. In caso contrario si creerebbe una pesante, e pericolosa attrezzatura. È un problema che evidentemente il Ministero si sarà posto o si porrà. Credo che la soluzione non possa che essere questa.

Provveduto per Roma, resterà una buona parte della somma disponibile a disposizione delle iniziative che sorgeranno nelle altre provincie del Regno.

A proposito di queste altre iniziative una serie di rilievi potrebbero farsi circa i criteri a cui il Ministero si ispirerà per la cernita delle domande. Certo, in questa materia non si possono fissare criteri assoluti e le decisioni ministeriali risponderanno all'uno o all'altro criterio a seconda dei casi; tuttavia delle direttive di massima si possono utilmente determinare.

Saranno anzitutto presentate domande per l'ampliamento ed il potenziamento di attrezzature esistenti ed altre per la creazione di nuovi impianti.

In linea di massima come si orienterà il Ministero? Io ritengo che si tratti di una materia molto delicata ed opinabile ma che, tutto sommato, convenga orientarsi — salvo le molte eccezioni che in questo campo debbono consentirsi — verso la creazione di nuovi impianti.

Questo perchè, se si facesse diversamente, si verrebbero probabilmente a spendere notevoli somme di denaro per ottenere uno solo dei due fini a cui bisogna tendere, cioè per ottenere soltanto il miglioramento qualitativo della nostra attrezzatura recettiva, mentre verrebbe a mancare in gran parte l'altro fine, che è quello del potenziamento quantitativo della capacità recettiva stessa.

Infatti l'aumento della capacità recettiva è affidato più ai nuovi impianti che non al miglioramento di quelli esistenti, e un albergo rimodernato rimane pur sempre un vecchio albergo.

A proposito di queste nuove costruzioni sono certo che il Ministero si preoccuperà di procurarsi tutte le possibili garanzie perchè i nuovi impianti possano restare durevolmente destinati ai fini per cui saranno realizzati; in altri termini che non si costruiscano, per esempio, degli alberghi che poi, dopo qualche anno, si debbano chiudere, con la dolorosa conseguenza di dover destinare ad altro fine gli stabili che intanto si saranno costruiti con l'appoggio dello Stato, proprio in vista della loro destinazione alberghiera. Io penso, a questo proposito, che le garanzie non possano consistere che in un esame approfondito e sereno delle iniziative, per giudicare della loro serietà, della loro consistenza finanziaria, e delle condizioni di luogo e di ambiente in cui esse dovrebbero sorgere e svolgersi; ma credo che non si debba andare al di là.

Per esempio, richiedere — come qualcuno ha pensato e come da qualche altro si teme — che tutte le domande di costruzione di nuovi alberghi debbano essere presentate da albergatori, sarebbe eccessivo e pericoloso, anche perchè si verrebbe a porre un principio che non è nella legge, si rischierebbe cioè di scartare delle iniziative che potrebbero essere ottime, e si potrebbero anche mettere coloro che queste iniziative prendessero e che albergatori non fossero in situazioni antipatiche, esponendoli anche eventualmente a manovre più o meno odiose.

A questo proposito una raccomandazione vorrei fare al Ministro, e cioè questa: di distaccarsi il meno che sia possibile da un indirizzo che io ritengo sia già nelle intenzioni ministeriali, cioè quello di favorire, in certe zone di provincia, la costruzione di piccoli alberghi a carattere familiare. Felice indirizzo questo, perchè soltanto così sarà possibile dotare alcune località di provincia, che in atto sono sfornite in tutto o in parte di attrezzatura recettiva, mentre sarebbero degnissime di costituire luogo di sosta o di soggiorno, di piccoli alberghi, che, senza creare ponderose e macchinose attrezzature, possano tuttavia offrire un comodo e gradevole, se pure non lussuoso soggiorno, facendo sì che anche l'albergo esprima qualche cosa del carattere e del temperamento locale e manifestare più schiettamente la spontanea, naturale e non industrializzata ospitalità della nostra gente.

Una precisa richiesta vorrei rivolgere poi a proposito di una questione particolare; la legge a cui ho accennato prevede dei mutui e dei contributi che vanno dal 25 al

35 % a seconda dell'importanza, dell'interesse generale delle iniziative.

Ora, bisogna ricordare che in Italia ci sono zone dichiarate sismiche, in cui è imposta l'osservanza di determinate norme tecniche, che si risolvono in un maggior onere per chiunque voglia costruire.

Dal punto di vista delle costruzioni di cui vi parlo, tutto questo si risolve in una inferiorità delle zone sismiche rispetto alle zone non sismiche e in una disparità di trattamento fra le iniziative per le zone sismiche e le altre.

In altri termini, se Tizio vuole costruire un albergo in una zona non sismica ed ottiene un contributo del 25 %, questo contributo rappresenterà per lui un beneficio x ; mentre, se quell'identico albergo si dovesse costruire in zona sismica, quel 25 % rappresenterebbe un vantaggio di x meno qualche cosa.

Naturalmente, l'ideale sarebbe che per queste iniziative destinate a svolgersi in zone sismiche si volesse dare un di più, togliendolo ad altra fonte che non sia quella prevista dalla legge; ma, se questo non fosse possibile, per lo meno si dovrebbe stabilire che a tutte le iniziative destinate a svolgersi in zone sismiche si desse un contributo nella misura massima stabilita dalla legge, indipendentemente dal maggiore o minore interesse, per il solo fatto che queste iniziative sono destinate a svolgersi in zone sismiche.

Finalmente dovrei fare su questo argomento un'ultima osservazione.

Abbiamo detto che si provvederà innanzi tutto per Roma e poi si provvederà con una parte della somma per le altre provincie. Orbene, nella cernita delle varie domande presentate per le altre provincie, voglia il Ministero tener presente questa verità, nella cui enunciazione può anche sembrare che riecheggii il campanile natio, ma che a me sembra ineccepibile. La Sicilia è una delle regioni la cui attrezzatura turistica è oggi assai al di sotto delle sue esigenze. La Sicilia è una regione la cui attrezzatura turistica andrebbe invece potenziata al massimo grado, e questo non soltanto e non tanto perchè la Sicilia è indubbiamente una delle zone di maggiore valore turistico, non soltanto perchè è una zona così profondamente caratteristica, sebbene ancora, purtroppo, non abbastanza conosciuta, che va attirando sempre maggiori correnti di turisti, ma soprattutto perchè l'attrezzatura turistica della Sicilia, prima di essere un interesse locale, è un interesse di tutte le regioni d'Italia in quanto, salvo

sparate percentuali di turisti che possono arrivare per mare o transitare in crociera, chi viene in Sicilia, attraversa due volte l'Italia, visita tutta l'Italia, soggiorna in tutta Italia. Ecco perchè dicevo che è importante l'attrezzatura turistica della Sicilia. Tutto quello che si fa per attirare gente in Sicilia risponde indirettamente ad un interesse di tutte le regioni d'Italia, ad un interesse turistico nazionale.

PRESIDENTE. Anche voi, Trapani Lombardo, siete di questa opinione?

TRAPANI LOMBARDO. Sono della stessa opinione.

PRESIDENTE. Si fermano anche a Reggio!

PETTINI. Adesso vorrei segnalare qualche questione particolare ed innanzi tutto la questione del trasporto delle automobili per ferrovia. Indubbiamente le ferrovie dello Stato, così largamente e direttamente interessate al movimento turistico, fanno già tanto per incrementarlo; però in qualche settore si potrebbe e si dovrebbe probabilmente far di più.

La tariffa del trasporto delle automobili in ferrovia per la spedizione effettuata in carro scoperto e treno merci a grande velocità, è per chilometri: lire una. Per la spedizione effettuata in carro coperto e con treno viaggiatori il prezzo è di lire 1,30. Qualcuno potrà pensare forse che queste siano delle tariffe basse. Io non lo so, perchè è una indagine che non ho fatto, perchè ai fini di questo discorso non sarebbe stata utile, ma potrebbe darsi che paragonando queste tariffe con le tariffe di trasporti di cose similari, cioè di cose che occupino lo stesso spazio o abbiano presso a poco ugual peso, si vedrebbe che questa è una tariffa bassa. Ma io penso che se si vuole giudicare se è alta o bassa una tariffa per il trasporto di un mezzo di trasporto quale è l'automobile, e per di più di un mezzo di trasporto che ha una autonomia che si avvicina moltissimo a quella della ferrovia, anzi, quanto a velocità ed ove ci si riferisca al treno merci, la supera, il giudizio non si può formulare altrimenti che mettendo a raffronto la spesa del trasporto della macchina su linea ferroviaria e quella che importerebbe la stessa percorrenza su strada in automobile, perchè questo è il solo criterio che può determinare la convenienza o meno del trasporto ferroviario. (*Commenti*).

Ora se noi ci mettiamo da questo punto di vista, vediamo che la tariffa è assolutamente proibitiva. Infatti, esaminiamo il caso

estremo, cioè il trasporto di una macchina dal Brennero a Palermo (*Interruzioni*).

È un trasporto che interessa i turisti, quindi è perfettamente opportuno di occuparsene e di considerarlo. Dal Brennero a Palermo abbiamo 1711 chilometri per ferrovia, e 1830 circa per via ordinaria. La spedizione col treno merci e su carro scoperto costa 1711 lire, mentre con treno viaggiatori e carro coperto costa 2218. La cifra che interessa è evidentemente la seconda, perchè il trasporto con treno merci e carro scoperto è una operazione che normalmente non può avere relazione con la attività turistica. Ora, se si calcola di fare lo stesso tragitto con l'automobile, e si deve pagare la benzina al prezzo attuale, occorre spendere 788 lire di sola benzina, a cui possono aggiungersi 150 lire di olio e di consumo gomme: in totale poco meno di 950 lire. Ma se si è forniti di buoni-albergo e buoni-benzina della serie A, si spendono 470 lire; e 319 se si è forniti di buoni della serie B. Il che significa che con meno di 500 lire, o con meno di 650, ed in ogni caso con meno di 950 lire, si manda la macchina per via ordinaria dal Brennero a Palermo, mentre per ferrovia occorrerebbero 2218 lire (*Interruzioni — Commenti*).

È una questione che non va trascurata, per la ragione che parecchie volte si presenta il caso di turisti che vengono in Italia con la loro macchina, e invece di traversare in macchina tutta l'Italia, preferiscono recarsi in un punto determinato e far trasportare la macchina in ferrovia per riprenderla all'arrivo, e visitare minutamente una determinata regione. Si tratta, dunque, di studiare una maggiore agevolazione da dare al turista che si reca in Italia con la propria automobile; ed è un problema di cui credo che il Ministero della cultura popolare non possa disinteressarsi.

Sempre in tema di trasporto di automobili, abbiamo poi la vecchia questione del passaggio dello Stretto di Messina in traghetto. (*Approvazioni*).

Qualche vantaggio si è ottenuto e qualche progresso si è fatto, perchè le tariffe sono state recentemente ribassate di una ventina di lire. Oggi si pagano 50 lire se si tratta di macchine con interasse non superiore a m. 3; 56 lire se si tratta di macchine con interasse superiore a m. 3.

Ora queste cifre sono ancora notevolmente elevate, quando si tenga conto anche che l'Amministrazione ferroviaria non va incontro nè ad impiego di personale o materiali, nè a nessuna particolare perdita di tempo per

il trasporto delle macchine sul traghetto. La macchina sale coi propri mezzi sul traghetto e coi propri mezzi ridiscende, ed occupa durante la breve navigazione soltanto pochi metri quadrati in uno spazio che normalmente resta libero ed inutilizzato. (*Approvazioni — Commenti*).

BOIDI. Anche il treno sale con propri mezzi.

PETTINI. Il treno è legato ad un orario ferroviario, e quindi il caricamento dei carri sul piroscafo si svolge durante un periodo di tempo, il quale è previsto dagli orari ferroviari. Si vuol dire che l'imbarco delle automobili non dà luogo ad ulteriore perdita di tempo apprezzabile, avvenendo coi mezzi propri della macchina stessa ed in pochi secondi.

BARBARO. Un traghetto può portare 180 automobili! Ne abbiamo fatto l'esperienza in una gara.

PETTINI. Le automobili occupano una zona coperta che resta normalmente inutilizzata e sgombra, perchè è una zona sita fra la estrema parte del piroscafo ed i carri ferroviari.

Ora da una parte e dall'altra dello Stretto di Messina ci sono zone turistiche di altissimo interesse: vi è in Calabria, per non ricordare altro, tutta la regione dell'Aspromonte con le zone sciistiche di Gambaris; vi è in Sicilia Taormina ad un'ora di distanza da Messina.

PRESIDENTE. E vi sono gli agrumeti dell'onorevole Trapani Lombardo! (*Si ride*).

PETTINI. Vi sono dunque località di interesse turistico in vista delle quali dovremmo facilitare ed agevolare il passaggio delle macchine per lo Stretto di Messina, anche perchè questo significa fare qualche cosa che giova a quelle popolazioni. (*Approvazioni*). Non si tratta soltanto di agevolare il transito a chi viaggia in Italia per venire in Sicilia, o viceversa, ma di dare la possibilità a chi soggiorni in Taormina di visitare anche le Calabrie con la propria macchina, e rientrare la sera.

Tutto questo non è possibile fare e realizzare come gita normale, finchè si deve spendere un centinaio di lire solo per passare lo Stretto di Messina.

BARBARO. Bisogna ridurre ad un terzo la tariffa!

PRESIDENTE. Onorevole Barbaro, non toglie quello che spetta all'onorevole Trapani Lombardo!

BARBARO. Ribassando le tariffe si aumenterebbe il transito delle automobili!

PETTINI. Una ulteriore osservazione, in materia di imposta di soggiorno, ed avrò finito.

Con recente disposizione di legge — come tutti sanno — è stata rivista e riordinata la materia della imposta di soggiorno. Ora all'articolo 1 della legge si parla di stazioni di soggiorno, cura e turismo, riconosciute ai sensi del Regio decreto ecc.; e poi si parla di località climatiche e balneari, ancorchè non riconosciute. L'articolo 5 stabilisce, inoltre, che l'applicazione della imposta di soggiorno è obbligatoria soltanto per i comuni dichiarati stazioni di soggiorno. Quindi in sostanza vi sono tre categorie: comuni dichiarati stazioni di soggiorno; comuni che hanno un interesse ed una attrezzatura turistica, ma che non sono dichiarati stazioni di soggiorno; ed infine altri comuni che non hanno alcun particolare interesse dal punto di vista turistico.

L'imposta di soggiorno è obbligatoria soltanto per la prima categoria di comuni. Questo fatto si risolve, in pratica, in una concorrenza delle località non dichiarate stazioni di soggiorno ma che hanno una attrezzatura turistica, a danno di quelle che sono stazioni di soggiorno. Questo inconveniente si rileva più grave là dove queste località, che non sono dichiarate stazioni di soggiorno, si trovano ad immediato contatto con le stazioni di soggiorno.

Si verifica allora che il viaggiatore preferisce andare ad abitare in un albergo che si trova a qualche centinaio di metri fuori della stazione di soggiorno perchè vi risparmia le tasse di soggiorno, pur abitando praticamente quasi nello stesso comune!

Il rimedio è facile.

Non si può pensare di estendere la qualifica di stazione di soggiorno anche a queste località, perchè per dichiarare un comune stazione di soggiorno occorrono certe determinate condizioni, che possono anche non riscontrarsi. Si potrebbe, invece, stabilire che a queste località, le quali non hanno i requisiti per essere dichiarate stazioni di soggiorno, fosse riconosciuta la qualifica di località turistica o altra del genere, mercè un decreto del prefetto, sentito l'Ente provinciale per il turismo, e contemporaneamente estendere l'obbligo dell'imposta anche a queste località. Questa è la questione che sottopongo alla attenzione del Ministro.

Camerati, queste brevi parole su di una parte così importante dell'attività del Ministero della cultura popolare, nonchè questi rilievi circa alcune deficienze che ancora si

notano nella nostra organizzazione turistica, vogliono essere e sono un omaggio alla attività che con ritmo crescente e vigoroso il Ministero va svolgendo in questo campo, e dalla quale deriva già il diffondersi sempre maggiore della consapevolezza dell'alta importanza che questa attività ha per noi anche dal punto di vista morale e politico. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Mantovani.

Ne ha facoltà.

MANTOVANI. Onorevoli Camerati, consentitemi alcune brevissime dichiarazioni sui problemi del teatro lirico nei riguardi specialmente del melodramma contemporaneo. (*Commenti*).

Credo di essere nel vero affermando che mai come in questa costruttiva epoca fascista i nostri giovani autori di opere liriche ebbero la soddisfazione di vedere riconosciute e incoraggiate le loro nobili fatiche. Di ciò — lo dico subito — va data lode incondizionata al Ministero della cultura popolare, che con vigile cura, con squisita sensibilità artistica, non tralascia occasione per incoraggiare l'esecuzione di opere nuovissime, facilitando tentativi ed esperimenti, ed aiutando finanziariamente quegli enti e quei teatri che allestiscono queste nuove creazioni dei nostri giovani autori. (*Commenti*).

Ed è giusto che sia così anche in riguardo alla cultura del nostro popolo perchè i frequentatori dei nostri gloriosi teatri d'opera dovranno pure a poco per volta assuefarsi alle nuove forme dell'arte lirica. (*Commenti*)....

MORI. Senza abbandonare le vecchie!

MANTOVANI. ...se non vogliono fossilizzare il loro gusto artistico riudendo fino alla sazietà quei vecchi melodrammi....

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per le colonie*. Ma che sono sempre belli!

MANTOVANI. ...vecchi melodrammi che, pure essendo capolavori, non debbono segnare il punto di arresto della nostra cultura musicale.

Ed a questa azione di rinnovamento della lirica contribuisce anche indirettamente un fatto che oramai si può constatare: quasi ogni anno la gloriosa schiera di quelle opere antiche — dico gloriosa — fatalmente si assottiglia, perchè i divi del bel canto, che una volta erano numerosi, signori incontrastati del palcoscenico ed arbitri del melodramma ottocentesco, si fanno sempre più rari, e quindi più cari.

Ma ritorniamo ai nostri autori contemporanei. Si dice — è vero — che agli incoraggia-

menti loro prodigati non corrisponda in pari misura il loro estro. Possiamo trovarci anche d'accordo su questo punto. (*Commenti*). Ma, d'altronde, bisogna pure onestamente ammettere che in quella difficilissima forma d'arte che è il melodramma, non è facile incontrarsi, ad ogni pie' sospinto, con le cosiddette autentiche rivelazioni.

Del resto, per poco che esaminiamo l'evoluzione del melodramma, ci accorgiamo che i geni musicali non furono poi così frequenti come sembra a prima vista; e perciò non è detto che se oggi si contano ancora sulle dita i giovani autori di sicura promessa, altri e più numerosi non debbano rivelarsi nel prossimo domani,.....

Una voce. È nell'augurio!

MANTOVANI. ...se creeremo per loro un ambiente veramente favorevole.

MORI. Favorevole, quando c'è qualche cosa di buono! (*Approvazioni*).

MANTOVANI. Ed è appunto qui che si rivela nel modo più efficace l'azione del Ministero della cultura popolare, che spiana il più possibile la via ai giovani autori.

Soltanto col facilitare le esecuzioni delle loro opere, si stimoleranno le loro attitudini creative, mentre contemporaneamente essi potranno acquistare quel tal senso del teatro che assai spesso in loro difetta, poichè avranno modo di rilevare i propri errori e quelli degli altri, così come emergono dalle luci delle ribalte e dal giudizio, sempre assennato, delle nostre platee. (*Interruzioni — Commenti*).

Ma devono poi persuadersi, i nostri giovani autori, che il melodramma non è una forma d'arte esclusivamente aristocratica, riservata cioè a pochi iniziati, ma bensì una espressione d'arte musicale che, se è complessa per la sua struttura tecnica, deve essere chiara e lineare per la sua ispirazione melodica; espressione d'arte, ripeto, che deve soprattutto piacere al popolo e conquistarlo.

Una voce. D'accordo!

PRESIDENTE. Una volta tanto! (*ilarità*).

MANTOVANI. E come si può arrivare a questo sempre maggiore perfezionamento e incremento del melodramma moderno e al suo potenziamento se ci sentiamo dire, ad ogni momento, che la lirica è in costante, o peggio, in crescente crisi per l'alto costo degli spettacoli? Vi dico subito che io sono ottimista al riguardo. Io ritengo che non saranno proprio le sole difficoltà finanziarie che potranno arrestare l'evoluzione dell'arte lirica del tempo fascista. Per superarle e raggiungere lo scopo, giacchè il Ministero della cultura popolare ha dimostrato di essere animato da tante buone

intenzioni, occorre pensare all'adozione di un metodo, anzichè fermarsi sul punto morto della questione finanziaria. Ben altri problemi, assai più importanti di questo, il Regime ha risolto brillantemente, senza arrestarsi dinanzi a una scarsa disponibilità di mezzi finanziari! Così mi permetto di affermare che le opere nuovissime si potranno eseguire con più frequenza e meglio, se la soluzione del nostro problema sarà affrontata più dal lato organizzativo che dal lato finanziario.

Ma per fortuna siamo già sulla buona strada! Un Ente squisitamente corporativo è sorto da poco più di un anno e si è messo subito alacremente all'opera sulle chiare direttive segnategli dalla Direzione Generale del Teatro: alludo al Centro Lirico Italiano, creato e voluto dalla Corporazione dello spettacolo allo scopo « di seguire interamente e quotidianamente il fatto continuo dello spettacolo lirico sotto tutti i suoi aspetti, di individuarne le deficienze e indicarle alla Direzione Generale del Teatro, perchè questa, d'accordo con le organizzazioni sindacali interessate, possa curare la emanazione delle provvidenze necessarie ».

Così il Centro Lirico Italiano, dopo un solo anno di esperienza pratica, ha potuto precisare con molta chiarezza tali deficienze, e queste sono molte, per cui ne citerò soltanto le principali. A parte la progressiva diminuzione delle doti degli Enti locali per gli spettacoli, si lamenta la impossibilità di dare al teatro lirico italiano un indirizzo organico ed unitario, perchè ogni teatro di provincia è ancora soggetto alle singole direttive delle Deputazioni o Commissioni teatrali. Intanto si constata che queste Deputazioni soprattutto si preoccupano di scritturare qualche tenore celeberrimo per conquistare di primo acchito le folle dei loro teatri.

E queste folle che ancora sono — e non per loro colpa — quasi ignare dell'evoluzione dell'arte lirica, giudicano poi l'esito di uno spettacolo a seconda della maggiore o minore intensità degli acuti di quel tal divo. (*Commenti*). Ma, come è vero che una rondine non fa primavera, è altrettanto vero che un solo divo non farà mai la esecuzione artisticamente perfetta di un'opera lirica, poichè per l'alta paga che gli si dovrà corrispondere si trascurerà purtroppo quel complesso orchestrale, corale e scenico che soltanto può dare un giusto ed armonico equilibrio all'opera d'arte.

Inoltre congiura contro il coordinamento degli spettacoli, contro il loro indirizzo unitario, la mania di troppo confrontare e soppesare, in provincia, questo o quell'artista,

questa o quell'opera a seconda dei nostalgici ricordi o degli avventati pronostici dei così detti competenti, di modo che le Commissioni teatrali premute da ogni lato giungono sempre, attraverso tentennamenti e bizantine discussioni a un tardivo e affrettato allestimento degli spettacoli a tutto detrimento dell'arte lirica, che vuole invece una paziente, organica e tempestiva preparazione.

Che dire poi della irriducibile avversione che hanno le Commissioni teatrali di provincia per le opere nuovissime? Ma questa si può facilmente spiegare: fatte ben poche eccezioni l'opera nuovissima — che del resto è sempre largamente sussidiata dal Ministero — è considerata nei teatri di provincia come un rischio che per amore di quieto vivere è prudente evitare; infatti se quell'opera nuovissima che ha di solito, nel suo allestimento, il rango di Cenerentola, non incontrerà il favore del pubblico, irreparabilmente sfumerà il prestigio della Commissione teatrale e certamente nel suo seno vi sarà una crisi! (*Interruzioni — Commenti*).

Di conseguenza il Centro Lirico Italiano, organo osservatore e coordinatore per eccellenza, ritiene che dal momento che il Regime ha voluto dare un indirizzo unitario a tutto il settore teatrale con la Direzione Generale del Teatro, tale indirizzo non potrà mai raggiungersi fino a che vi saranno più di 100 Commissioni teatrali, anzichè una sola, che funzioni presso il Ministero della cultura popolare. Ed io mi associo pienamente a questa tesi. Ma per dimostrare poi che il Centro Lirico Italiano non si limita a rilevare deficienze, ma sa affrontare con piena coscienza di responsabilità la soluzione dei problemi, basta rammentare che questo Ente ha recentemente sottoposto un suo progetto al Ministero tendente al coordinamento e al miglioramento delle stagioni teatrali e quindi al loro minor costo, ciò che è molto importante. E il progetto è di una chiarezza lapalissiana.

Tutti i teatri lirici italiani dovrebbero essere raggruppati secondo determinati criteri in un determinato numero di gruppi di otto, dieci, dodici ciascuno, ognuno dei quali dovrebbe comprendere teatri che si aprono in periodi successivi. In ciascun gruppo di teatri collegati dovrebbero essere rappresentate, in una determinata percentuale, opere moderne e un'opera nuova; in ciascun gruppo, a seconda del numero e dell'importanza dei teatri, accanto a maestri, direttori e concertatori di affermata fama, dovrebbero essere impiegati anche maestri giovani all'inizio della carriera. In ciascun gruppo dovrebbero trovare impiego,

a seconda della sua importanza, uno o più registi, ai quali verrebbe così data la possibilità di svolgere convenientemente (*Commenti*), un programma artistico di rinnovamento.

Ciascun gruppo dovrebbe essere appaltato con le dovute garanzie ad una unica impresa, condizione questa necessaria e indispensabile per la realizzazione del coordinamento, del miglioramento e del minor costo degli spettacoli.

Organizzati così gli spettacoli.....

MORI. Manca una voce: i denari! (*Ilarità*).

MANTOVANI. ...dall'auspicata Commissione unica, basterebbe poi che in ogni singolo teatro un esperto del luogo o un delegato del Centro lirico italiano sorvegliasse il regolare svolgersi delle rappresentazioni, pretendendo dall'impresa appaltatrice degli spettacoli la rigorosa osservanza del capitolato. Non basta infatti il solo sovrintendente per la gestione degli spettacoli degli enti autonomi!

Non vi sarà frattanto sfuggito che dalla attuazione di questo piano se ne avvantaggeranno subito le opere nuovissime (*Commenti — Rumori*), ciascuna delle quali potrebbe essere rappresentata in veste degna e ripetuta in più teatri di ciascun gruppo.....

Una voce. A teatro vuoto!

MANTOVANI. ...a differenza di quanto è avvenuto fino ad oggi, poichè è noto che l'opera nuovissima si esaurisce di solito in un solo teatro e dopo pochissime esecuzioni.

MORI. Certo, perchè non ci va nessuno, perchè non piace, perchè non c'è espressione artistica.

MANTOVANI. La Direzione Generale per il Teatro, con la squisita sensibilità che le è propria, ha dunque incoraggiato ed autorizzato anche questa iniziativa del Centro lirico italiano e, pertanto, questa nuova organizzazione sperimentale è già in atto in due gruppi di teatri e sta già dando buoni frutti. Infatti un'opera nuovissima, giudicata meritevole di esecuzione dalla Commissione nazionale di lettura, fu già, con pieno successo, rappresentata in un importante teatro di provincia, e siccome è già allestita nel suo complesso artistico e scenico, sarà rappresentata con sensibile riduzione di costo in altri due teatri collegati del primo gruppo e potrà affermarsi così dinanzi a nuovi ascoltatori.

MORI. Ma se non piace, nessuno ci va.

PRESIDENTE. Onorevole Mori, voi non andateci; e se ci andate avete diritto di fischiare. Ora fate silenzio! (*Si ride*).

MANTOVANI. Inoltre furono riprese le esecuzioni di due opere moderne recentissime,

di autori viventi, e queste pure saranno rappresentate nei due gruppi dei teatri collegati.

Ne consegue che se questo esperimento parziale diverrà totalitario.....

Una voce. Speriamo di no!

MANTOVANI. ...si potranno costituire da 15 a 20 gruppi di 10 teatri ciascuno e, ammesso che in ciascun gruppo si rappresenti un'opera nuovissima, si otterrà che ogni anno, fra enti autonomi e teatri collegati, siano allestite più di 20 opere nuovissime.

La qual cosa rappresenterebbe, onorevoli Camerati, oltre che una giusta riparazione ai torti dell'oblio fatti per il passato ai giovani autori, quasi il superamento delle loro giuste aspirazioni e la realizzazione, in pieno, del programma squisitamente artistico e prettamente nazionale del Ministero della cultura popolare. (*Interruzione del deputato Parodi*).

PRESIDENTE. Onorevole camerata Parodi, scrivete una voi; così sarete rappresentato anche voi in un gruppo! (*Ilarità*).

MANTOVANI. Spero che le mie modeste parole possano contribuire alla soluzione di un problema che interessa non soltanto i nostri giovani autori, ma tutto il popolo italiano assetato di musica.....

BARBARO. Sì, ma di musica bella! (*Approvazioni*).

MANTOVANI. ...e di poesia, come di gloria! Il Duce ha creato col Ministero della cultura popolare e con la Corporazione dello spettacolo gli organismi adatti per potenziare questa forma d'arte che per secoli fu esclusivo vanto della nostra stirpe; gli uomini che li presiedono sono competenti ed entusiasti del loro compito; perciò io fermamente credo che l'arte lirica contemporanea riprenderà il suo glorioso cammino con quel ritmo deciso e accelerato che caratterizza ogni attività del Regime instaurato dal Fascismo! (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Moro. Ne ha facoltà.

MORO. Onorevoli Camerati, dal non lontano aprile 1935, quando Sua Eccellenza Galeazzo Ciano tracciava chiare linee direttrici al turismo nazionale, si sono compiuti passi giganteschi e conseguiti risultati evidentissimi che, riconosciamolo apertamente, non potevano essere maggiori.

Il turismo che è stato per volere del Duce elevato a importante attività politica ed economica nazionale, presenta oggi, dopo il breve volgere di due esercizi finanziari, una sua visibilissima e caratteristica struttura unitaria, già completa nei quadri centrali e periferici; e un'organizzazione all'interno e all'e-

stero che ha messo in valore le attività costituenti il patrimonio turistico italiano ed i mezzi propagandistici per aumentare l'afflusso delle correnti straniere. Quanto interessi oggi il turismo all'economia nazionale, lo ha affermato più volte Sua Eccellenza Guarneri.

Il Relatore sintetizza l'azione periferica del Ministero con il seguente periodo:

«...l'Amministrazione periferica del turismo può oggi funzionare efficacemente sia « per decorosità di sedi e di uffici, sia per il « complesso di funzionari, sufficienti per numero ed efficienti per capacità professionali ».

Periodo che vuole essere precisato, affermando che alla periferia, come al centro, si è operato ad elevato potenziale fascista, traducendo in atto le direttive ministeriali e le iniziative particolari da parte dei volenterosi e capaci presidenti: degli E. P. T. delle Aziende autonome e delle « Pro-loco », tutti ben meritevoli di elogio, lieti di prestare generosamente l'opera loro e di servire il Regime anche attraverso le discipline del turismo.

Organizzazione periferica che conta 94 E. P. T.; 163 Aziende autonome riconosciute dal Ministero; 434 « Pro loco »; 2736 comuni a interesse turistico; numerosi uffici autonomi ai valichi di frontiera. Cifre che io ripeto alla Camera fascista perchè gli onorevoli camerati possano meglio valutare le impostazioni di bilancio, veramente modeste in rapporto alla poderosa organizzazione periferica e alla mole di lavoro compiuto, come si rileva dalla chiara e sintetica esposizione del Relatore, nel particolare settore del turismo.

Intendo qui esaminare da vicino le « Aziende autonome » che sono gli organi locali tipici dell'organizzazione turistica operante.

Non entro volutamente nel merito della dipendenza delle Aziende autonome dalla Direzione generale del turismo e quindi degli E. P. T. Il problema è maturo; e avrà sicuramente una soluzione fascista, di concerto fra i Ministri degli interni e della cultura popolare.

La legge fascista del 1º luglio 1926, numero 1380, che stabilisce i « provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo », precisa all'articolo 20 che « è obbligatorio per i comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, qualunque ne sia la popolazione, attuare un piano regolatore di ampliamento ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Il concetto del legislatore fascista è chiarissimo: se il turismo internazionale e nazio-

nale deve apportare i suoi benefici valutari e conseguire i risultati desiderati, è indispensabile che le Aziende autonome si migliorino nella loro speciale urbanistica nei servizi pubblici, nell'estetica delle case e dei giardini, nella capacità ricettiva degli alberghi, pensioni, case e ville di affitto; nei locali di riunione e di svago, nei mezzi di comunicazione e nelle strade che portano alle località turistiche. La stazione di cura e soggiorno deve presentarsi al turista, fin dalla prima impressione: invitante, accogliente, graziosa, ospitale.

È l'attrezzatura turistica che deve procedere, sia pure di poco, ma procedere le esigenze della vita dinamica d'oggi: sportiva, escursionistica, di cultura e di svago. Anche nel settore turistico il sostare vuol dire retrocedere: o ci si rinnova migliorando, o si è inesorabilmente condannati ad essere superati da altri centri.

Permettano gli onorevoli camerati che io insista brevemente sul dispositivo della legge che obbliga i comuni ad attuare « il piano regolatore e di ampliamento » per arrivare ad una pratica conclusione.

Un « piano regolatore » per una località che ha poche migliaia di abitanti stabili, e qualche volta poche centinaia, e che nella stagione della villeggiatura moltiplica per sette, otto, dieci volte la sua popolazione, non può essere il classico « piano regolatore » di città; studiato dal punto di vista urbanistico, della viabilità, di un giusto equilibrio fra le oasi di verde e le aree coperte; e che è frutto costoso di lunghi studi, di concorsi laboriosi di primo e di secondo bando. Il « piano regolatore » per una località turistica è uno studio tecnico semplice e originale, che abbraccia una vasta zona e che va idealmente tracciato sul terreno prima che a tavolino. Dopo avere individuato in luogo le bellezze naturali, i punti panoramici, i numeri turistici da valorizzare, le aree di sviluppo e le vie di accesso spesso obbligate, si potranno tracciare con giusta visione avvenire le direttrici del piano regolatore e distribuire, con criteri di pratica e di estetica, gli elementi particolari, più interessanti e in oggi indispensabili, per una stazione turistica.

« Piano regolatore » che si occuperà anche di migliorare igienicamente il vecchio centro di case rurali; ma che principalmente studierà la sistemazione integrale della località, in modo che sviluppandosi turisticamente ed attuandosi gradualmente le opere programmate, la località presenti sempre le sue carat-

teristiche aumentate e non mai diminuite. « Piano regolatore » che volutamente presenterà evidentissime le sproporzioni: fra aree di verde sistemate e aree coperte da fabbricati, fra l'ampiezza e la lunghezza dei viali alberati e la limitata altezza delle case e delle ville; fra numero e capacità degli impianti sportivi e di svago, e numero degli abitanti residenti e fluttuanti.

Ma quante sono le Aziende autonome che hanno un « piano regolatore » approvato, base allo sviluppo avvenire? Sono veramente poche e fra le maggiori. E allora, la prima conclusione è semplice: rivolgere cortese raccomandazione a Sua Eccellenza il Ministro perchè voglia compiacersi far rispettare l'obbligatorietà per le Aziende autonome di predisporre un piano regolatore e di ampliamento.

Ma sorgono qui difficoltà e obiezioni che meritano un breve esame. Con quali criteri e modalità dovranno essere redatti tali piani regolatori, che la legge precitata e il regolamento non prevedono? L'articolo 20 della legge precisa soltanto che le Aziende autonome « coadiuveranno le amministrazioni comunali e contribuiranno alle spese per gli studi e per i progetti occorrenti ».

Nel Comitato direttivo delle Aziende autonome, presieduto da un camerata nominato dal prefetto, è compreso un ingegnere. Logicamente quello è il consultore tecnico del Comitato; ma non è detto che sia il progettista e l'esecutore del piano regolatore. Spesso anzi tale ingegnere soggiorna nel comune e presta la sua consulenza gratuita soltanto quando partecipa alle sedute del Comitato.

È necessario in quella vece che l'ingegnere, o l'architetto, che studia il piano regolatore, sia possibilmente anche l'esecutore graduale e con continuità del piano, e lo strenuo difensore, a lato del podestà e del presidente delle Aziende autonome, del rispetto alla fedele realizzazione del piano da parte dei privati e di Enti estranei al comune e all'Azienda; spesso dimentichi della esistenza di un « piano regolatore » e delle norme che lo regolano. E non si dovrebbe accogliere l'obiezione che viene sollevata da qualche raro podestà, affetto da miopia turistica acuta, che la realizzazione del « piano regolatore » possa essere eseguita, per ragione di economia, saltuariamente da qualunque tecnico incaricato dal comune e coadiuvato dalla « Commissione di edilizia comunale ».

Diciamo subito che l'importanza della esecuzione di un « piano regolatore » e la va-

rietà delle operazioni inerenti per: espropri, perizie, tracciamenti, inserimento dei progetti dei privati nel piano, esecuzione di opere e di fognature, di pavimentazioni stradali, di impianti di acquedotti e di illuminazione pubblica; costruzione di edifici del comune o dell'Azienda autonoma, e la ornamentazione floreale, richiedono assolutamente l'opera continuativa di un ingegnere, che assommi le svariate e concomitanti competenze, disciplinate da una direttiva costante di equità e di buon senso. La vecchia « Commissione di edilizia comunale », che ha carattere consultivo per i podestà, non ha ancora sentito il soffio rinnovatore del Fascismo, e le sue attribuzioni sono tuttora regolate da una circolare del Ministero dei lavori pubblici del 10 ottobre 1913.

Basterebbe citare l'articolo che prescrive come i « vincoli estetici », proposti dalla Commissione, non riguardano le facciate interne delle case e non si applicano alle frazioni e ai sobborghi, per dire che in oggi tale commissione è sorpassata in linea generale, e non regge in particolare al compito assegnato dalle leggi fasciste alle Aziende autonome di cura e soggiorno.

Rivolgo, pertanto, a S. E. il Ministro viva domanda perchè in relazione ai disposti della legge fascista 1º luglio 1926, e conseguenti, voglia esaminare la urgente necessità che, dopo aver richiamata l'obbligatorietà della redazione del progetto di « piano regolatore » a mezzo di tecnico laureato, piano regolatore reso esecutivo dopo il parere favorevole dell'E. P. T. e l'approvazione definitiva della Regia prefettura, venga affidata la realizzazione graduale ad un ingegnere che segua l'opera con continuità. Ingegnere che potrà essere: impiegato presso l'ufficio tecnico del comune, o libero professionista con prestazione continuata presso il comune, o anche assunto in consorzio fra Azienda autonoma e comuni di una stessa zona turistica.

Inoltre: far abolire nei comuni, sedi di Aziende autonome, la « Commissione edilizia », e demandare i limitati compiti di essa e quelli più ampi, derivanti dalla effettuazione del « piano regolatore », a una commissione costituita dal podestà, dal presidente dell'Azienda autonoma e dall'ingegnere preposto al piano regolatore. Infine, di volere estendere alle « Pro-loco », ufficialmente riconosciute dal Ministero, l'obbligo di far studiare un « piano regolatore » di grande massima, che fissi principalmente lo sviluppo delle strade e delle piazze, e determini le aree da vincolare per essere a disposizione per

futuri ampliamenti. Perchè nelle « Pro-loco » dobbiamo vedere le Aziende autonome di domani; e da ciò la urgente necessità di difenderle nella possibilità avvenire di sviluppo. Aree che al momento opportuno difficilmente sarebbero libere, e che in ogni modo avrebbero prezzo di molto superiore all'attuale.

La vera difficoltà alla messa in efficienza piena ed organica delle Aziende autonome risiede, onorevoli Camerati, nella scarsità di mezzi a disposizioni dei comuni e delle stesse Aziende per l'esecuzione delle opere necessarie.

Il turismo nazionale periferico deve essere in grado di affermarsi ad una quota tale che vi sia corrispondenza fra i giusti programmi enunciati al centro e le possibilità di attuazione alla periferia, perchè il turismo possa esercitare la sua vasta e complessa e non facile funzione di richiamo, specialmente per le correnti straniere, alle quali riesce molto facile lo stabilire confronti e paralleli con le stazioni turistiche d'oltr'Alpe e d'oltremare. Non si dimentichi che la propaganda all'estero, fatta spontaneamente dagli stessi turisti che ritornano nei loro paesi, è superiore in efficacia a ogni altra forma reclamistica, pubblicitaria o radiofonica, ed è anche la più economica!

Il Ministero ha affrontato con mezzi poverosi, ma forse non ancora sufficienti, il necessario miglioramento dell'attrezzatura alberghiera, e si è di molto occupato per il finanziamento degli Enti provinciali, delle Aziende autonome e delle « Pro-loco ». È necessario, però, poter fare di più, per entrare decisamente nella fase risolutiva della organizzazione turistico-ricettiva delle Aziende autonome e delle « Pro-loco ». Le Aziende autonome possono avvalersi, per le espropriazioni interessanti opere igieniche e di miglioramento, della legge del 1885 per il risanamento di Napoli; per la tutela delle bellezze artistiche e panoramiche, della legge 11 giugno 1922, n. 778; per gli stabili di valore storico e per le opere d'arte, della legge 20 giugno 1909, n. 364, e regolamento 30 gennaio 1913, n. 363; per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti, del decreto-legge 2180, del 21 ottobre 1937-XV, circa la dichiarazione di pubblica utilità nelle espropriazioni.

Ma anche con tali agevolazioni siamo pur sempre di fronte ad una evidente sproporzione fra le possibilità di bilancio delle Aziende autonome e delle disponibilità dei comuni, e l'importo di spesa delle opere indi-

spensabili affinché le Aziende autonome si elevino al rango turistico che loro compete.

Il turismo periferico, cui accenno, non è soltanto quello delle grandi città, da Venezia a Firenze; o dei centri turistici pervenuti ad alta fama per ragioni diverse, dalla giovane Sestriere all'anziana Cortina, da Viareggio a San Remo, da Capri a Taormina.

Ma è anche quello delle medie e piccole Aziende autonome: della zona dei laghi, delle valli alpine piemontesi e lombarde, del Trentino e del Cadore, delle spiagge minori dei tre mari italiani, dell'Abruzzo, della provincia fascista di Littoria, della costa amalfitana, della Calabria e delle grandi isole del Tirreno, che devono rinnovare la loro attrezzatura turistica, o perchè troppo antiquata o perchè inadeguata per la loro recente costituzione.

Medie e piccole Aziende autonome che hanno, proporzionalmente alle maggiori, spese superiori di propaganda e di richiamo per affermarsi; minori entrate per la durata limitata di una sola stagione nell'annata; minore afflusso di correnti straniere, perchè non ancora conosciute.

È su questo particolare settore che mi permetto di richiamare la vigile e premurosa attenzione del Ministero.

Di proposito non mi soffermo ad esaminare la non difficile possibilità di fare ottenere alle Aziende autonome ed alle « Pro-loco » mutui di favore per la esecuzione di opere turistiche, con rivalsa impegnata sulle entrate di bilancio per un certo numero di anni; ma desidero soffermarmi brevemente su alcune forme di concorso indiretto, dove potrà essere efficacissima l'opera di Sua Eccellenza il Ministro, per quanto è di sua particolare competenza, o da concordarsi con le Loro Eccellenze i Ministri dei lavori pubblici, delle comunicazioni e delle finanze.

Non è possibile, per esempio, esonerare totalmente le Aziende autonome e le « Pro-loco » dal pagare canoni erariali per concessioni di spiaggia per uso pubblico e turistico?

Per le spiagge lacuali, per esempio, vige tuttora la legge del 1895, n. 726, alla quale il Ministro delle finanze, nel 1924, ha apportato la revisione per l'aumento dei canoni.

Il canone erariale è fissato sulla base del 6 per cento sul valore venale del terreno in concessione trentennale. Per aree destinate ad uso pubblico il canone è ridotto ai 4 decimi; e ad un decimo se l'uso pubblico è gratuito.

Canone basso, si dirà; ma per i lidi-spiaggia, per le passeggiate di lungo lago, per le

ampie terrazze a giardino, le aree sono rilevanti, e potrebbero essere maggiori se concesse gratuitamente; ed il canone erariale e globale rappresenta una cifra cospicua annuale raffrontato alle limitate finanze comunali.

Cifra che, resa disponibile, potrebbe essere destinata come quota di interessi ed ammortamento per un mutuo sufficiente alla esecuzione di opere turistiche.

Problema aggravato dal fatto che il Provveditorato generale dello Stato ha recentemente stabilito di non vendere aree demaniali neppure ai comuni. Ma penso che per i comuni sedi di Aziende autonome e di « Pro-loco », si potrà pure ammettere l'eccezione alla regola.

Gli elementi costituenti lo sfondo turistico, che colpiscono subito l'ospite, dopo le bellezze naturali e le superbe strade statali, sono: i fiori, la luce, la musica.

In molte delle Aziende autonome italiane se vi è dovizia di fiori come ornamentazione floreale di case, di viali e di giardini, vi è una illuminazione pubblica insufficiente ed inadeguata, per non dire di peggio; e l'assenza completa di musica da concerto e da ballo.

È quasi paradossale che in Italia sia così grande il numero delle località turistiche apparentemente prive di luce elettrica, e forzatamente silenziose. È troppo assente la musica in tutte le sue tendenze: la musica, spiccata caratteristica italiana, che ha sempre integrato gli incanti della natura per renderli indimenticabili ai visitatori. (*Vive approvazioni*).

È l'interrogativo che si presenta a quanti abitano negli alberghi non di lusso e a quanti soggiornano nelle ville: come e dove passare la serata?

La noia, come le disillusioni nell'attrezzatura ricettiva, sono i peggiori nemici del turismo.

Musica, fiori e luce danno vivacità, colore e letizia al soggiorno; specialmente per gli stranieri. Sono gli elementi indispensabili ed insostituibili all'industria turistica in genere ed all'industria alberghiera in particolare.

Ma alla realizzazione di un tale semplicissimo programma si oppongono: le tariffe imposte dalle società distributrici di elettricità, che pare non comprendano il turismo; la elevata tassa erariale e gli elevati dazi comunali sulla luce; e poi gli alti diritti erariali su gli spettacoli, sulle manifestazioni arti-

stiche e sportive, e infine i canoni per i diritti d'autore.

Gli organi periferici del turismo operante domandano a gran voce l'alto interessamento di Sua Eccellenza il Ministro, per arrivare ad una equa soluzione di tali problemi; sui quali si discute da qualche anno, ma che purtroppo appaiono trincerati in angolo morto!

Da un sereno e ponderato esame, fra fascisti di buona volontà rappresentanti le parti interessate, non dovrebbe in oggi essere difficile il concordare tariffe e canoni ridotti, o abbonamenti *a forfait*, limitatamente ai comuni sedi di Aziende autonome e di « Pro-loco », per gli usi di pubblico svago e diletto o di effettivo scopo turistico, comprovato e garantito dagli Enti provinciali; e limitatamente ai periodi stagionali, già opportunamente fissati dalla Direzione generale del turismo.

Riduzioni di tariffe e di canoni, che si risolveranno alla fine in un aumentato gettito finale, per il sicuro maggiore impiego di *lumen* e di « note musicali », da parte degli Enti pubblici e dei privati; e in una continuata e desiderata occupazione degli orchestrali italiani.

Accennerò infine brevemente al problema delle strade turistiche.

Per volere del Capo il problema delle grandi strade nazionali è stato rapidamente e meravigliosamente risolto dall'Azienda statale della strada.

Le strade provinciali, specie nelle provincie a grandi mezzi, sono nella quasi totalità sistemate con pavimentazioni permanenti.

Ma vi sono strade provinciali e strade in consorzio fra provincia e comuni, che sono più che sufficienti nella sezione, nel raggio delle curve, nella pavimentazione in macadam ordinario, se rapportate al traffico locale e all'importanza dei centri che collegano; ma sono inadeguate e pessime sotto gli aspetti tecnici del tracciato e della viabilità, se rapportate al traffico turistico che è la caratteristica predominante per tali strade. Nella nostra legislazione non vi è ancora la possibilità di intervento con un contributo statale nelle opere riflettenti le « strade turistiche ».

Per contro, il problema di migliorare gli alberghi e di sistemare i Comuni sede di azienda autonoma risulterebbe incompleto, se le strade di accesso non fossero adeguate allo speciale transito di autoveicoli.

Da questa tribuna si è recentemente chiesto l'intervento del Ministero dei lavori pubblici per strade comunali e interpoderali di

una regione. Sono convinto che, in oggi, meritano la precedenza assoluta su tutte le strade, quelle per il turismo internazionale.

Non poche strade turistiche non vengono sistemate perchè gli Enti pubblici interessati non hanno disponibilità di fondi.

Per chiarezza e brevità di esposizione, prenderò ad esempio le strade turistiche della provincia di Como. È provincia di confine e di gran turismo internazionale e nazionale. La sua rete stradale di oltre 500 chilometri mette, in parte, attraverso la provincia di Sondrio, ai valichi alpini dello Stelvio, di Resia, del Bernina, del Maloia, dello Spluga; e del Tonale per i passi dell'Aprica e del Gavia; poi al Gottardo per i valichi di Chiasso e di Oria; e con la strada pedemontana al Sempione e al Brennero. Per tale particolare situazione geografica la circolazione automobilistica internazionale e nazionale raggiunge i massimi della statistica. Ma vi sono parecchie strade inadeguate al traffico turistico dell'anno XVI.

L'antica strada Regina, la provinciale in sponda occidentale del lago, che da Como a Menaggio porta allo Spluga e allo Stelvio è da anni inadeguata al volume di traffico e alla velocità di veicoli. È l'unica strada provinciale dell'Italia settentrionale, diretta ai valichi alpini, con direzione sud-nord, che non sia ancora in gestione all'Azienda statale della strada.

Analogamente sono insufficienti al traffico: la provinciale della Val Solda, che da Menaggio porta a Lugano e al Gottardo e che ha gallerie a sezione insufficiente, con possibilità di transito a un solo autobus da gran turismo; e la incantevole strada della Vallasina che da Milano per Erba porta a Bellagio.

L'Amministrazione provinciale, di recentissima nomina, pur essendo compresa dell'importanza grande del problema, e animata dalla più encomiabile volontà fascista per risolverlo; non può intervenire per avere un bilancio bloccato dalle forti spese di manutenzione e dalle quote per ammortamento di precedenti mutui; il Ministero dei lavori pubblici non può, in via normale, intervenire trattandosi di strade provinciali; e per contro il raffronto con le strade del vicino Stato in continuazione delle nostre, è evidente; ciò torna di sicuro danno al turismo provinciale e al turismo nazionale.

È un problema stradale, che da provinciale in partenza, si eleva a problema di interesse nazionale.

Ragione per cui rivolgo particolare preghiera a Sua Eccellenza il Ministro perchè voglia appoggiare un intervento straordinario dello Stato, per la sistemazione delle importanti strade provinciali turistiche; e in particolare per le principali strade turistiche di confine, che tutte dovrebbero passare alla Azienda statale della strada.

Onorevoli Camerati! Sono problemi vitali del turismo periferico, che vuole poter ampiamente coniugare i tre verbi turistici: richiamare il turista, con la propaganda intelligente; ospitare, con una attrezzatura completa degli alberghi e delle località e un'educazione turistica insuperabile; trattenere il turista interessandolo a conoscere le bellezze naturali e artistiche, e procurandogli ragioni di cultura, di svago e di divertimento.

Solo così le Aziende autonome potranno degnamente assolvere al loro compito di organi operanti del turismo periferico nazionale; e concorrere con tenacia fascista a realizzare il comandamento del Duce: « Desidero che l'Italia sia visitata dal maggior numero possibile di turisti stranieri: troveranno un Paese bellissimo, un popolo ordinato e schietamente ospitale ». (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta, che avrà luogo lunedì 21.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per anzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939; (2111)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, contenente norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti; (2151)

Concessione di un nuovo termine agli ex-combattenti per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti; (2194)

Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali di complemento e di quelli della riserva provenienti dal complemento; (2201)

Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra; (2202)

Conferimento dell'autonomia amministrativa agli autogruppi delle divisioni motorizzate del Regio esercito; (2203)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2628, che integra gli articoli 11 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375; (2204)

Estensione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di agevolazioni per la concessione di prestiti di miglioramento. (2206)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939: (2111)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	299
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, contenente norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti: (2151)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	299
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Concessione di un nuovo termine agli ex-combattenti per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti: (2194)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	299
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali di

complemento e di quelli della riserva provenienti dal complemento: (2201)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	299
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra: (2202)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	299
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conferimento dell'autonomia amministrativa agli autogruppi delle divisioni motorizzate del Regio esercito: (2203)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	299
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2628, che integra gli articoli 11 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375: (2204)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	299
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Estensione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di agevolazioni per la concessione di prestiti di miglioramento: (2206)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	299
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Alberici — Albertini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Begnotti — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carretto — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavanzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza — Cupello.

Dalla Bona — D'Annunzio — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Franco — Fregonara.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Labadessa — Lai — La Rocca — Livoti — Lucurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Preti — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Raffaeli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Capri Cruciani — Coselschi.

Da Empoli — Donegani.

Gervasio.

Mazzini — Michelini di San Martino.

Sono ammalati:

Dentice di Frasso.

Foschini.

Gorini — Guglielmotti.

Lessona — Lualdi.

Olivetti — Orano.

Pavoncelli — Peverelli — Pottino di Capuano.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Arcidiacono.

Belelli — Bonfatti.

Carlini.

De Carli Felice — Del Giudice.

Fossa Davide.

Klinger.

Puppini.

Vecchini Rodolfo.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lunedì prossimo, 21, alle ore 15 riunione della Camera in Comitato segreto, e alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare. (2033)

2 — Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi. (2195)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Como. (2200)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2627, che aggiorna gli articoli 7 e 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, relativa al riacquisto della capacità militare, alla riabilitazione, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali. (2205)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 115, concernente la proroga al 30 giugno 1938-XVI dei poteri concessi al conte ingegnere Alberto Bonacossa, Commissario straordinario per l'Amministrazione del Reale Automobile Club d'Italia col decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464. (2207)

6 — Obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori dipendenti il salario normale giornaliero, ancorchè non vi sia prestazione d'opera, nelle ricorrenze del Natale di Roma, della Fondazione dell'Impero, della Marcia su Roma e dell'Anniversario della Vittoria. (2209)

7 — Modificazione alla legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, contenente norme sull'istruzione premilitare. (2210)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 8 milioni per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali-telegrafici. (2208)

9 — Ordinamento dei Monti di credito su pegno. (2211)

10 — Concessione di un contributo straordinario a favore dei comuni di Montecatini Terme e di Salsomaggiore. (2213)

11 — Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti in materia di mutui della Cassa depositi e prestiti. (2214)

12 — Approvazione del contratto in data 3 luglio 1937, relativo a dilazione di pagamento del residuo debito del comune di Viareggio verso lo Stato in lire 377,733.18 per vendita arenile demaniale. (2215)

13 — Approvazione del contratto 13 maggio 1937-XV, concernente cessione al comune di Milano delle due caserme demaniali « Vilata » e « Manara ». (2216)

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero per la cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2121)

III. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2122)

2 — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2110)

Disegno di legge del quale è stata rinviata la discussione:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1376, riguardante la costituzione dell'Ente morale: « Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E. C. I. L. V.), con sede in Modena. (1907)

La seduta termina alle 19.30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

